



Geraldina Boni

(professore ordinario di Diritto canonico ed ecclesiastico nell'Università di Bologna "Alma Mater Studiorum", Dipartimento di Scienze Giuridiche)

**Sigillo sacramentale e segreto ministeriale.
La tutela tra diritto canonico e diritto secolare ***

SOMMARIO: 1. *Sigillum confessionis, secretum, intimitas, segreto, riservatezza, privacy* - 2. Nuove questioni alla luce di recenti sviluppi sullo scenario nazionale e mondiale - 3. La disciplina del 'segreto ministeriale' in Italia nella normativa unilaterale e in quella bilaterale - 4. Gli interessi tutelati, tra ordinamento canonico e ordinamento italiano - 5. Un problematico arresto della Corte di Cassazione - 6. La lotta alla 'piaga della pedofilia' - 7. Le risposte del diritto canonico universale, in particolare l'obbligo di denuncia - 8. Le *Linee guida* della Conferenza Episcopale Italiana - 9. Incidenze sul tema trattato. La *Nota della Penitenzieria Apostolica sull'importanza del foro interno e l'inviolabilità del sigillo sacramentale* del 29 giugno 2019 - 10. Le ragioni e le strategie della protezione del segreto ministeriale. La giusta tutela della libertà religiosa.

1 - *Sigillum confessionis, secretum, intimitas, segreto, riservatezza, privacy*

La Chiesa cattolica è sovente dipinta come ammantata di una segretezza torbida e torva; e se a volte queste accuse di esorbitante eccesso nel precludere irrimediabilmente a esterni la conoscenza di quanto avviene entro la 'cinta' della sua giurisdizione non erano del tutto prive di ogni fondamento, soprattutto nel passato, la nomea sinistra delle 'segrete inquisitoriali' è davvero invincibilmente resistente all'usura. L'evocazione proprio dell'Inquisizione non è casuale: certamente una 'pagina nera' della storia ecclesiale, ma la cui truce 'leggenda' è stata oltremodo nutrita e resa più oscura e terribile proprio dall'insensata e inestinguibile riluttanza ecclesiastica a divulgare atti processuali che potevano tranquillamente essere resi noti: tra l'altro non raramente permeati da un garantismo per l'accusato del tutto inesistente nei coevi tribunali secolari. Del pari la segretezza di cui talora sono avvolti principalmente e ancora i processi penali canonici rischia di alimentare una cattiva fama che, invece, risulta in gran parte ingiustificata: segretezza a volte essenziale, specie laddove sia volta ad assicurarne il corretto andamento e prioritariamente a non ledere la buona fama dell'indiziato o dell'imputato, ma, per contro, non di rado,



specie a processo concluso con sentenza definitiva, soverchiante e superflua perché non sostenuta da idonee ragioni¹.

La segretezza non va solo attentamente dosata, circoscrivendola esclusivamente allorquando si dimostri assolutamente imprescindibile a preservazione di interessi non sacrificabili: a pena altrimenti di un effetto *boomerang* devastante. Lo avvertiva già, nel (davvero) remoto 1971, l'Istruzione pastorale *Communio et progressio*², con una premonizione stupefacente in un'era' in cui ancora non era neppure baluginata la propagazione dei *mass media* e l'avvento di *internet*. Ma, allorquando adottata, di essa vanno anche chiaramente esplicate e fatte comprendere le motivazioni. Spesso, infatti, siamo fermamente convinti che al fondo dell'infittirsi e dell'avvilupparsi delle problematiche relativamente a questa materia si situi un 'cortocircuito' di incomprensione che rende il dialogo della Chiesa con il 'mondo circostante', già talora in sé venato di inimicizia e di astiosità, arduo e non di rado assai estenuante oltre che doloroso per chi ne risulta implicato.

E anzitutto, proprio nell'ottica della chiarificazione, occorre intendersi sulla terminologia. Un vocabolo, quello di 'segretezza' che, come esordivamo, se non rimanda a narrazioni inquietanti e lugubri, certo è nimbato e in qualche modo inquinato da una cortina di negatività che è complicato, se non quasi impossibile, dissolvere. Mentre, invece, sempre per quelle 'giunture' imponderabili di cui la storia è ricca - e per la cui non

* Il contributo costituisce una versione ridotta e privata dell'apparato di note di un saggio più ampio intitolato "Sigillo sacramentale, segreto ministeriale e obblighi di denuncia: la ragioni della tutela della riservatezza tra diritto canonico e diritto secolare, in particolare italiano" destinato alla pubblicazione su un numero monografico della rivista *Jus*, che è stato sottoposto a valutazione con referaggio anonimo e doppiamente cieco.

A quest'ultima versione l'A. rinvia per approfondimenti e ulteriori riferimenti normativi, giurisprudenziali e dottrinali, in questa sede pressoché limitati alle indicazioni pertinenti a citazioni testuali.

¹ Cfr., per tutti, **M. MOSCONI**, *I principali doveri del vescovo davanti alla notizia di un delitto "più" grave commesso contro la morale o nella celebrazione dei sacramenti*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XXV (2012), p. 307: il segreto nella procedura canonica, tra l'altro, «non ha in alcun modo lo scopo di proibire il ricorso delle vittime all'autorità civile o di limitare in qualsiasi modo l'esercizio dell'autorità dello Stato». Si vedano in generale, da ultimo, le considerazioni del tutto condivisibili di **E. BAURA**, *L'attività sanzionatoria della Chiesa: note sull'operatività della finalità della pena*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, LIX (2019), p. 616 ss.

² Cfr. **PONTIFICIA COMMISSIONE PER LE COMUNICAZIONI SOCIALI**, Istruzione Pastorale *Communio et progressio per la retta applicazione del Decreto del Concilio ecumenico Vaticano II sugli strumenti della comunicazione sociale*, 23 marzo 1971, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXIII (1971), p. 636, n. 121.



semplice decifrazione rinviamo a chi professionalmente si occupa dell'evoluzione dei fenomeni sociali - la parola 'riservatezza', ma anche il lemma inglese *privacy* (o anche *confidentiality*) sono maggiormente rassicuranti, ispirano quasi affidamento, attirando universale adesione. Non paiono, inoltre, confliggenti e diametralmente incompatibili con quella 'trasparenza', ormai idolatrato mito della post-modernità, che tutto dovrebbe impregnare e verso cui dovrebbe convergere l'impegno di ognuno: anche della Chiesa³. Già nel sentire comune, poi, la persona riservata riscuote simpatia, coltiva una virtù da apprezzare e valorizzare: per converso chi conserva il segreto ha qualcosa di losco, disonesto e indegno da nascondere.

Non sono, le riflessioni di quest'*incipit*, un *divertissement* ozioso o solo suggestivo. Al contrario reputiamo che disquisire di tutela della riservatezza, piuttosto che di tutela del segreto, rappresenterebbe già un primo passo per una delucidazione piena della *ratio* che impronta l'istituto di cui intendiamo occuparci in questa esposizione. D'altronde, proprio per far cessare 'malintesi semantici', Papa Francesco, nell'ottobre del 2019, ha cambiato la sola denominazione del pluricentenario Archivio Segreto Vaticano in Archivio Apostolico Vaticano, motivando con la cupa colorazione e il pregiudizio che attornia il termine *secretum*⁴. Anche quanto al nostro ambito di interesse accantonarlo agevolerebbe nell'eliminazione di posizioni intrise di prevenuta avversione e, al fondo, di ignoranza circa la natura del medesimo e i valori alla cui salvaguardia è indirizzato: appropinquandoli invece opportunamente ad altri valori sui quali confluisce un corale consenso. Senza con ciò, beninteso, volerci in alcun modo avventurare nelle eterogenee e mutevoli 'sembianze', anche normative, che la stessa riservatezza ha assunto negli ultimi decenni anche solo in Italia. È del resto vero, si potrebbe obiettare per quanto propriamente concerne la disciplina giuridica degli ordinamenti secolari, che altra cosa è il 'segreto' - declinato poi a sua volta in un'ampia congerie di segreti distinti, anche se a volte complementari -, altra la 'riservatezza', altra la *privacy*. Così

³ Il 9 novembre 2017 la Facoltà di Diritto Canonico e l'Istituto di Psicologia della Pontificia Università Gregoriana hanno organizzato una giornata di studio con il titolo *La Chiesa tra l'impegno per la trasparenza e la tutela del segreto*. Gli atti sono stati pubblicati in *Periodica*, CVII (2018), p. 443 ss.

⁴ Cfr. FRANCESCO, *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio «L'esperienza storica» per il cambiamento della denominazione da Archivio Segreto Vaticano ad Archivio Apostolico Vaticano*, 22 ottobre 2019, in *L'osservatore romano*, 28-29 ottobre 2019, p. 11. Si veda il commento di J. TOLENTINO DE MEDONÇA, *Un atto di fedeltà al Vangelo e alla storia*, *ivi*, 30 ottobre 2019, p. 4.



come, sullo speculare versante canonistico, a parte il peculiarissimo *sigillum confessionis*, altro è il *secretum* - anche qui articolato in quello correlato al foro interno extra-sacramentale ovvero alla direzione spirituale, nel *secretum pontificium*⁵ e in altri obblighi di segreto variamente configurati a seconda dell'ambito di riferimento, dal processo al matrimonio alla conservazione e gestione di registri e archivi -, altro il riserbo e la difesa dell'*intimitas*. E tuttavia, pur potendosi e dovendosi accuratamente sceverare le differenti specificità e il conseguente modularsi dei registri giuridici (e a ciò anche noi ci accingeremo, sia pur in estrema sintesi), paventiamo che certe distinzioni troppo sottili rischino non solo di offuscare i legami esistenti, neppure troppo reconditi, ma di ottenebrare la chiarezza del quadro giuridico: apparendo tra l'altro, non di rado, in assenza di ancoraggi normativi precisi che fungano da ponte tra gli ordinamenti più disparati, costruite schematicamente e 'a tavolino' dalla dottrina, la quale perciò si mostra largamente discorde nelle premesse e nei risultati. Tra l'altro ormai la disputa su questi temi non è più segregata nella cerchia delle dotte e sofisticate elucubrazioni dei giuristi, ma è divenuta una rumorosa *bagarre coram populo* ove spesso anche proprio le inflessioni linguistiche esercitano un loro peso.

Una ferrea rigidità di confini tra istituti giuridici pare, infine, aprioristicamente da escludersi in ragione proprio di quell'ottica interordinamentale che si impone necessariamente in ragione della connessione ineludibile tra il diritto e le esigenze della Chiesa cattolica e dei *christifideles* da una sponda, e, dall'altra, i diritti degli Stati entro i quali essi operano, cui devono ottemperare e coi quali si devono rapportare. Il bene da difendere, infatti, trae origine saldamente in un ordinamento, quello canonico, e qui viene provveduto di garanzie, le quali, però, devono rinvenire poi un puntello e un'adeguata rispondenza in norme secolari; a pena, altrimenti, che quelle garanzie, su alcune delle quali invece non si può patteggiare o, peggio, capitolare, vengano inghiottite nell'empireo delle aspirazioni - quanto si vuole legittime - deluse, e dei reclami - quanto si vuole sdegnati - inascoltati: a scapito dei cittadini al contempo fedeli.

Ma soprattutto - e qui, sia pur parzialmente, preannunciamo una delle conclusioni cui approderemo - siamo persuasi che, nel contesto odierno, le ragioni della tutela degli interessi plurimi sottesi al mantenimento, in certi casi, di un'intransigente riservatezza debbano rinvenire, anzi ritrovare un essenziale fondamento unitario nell'incrocio tra

⁵ Cfr., per tutti, A. PERLASCA, *Il segreto pontificio*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XXVI (2013), pp. 91-104.



ordinamento ecclesiale e ordinamenti civili, il solo in grado di conservare robustezza e solidità: senza, con questo, sminuire le ragioni ecclesiali, al fondo di diritto divino, naturale o rivelato, ma in modo che le strategie da adottare dinanzi agli attentati e alle cedevolezze che attualmente minano tale tutela fino a comprometterla possano davvero essere efficaci nella temperie dell'*hic et nunc*. Efficaci perché ben radicate, efficaci perché condivise: efficaci, infine, perché pienamente conformi a giustizia.

2 - Nuove questioni alla luce di recenti sviluppi sullo scenario nazionale e mondiale

Come premesso, l'ambito tematico implicato dalla sfaccettata normativa sul segreto con riferimento specifico alla condizione della Chiesa cattolica nonché, più in generale e laddove sia opportuno un riferimento, delle altre confessioni religiose è alquanto multiforme: innestandosi poi nelle poliedriche coordinate giuridiche del segreto, "tipico concetto di relazione"⁶. Attesa quindi l'impossibilità di un esaustivo "viaggio attraverso le vaste province del segreto"⁷, e dunque in una rassegna che desidera unicamente schizzarne i contorni, e solo in relazione alla porzione prescelta - invero minima se commisurata all'immensità del tema, trasversale a tutti i rami del diritto -, possiamo rammentare che, *ex parte Status*, segnatamente italiano, è oggetto di attenzione specialmente, quanto al 'fatto religioso', il segreto nelle comunicazioni e nella corrispondenza, nonché quello in relazione al trattamento dei dati personali: comparti entrambi - in special modo l'ultimo, per le inarrestabili innovazioni normative, anche quelle incisive dello scorso anno nell'Unione Europea⁸ -

⁶ A. CRESPI, *La tutela penale del segreto*, Priulla, Palermo, 1952, p. 6.

⁷ G. PITRUZZELLA, *Segreto I) Profili costituzionali*, in *Enciclopedia Giuridica*, vol. XXVIII, Istituto della Enciclopedia Italiana, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 1992, p. 9.

⁸ In materia di trattamento dei dati personali, a partire dal 25 maggio 2018 è direttamente applicabile negli Stati membri dell'Unione Europea il *Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*. Alla luce dell'art. 91 par. 1 del Regolamento, che consente a chiese e associazioni o comunità religiose di continuare ad applicare i rispettivi *corpora* completi di norme a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento purché siano resi conformi al Regolamento stesso, la LXXI Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana ha approvato il decreto generale recante *Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama*: tale decreto, entrato in



postulanti un prisma di profili problematici diversificati dal punto di vista giuridico, sui quali ha indugiato un'abbondante letteratura.

Ex parte Ecclesiae, poi, le norme sul segreto spaziano dal diritto del fedele alla propria buona fama e intimità (can. 220⁹), a quei numerosi precetti che, appunto al fine di non pregiudicarlo, lo declinano nel dispiego delle attività di tipo informativo e processuale (ad esempio, i cann. 269, 645, 699; i cann. 1339, 1546, 1602, 1719)¹⁰, fino alla normativa relativa alla destinazione di certi atti all'archivio segreto (regolato dai cann. 489-490: cfr., ad esempio, can. 413, § 2). Ancora, si trascorre dall'indiretta e fugace recezione positiva del segreto professionale (laddove, al can. 1548, § 2, n. 1, si esimono dall'obbligo della testimonianza in giudizio - oltreché i chierici per quanto conosciuto in ragione del proprio ministero - magistrati, medici, ostetriche, avvocati, notai), all'assai ingente normativa sui rapporti tra la funzione ricoperta e le varie fattispecie di segreto a essa riferibili: e qui, ulteriormente, si va dal segreto d'ufficio vero e proprio (degli addetti alla curia diocesana: can. 471; dei giudici, uditori e, in casi particolari, di testimoni, parti e avvocati nei processi: cann. 1455, 1457, 1609), alle disposizioni poste, sempre al riguardo, per le modalità di accesso a certi incarichi (oltre alla segretezza del voto nel suffragio elettivo: can. 172), come per le nomine episcopali (ad esempio, il can. 377), per giungere alla designazione del successore di Pietro, ove il segreto è minuziosamente imposto nella normativa extracodice sul conclave¹¹. Da non dimenticare,

vigore il 25 maggio 2018, costituisce un aggiornamento di quello promulgato per la Chiesa cattolica in Italia dal presidente della Conferenza Episcopale Italiana il 30 ottobre 1999. Cfr. **M. GANARIN**, *Specificità canonistiche e implicazioni ecclesiasticistiche del nuovo decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana sulla tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, XXXV (2018), 2, pp. 581-618; **V. MARANO**, *Impatto del Regolamento Europeo di protezione dei dati personali per la Chiesa. Prime soluzioni nei decreti generali delle Conferenze Episcopali: l'esperienza italiana*, in *Chiesa e protezione dei dati personali. Sfide giuridiche e comunicative alla luce del Regolamento Europeo per la protezione dei dati*, a cura di J. PUJOL, Edusc, Roma, 2019, pp. 19-34.

⁹ I riferimenti saranno sempre al vigente *Codex Iuris Canonici* per la Chiesa latina del 1983; i canoni del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* del 1990 sulla materia non si discostano peraltro incisivamente.

¹⁰ Cfr. da ultimo, per tutti, **D. CITO**, *Trasparenza e segreto nel diritto penale canonico*, in *Periodica*, CVII (2018), pp. 513-522, e **D.G. ASTIGUETA**, *Trasparenza e segreto. Aspetti della prassi penalistica*, *ivi*, pp. 523-535.

¹¹ Cfr. **GIOVANNI PAOLO II**, Costituzione Apostolica *Universi dominici gregis*, 22 febbraio 1996, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXXXVIII (1996), pp. 305-343; **BENEDETTO XVI**, *Litterae Apostolicae Motu Proprio datae Constitutione Apostolica De aliquibus mutationibus in normis de electione Romani Pontificis*, 11 giugno 2007, *ivi*, XCIX (2007), pp. 776-777; **ID.**, *Litterae Motu Proprio datae Normas nonnullas De nonnullis mutationibus in normis ad electionem*



in questa veloce carrellata, il segreto afferente all'attività della Curia romana, ovvero quel *secretum pontificium* la cui disciplina, anch'essa *extra Codicem*, si vorrebbe da più parti sottoporre a una qualche rettifica, almeno allo scopo di renderne più limpida la strumentalità alla libertà non abdicabile del *munus petrinum*. Si perviene quindi - e ci avviciniamo al nucleo del nostro ragionare - al segreto connesso ad alcuni sacramenti quali anzitutto la confessione ma anche al foro interno extra-sacramentale (sui quali qui momentaneamente soprassediamo essendo oggetto preminente di questa trattazione), e al matrimonio (cann. 1130-1133; 1159). Davanti a tale architettura imponente di norme che dall'amministrazione trascorre al processo fino appunto al *munus sanctificandi*¹², la canonistica si è cimentata largamente, investendosi d'altronde ambiti dai quali non raramente filtra con nitore l'afferenza teleologica alla *suprema lex* ordinamentale della salvezza oltremondana: soprattutto proprio nell'ultimo che abbiamo enumerato, che tocca immediatamente i *bona Ecclesiae* e la *cura animarum*.

La normativa confessionale e quella statutale, tuttavia, non restano tra loro appartate come monadi disinteressate l'una all'altra, ma si sovrappongono, si influenzano reciprocamente, si ibridano: e anzitutto si uniscono in qualche modo nelle disposizioni concordatarie. Una disamina che non ne tenesse conto risulterebbe certamente avvincente - forse anche assai erudita nell'approfondimento - ma, per la maggior parte dei problemi concreti che si agitano in materia, mutila e incapace di prospettare soluzioni: e questo senza ingenuità o presunzione, ma con la consapevolezza umile che si tratti di proposito oltremodo ambizioso e temerario nella complessità giuridica odierna.

Naturalmente la disamina va in qualche modo perimetrata: così, pur talora istituendo i dovuti collegamenti tra settori contigui, allorquando proficuo, noi ci concentreremo sul tema, in questo momento più che mai nevralgico e rovente, delle deroghe all'obbligo della testimonianza a favore dei ministri di culto, in specie della Chiesa cattolica, nel diritto italiano in congiunzione con quello canonico. Anche questa una materia 'classica' e diffusamente esplorata, ma che merita una rinnovata considerazione specificamente nel contesto italiano, sia pur rapportato con le 'epifanie' di tale scottante problematica a livello planetario oggi non più sottovalutabili anche proprio nelle loro multiple rifrazioni: se nel 1999 Rafael Palomino

Romani Pontificis attinentibus, 22 febbraio 2013, *ivi*, CV (2013), pp. 253-257.

¹² K. MARTENS, *Le secret dans la religion catholique*, in *Revue de droit canonique*, LII/2 (2002), p. 260 ss., aggiunge a questi comparti "la relation entre le secret, le droit à la vie privée et le bien commun".



poteva - nella sua monografia incentrata sul tema - designare la protezione giuridica di questo segreto come una problematica del diritto "en pie de guerra"¹³, attualmente davvero la conflagrazione è intercontinentale.

Nel panorama internazionale, infatti, la cronaca dà giornalmente conto di attacchi sempre più serrati al segreto ministeriale e della confessione, laddove - in particolare, di recente, in Irlanda, Stati Uniti, Australia, Belgio, India, Cile -, sovente cavalcando il disagio suscitato dallo scandalo della 'pedofilia' all'interno della compagine ecclesiastica e dalle negligenze e 'coperture' che avrebbero permesso, oltre a recidive ancor più deleterie, una vergognosa impunità, si sono avanzati progetti di legge (alcuni invero giunti o in procinto di arrivare implacabilmente in porto nonostante le diffuse opposizioni) per coartare i sacerdoti a rompere e profanare persino il sigillo sacramentale. D'altronde non da oggi vari Paesi, per lo più rientranti nell'area del *common law*, sono refrattari - almeno in qualche caso¹⁴ - a non pregiudicare il 'segreto religioso'¹⁵, che viene senza remore sacrificato sull'altare del maggior bene sociale e dell'ordine pubblico, così come peraltro autoreferenzialmente concepiti dai magistrati statuali.

E se è vero che negli ultimi mesi si sono 'sventate alcune aggressioni', inducendo al ritiro di proposte di legge che avevano sollevato forti contestazioni, lo scontro sta divenendo oltremodo virulento, non risparmiando nessuna 'piazza'. Comunque sia, anche sul nostro suolo nazionale ci sono indizi inquietanti che non vanno minimizzati: alludiamo a una recente sentenza della Corte di Cassazione che ha segnato una drastica svolta negli orientamenti sinora consolidati e tutto sommato soddisfacenti. Di essa, pure accolta criticamente da dottrina avvertita, non si sono, a nostro avviso, afferrati appieno i corollari che non esiteremmo a definire eversivi: i quali si inseriscono in maniera eclatante in questo allarmante *trend* globale. Ma prima di inoltrarsi entro tali ultime 'derive'

¹³ R. PALOMINO, *Derecho a la intimidad y religión. La protección jurídica del secreto religioso*, Editorial Comares, Granada, 1999, p. 10.

¹⁴ Non sempre: cfr. Cour Suprême du Canada, Adèle Rosemary Gruenke versus Sa Majesté la Reine, 24 ottobre 1991, in *Ius Ecclesiae*, V (1993), pp. 423-428, con il commento di J. ST.-MICHEL, *La Cour Suprême du Canada a-t-elle aboli le secret de la confession?*, *ivi*, p. 428 ss. Si veda anche R. PALOMINO, *El secreto religioso en una sentencia del Tribunal Supremo Canadiense*, in *La libertas religiosa y de conciencia ante la justicia constitucional*, a cura di J. MARTÍNEZ TORRÓN, Editorial Comares, Granada, 1998, p. 735 ss.

¹⁵ Cfr., per converso, P. LOPEZ GALLO, *Are confidential communications protected by common law privilege? The seal of sacramental confession in the Catholic Church*, in *Monitor ecclesiasticus*, CXXI (1996), pp. 305-324.



può essere conveniente sintetizzare concisamente lo *status quaestionis* relativamente alla 'situazione giuridica' italiana.

3 - La disciplina del 'segreto ministeriale' in Italia nella normativa unilaterale e in quella bilaterale

Come noto, l'espressione 'segreto professionale del ministro di culto' o 'di confessione religiosa' è stata disapprovata sotto diversi profili, ma è a tutt'oggi quella invalsa e comunque preferibile, allorquando ben contestualizzata, come vedremo, rispetto ad altre, pur talora utilizzate, quali 'segreto d'ufficio', 'segreto confessionale', 'segreto religioso o religiosamente motivato': il *range* delle opinioni dottrinali è comunque assai screziato. A nostro parere forse l'espressione più adeguata, consentanea al lessico legislativo e che dovrebbe altresì consolidarsi nell'uso, è quella di 'segreto ministeriale' che fa richiamo alla qualifica del soggetto che lo eccipisce: anzi, come abbiamo in precedenza spiegato (ma sul punto torneremo), si dovrebbe parlare, proprio per dipanare ambiguità e preconcetti, di 'riservatezza ministeriale'.

Per quanto afferisce al quadro normativo in Italia, esso è disegnato dall'art. 200 del Codice di Procedura Penale (C.P.P.)¹⁶, primo comma, lett. a), secondo il quale "Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria: /a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano [...]". Questi ultimi, dunque, hanno la facoltà di astenersi dal dovere di testimoniare; la norma, che acclude quello ministeriale tra i segreti professionali di cui alla rubrica dell'articolo medesimo, è ubicata infatti nell'ambito della disciplina della testimonianza, accanto ad altre 'tipologie' di segreti (familiare, d'ufficio, di Stato, di polizia), posti quali limiti alla piena operatività del suddetto mezzo di prova. Inoltre, quale ulteriore tassello, l'art. 256 del medesimo Codice disciplina l'esibizione e il sequestro degli atti e documenti inerenti al segreto professionale e prevede che i ministri di culto possano declinare la consegna intimata dall'autorità giudiziaria, dichiarando per iscritto che si tratta appunto di segreto inerente al loro ufficio o professione: il segreto, quindi,

¹⁶ Cfr. anche gli artt. 271, 351 e 362 del Codice di Procedura Penale e l'art. 249 del Codice di Procedura Civile. Si veda l'ampia esposizione di A. PERLASCA, *La tutela civile e penale delle «notizie» apprese «per ragione del proprio ministero» come applicazione del principio della libertà religiosa*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XI (1998), p. 304 ss.



da semplicemente 'orale' diviene 'documentale'. La tutela processuale del segreto trova peraltro un rafforzamento o comunque un 'contrappunto' nel diritto sostanziale¹⁷, laddove, ai sensi dell'art. 622 del Codice Penale (C.P.), si fa divieto di rivelazione a chiunque abbia avuto notizia di un segreto per ragione del suo stato, ufficio o della propria professione o arte, e la rivelazione del medesimo è punita quando sia avvenuta senza giusta causa, se dal fatto può derivare nocumento¹⁸.

Ma, per quanto concerne la Chiesa cattolica cui particolarmente facciamo riferimento, al diritto statale unilaterale deve abbinarsi l'art. 4, n. 4, dell'Accordo di Villa Madama - reso esecutivo con la legge n. 121 del 25 marzo 1985¹⁹ - per il quale gli "ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati o ad altra autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero"²⁰. Emerge immediatamente che l'ambito applicativo della previsione bilaterale si estende ben oltre la testimonianza, coprendo qualsivoglia contesto in cui si ponga un problema di richiesta-rivelazione di dati conoscitivi: si tratta

¹⁷ Cfr. quanto già osservava **A. LICASTRO**, *Indagini giudiziarie e ministero pastorale*, in *Il diritto ecclesiastico*, C (1989), I, p. 521 ss.

¹⁸ Cfr., per tutti, **R. GARGIULO**, *Sub art. 622*, in *Codice Penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, a cura di G. ARIOLLI et al., vol. XI, t. II, *I delitti contro la persona. I delitti contro la libertà individuale, Libro II, Artt. 600-623-bis*, Giuffrè, Milano, 2010, pp. 1590-1591; **A. LAGO**, *Dei delitti contro la persona, 622. Rivelazione di segreto professionale*, in *Codice Penale commentato*, diretto da E. Dolcini, G.L. Gatta, vol. III, *Artt. 593-734 bis Leggi complementari*, Wolters Kluwer Italia S.r.l., Milano, 2015, p. 701 ss.; **A. CIANCIO**, *I delitti contro la inviolabilità dei segreti*, in *Manuale di diritto penale. Parte generale e speciale*, a cura di M. RIVERDITI, Wolters Kluwer Italia S.r.l., Milano, 2017, p. 1231; **R. GAROFOLI**, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, Tomo II (artt. 453-623-bis), 4^a ed., Neldiritto Editore S.r.l., Roma, 2017, p. 782 ss.

¹⁹ Una garanzia simile era contenuta nell'art. 7 del Concordato lateranense del 1929 che così recitava: "Gli ecclesiastici non possono essere richiesti da magistrati o da altra autorità a dare informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragioni del sacro ministero". Cfr. **M. CHIAVARIO**, *Confessioni religiose e processo penale: ulteriori appunti per un raffronto tra il Codice Rocco e il Codice vigente*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, LIV (2011), pp. 886 ss.

²⁰ Va ricordato che nelle Intese che lo Stato italiano ha concluso con l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (legge 8 marzo 1989, n. 101), con la Chiesa Evangelica Luterana (legge 29 novembre 1995, n. 520), con la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale (legge 30 luglio 2012, n. 126), con la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni (legge 30 luglio 2012, n. 127), con la Chiesa Apostolica in Italia (legge 30 luglio 2012, n. 128), con l'Unione Buddhista Italiana (legge 31 dicembre 2012, n. 245), con l'Unione Induista Italiana Sanatana Dharma Samgha (legge 31 dicembre 2012, n. 246) e con l'Istituto Buddhista Italiano Soka Gakkai (legge 28 giugno 2016, n. 130) è prevista un'analogo garanzia per i ministri di culto delle menzionate confessioni religiose.



invero di una norma che incastona un principio generale idoneo a ricomprendere la generalità dei mezzi di prova a oggi sussistenti, non meno di strumenti investigativi futuri resi disponibili dal progresso tecnologico²¹.

Non volendo qui vergare un trattato scientifico su questo istituto al quale già altri hanno egregiamente provveduto, ci limitiamo in questa sede ad alcune osservazioni propedeutiche alle considerazioni che intendiamo svolgere. Così, notiamo che tra le due prescrizioni, l'art. 200 C.P.P. e l'art. 4 n. 4 del Concordato del 1984 appena riportato, si registrano varie consonanze: anzitutto

“nel configurare il segreto del ministro di culto alla stregua di facoltà di astensione dal deporre anziché di divieto di deporre o di essere sottoposto ad esame - il che sgombra il campo da ogni dubbio sulla legittima utilizzabilità a fini di prova delle dichiarazioni che i titolari del predetto segreto [...] rendano spontaneamente”²²,

mentre, viceversa l'abrogato art. 7 del Concordato del 1929 “si prestava a una lettura più rigida, tale da configurare un radicale divieto di testimonianza”²³. Ma, già *prima facie*, si notano divaricazioni testuali incisive sulle quali dottrina e giurisprudenza si sono sperimentate a lungo: ad esempio per raffrontare, quanto a ‘volume’ soggettivo, la qualifica di ‘ministri di confessioni religiose’, la quale compare nell'art. 200 del Codice di rito, e ‘ecclesiastici’ che è invece usata nell'art. 4 dell'Accordo di Villa Madama. Senza qui diffonderci sul diverbio per nulla accademico al fine di sincronizzare i contenuti dei due lemmi e sul quale altrove abbiamo indugiato²⁴, segnaliamo solo che resta tuttora conteso se, quanto alla Chiesa cattolica, godano dello *ius tacendi*, per così dire, esclusivamente i sacerdoti, ovvero anche tutti i chierici o i consacrati non *ordinati in sacris*, e altresì alcuni laici, laddove investiti di certe ‘funzioni ministeriali’.

Si conviene invece, non diversamente dagli altri segreti professionali, sul nesso di causalità che deve sussistere tra l'apprendimento della notizia su cui è chiamato a deporre l'ecclesiastico e l'esercizio del suo ministero:

²¹ Cfr. A. LICASTRO, *I ministri di culto nell'ordinamento giuridico italiano*, Giuffrè, Milano, 2005, p. 561 ss.

²² M. DEGANELLO, B. LAVARINI, *Il segreto del ministro di culto come limite alla testimonianza penale*, in *Aequitas sive Deus. Studi in onore di Rinaldo Bertolino*, vol. II, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 1331-1332.

²³ M. DEGANELLO, B. LAVARINI, *Il segreto del ministro di culto*, cit., p. 1331, nota 7.

²⁴ Cfr. G. BONI, *Giurisdizione matrimoniale ecclesiastica e poteri autoritativi della magistratura italiana*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), settembre 2007, p. 14 ss., ove un'illustrazione delle varie tesi sostenute.



non sono, quindi, coperte da segreto le informazioni conosciute come comune cittadino o rivelate a puro titolo di amicizia, o percepite in modo del tutto occasionale e fortuito, oppure anche fornite al ministro al solo scopo di abusare fraudolentemente della garanzia del segreto. Sono poi significativi - soprattutto per ciò che osserveremo in seguito - ulteriori allineamenti alle altre ipotesi enumerate dall'art. 200 C.P.P. Si è infatti concluso che

“già su un piano generale - a prescindere, quindi, dalla posizione specifica del ministro di culto - nessun limite al segreto professionale possa ravvisarsi nell'obbligo di denuncia posto dall'ordinamento a carico dei privati. In caso contrario, almeno fino all'introduzione dell'apposita esenzione di cui all'art. 334 *bis* c.p.c., risalente solo alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, perfino il difensore dell'imputato di un reato a 'denuncia obbligatoria' sarebbe stato paradossalmente costretto alla delazione del suo assistito, in totale dispregio del diritto di difesa costituzionalmente garantito. Ne segue che il limite *ex art.* 200, comma 1, c.p.p. va circoscritto alle situazioni in cui il professionista, in quanto tale o in quanto qualificabile come pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, non in quanto *quivis de populo*, sia tenuto a riferire all'autorità giudiziaria”²⁵:

omnibus perpensis non sembra pertanto che il segreto del ministro di culto possa trovare limiti in obblighi concernenti la notizia di reati. Così come si può continuare a opporre qualunque di questi segreti anche allorquando l'informazione sia divenuta di pubblico dominio.

Rimarchevole - e, nella prospettiva qui perlustrata, cruciale - la divergenza insorgente, per contro, dal tenore del secondo comma dell'art. 200 C.P.P. secondo cui “Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga”²⁶: previsione assente nella revisione del Concordato lateranense firmata al termine di prolungate e laboriose trattative (e così anche in varie intese concluse, *ex art.* 8, terzo comma, della Costituzione, con altre confessioni religiose). Non ci si diffonderà ora sulla diatriba che ha

²⁵ B. LAVARINI, in M. DEGANELLO, B. LAVARINI, *Il segreto del ministro di culto*, cit., p. 1354.

²⁶ Segnaliamo qui che, a differenza del secondo comma dell'art. 200 C.P.P., il secondo comma dell'art. 256 dello stesso Codice autorizza, in caso di dubbio, l'autorità giudiziaria ad effettuare il controllo sulla fondatezza della dichiarazione del testimone, solo se “ritiene di non potere procedere senza acquisire gli atti, i documenti o le cose” che sarebbero coperti dal segreto professionale.



visto il discostarsi e anzi il moltiplicarsi delle opinioni dottrinali. Nonostante personalmente siamo dell'avviso che il brocardo *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit* ricopra un calibro interpretativo assai accentuato in specie nelle stipulazioni bilaterali quali quelle concordatarie, e senza voler accedere seccamente alla tesi - invero non affatto peregrina e avventata - per la quale la normativa di derivazione pattizia come legislazione 'rinforzata'²⁷, oltre che *lex* in qualche modo *specialis* contenente precetti *ad hoc*, faccia aggio su quella unilaterale ordinaria attribuendo all'ecclesiastico una facoltà 'assoluta' dispensata da ogni supervisione, riteniamo peraltro che almeno si possa dar credito alla posizione più 'moderata', patrocinata da cospicua parte della dottrina ecclesiasticistica. Si obietta infatti che

"La prevalenza legittimamente riconosciuta al diritto pattizio nei rapporti tra fonti di produzione unilaterale e bilaterale non sembra [...] tale da impedire all'atto dell'applicazione della norma nell'ordinamento dello Stato l'esercizio da parte dell'autorità competente di quel minimo di controlli necessari a stabilire se ricorrano effettivamente i presupposti su cui si fonda la fattispecie invocata. Esame da limitarsi ovviamente a circostanze esteriori senza incorrere in valutazioni di merito inevitabilmente lesive dell'indipendenza e dell'autonomia confessionale"²⁸.

In questa visuale i poteri di sindacato esplicabili da parte del magistrato statale dovrebbero eminentemente vertere - assodato il possesso della qualifica *de qua* - sul "semplice accertamento del nesso causale tra apprendimento della notizia ed esercizio della professione"²⁹: e sempre con cautela e prudenza per non debordare in immistioni nell'organizzazione interna, segnatamente della Chiesa cattolica, le quali, tra l'altro, sarebbero in flagrante contraddizione con quanto suggellato dalla Costituzione. Una voce certo non imputabile di accondiscendenza nei confronti delle autorità ecclesiastiche ha puntualizzato che le

"differenze [...] tra esercizio delle professioni ed esercizio del ministero sacerdotale inducono a ritenere quanto meno doveroso (sul piano del diritto) un *self restraint* dei poteri del giudice chiamato a quell'apprezzamento, di modo che la norma sia interpretata ed

²⁷ Cfr., per tutti, G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, 6^a ed., Giappichelli, Torino, 2019, p. 126.

²⁸ D. MILANI, *Segreto, libertà religiosa e autonomia confessionale. La protezione delle comunicazioni tra ministro di culto e fedele*, Eupress FTL, Lugano, 2008, p. 186.

²⁹ A. LICASTRO, *Facoltà di astensione dalla testimonianza e «sacramentale sigillum»: verso una ridefinizione dei confini del segreto ministeriale?*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, XXXIII (2016), 3, p. 910, nota 13.



applicata in modo quanto più conforme possibile alla *ratio* ed alla disposizione della norma pattizia³⁰.

Ma anche altra dottrina, sul presupposto che la norma imponente il controllo di fondatezza da parte del giudice, "dovendo coinvolgere i requisiti fondanti la tutela del segreto onde poterne valutare la concreta sussistenza, va a toccare aspetti prettamente interni alla confessione religiosa"³¹, osserva come anche a prescindere dalle disposizioni pattizie,

"- e quindi, per ipotesi, anche qualora non fosse stata approvata alcuna intesa e non vigesse un Concordato con la Chiesa cattolica - [sia] evidente che essa si pone in termini di difficile conciliabilità con il principio di autonomia confessionale sancito dall'art. 7 co. 1 e dall'art. 8 co. 2 Cost. nella misura in cui consente ad autorità statali di sindacare profili intrinsecamente connessi alle regole proprie dei diversi gruppi religiosi. Nel tentativo di risolvere la *quaestio*, si tende diffusamente a sostenere che il controllo giudiziale debba limitarsi a dati estrinseci e minimali, circoscritti alle circostanze di fatto in cui è stata appresa la notizia"³².

D'altro canto, gli stessi processualpenalisti, e significativamente *in rapporto a tutti i segreti professionali senza distinzioni*, sono propensi - come ancora vedremo - a porre insormontabili barriere al suddetto potere di sindacato dei giudici, il quale dovrebbe concretarsi, oltre al controllo che il soggetto rientri nelle categorie previste, nella sola valutazione della causalità ovvero della connessione funzionale della conoscenza con lo svolgimento di una professione o di un ministero:

"Le esigenze di tutela dei diritti di libertà che sono richiesti nello svolgimento delle professioni contemplate dall'art. 200 c.p.p., infatti, conducono a ritenere che la decisione di cui si tratta sia lasciata alla discrezionalità - eventualmente vincolata dalle norme dell'ordinamento alle quali il soggetto appartiene - del testimone il quale dovrà interrogare la sua coscienza per stabilire quale sia, nel caso concreto, il comportamento più adeguato da serbare"³³.

Ciò che vale per tutti non può perciò non valere, in riferimento a ciò che abbia appreso 'per ragione del proprio ministero', per il ministro del culto:

³⁰ G. CASUSCELLI, *Il caso del «calciatore pentito» ed il segreto confessionale*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, XVIII (2001), 3, p. 1026.

³¹ L. LEONCINI, *Aspetti di rilievo processuale penalistico nelle recenti intese tra lo Stato italiano e alcune confessioni religiose*, in *Legislazione penale*, XXXIII (2013), p. 980.

³² L. LEONCINI, *Aspetti di rilievo processuale*, cit., p. 980.

³³ A. DIDDI, *Testimonianza e segreti professionali*, Cedam, Padova, 2012, pp. 185-188.



e forse a maggior ragione stante, oltre ai principi costituzionali, il disposto concordatario, il quale non può comunque eclissarsi *tamquam non esset*.

A questo riguardo è inoltre del tutto pacifico - e non da oggi³⁴ - che non potrà operarsi, nel contesto del processo statale, distinzione alcuna tra notizie apprese in occasione della confessione sacramentale e altre pure ascrivibili al ministero, essendo la norma del Codice di Procedura Penale rivolta ai ministri di tutte le confessioni religiose e non unicamente della Chiesa cattolica, alla quale, pressoché esclusivamente, pertiene il *sigillum confessionis*. A essa non potrebbe quindi essere riservato un trattamento peggiore, concedendo garanzie da invasioni indebite solo a un 'tipo' di segreto alquanto più 'angusto' rispetto a quello salvaguardato per le altre confessioni: un rilievo, questo, dirimente e che, come suole dirsi, 'taglia la testa al toro', benché, come constateremo partitamente in seguito, riemergano - sia pur surrettiziamente - tentativi di porlo nel nulla.

Infine, l'«ecclesiastico», come già emerso, tenuto a comparire se regolarmente citato, è, come del resto gli altri professionisti, facultato ma non obbligato, sul piano del contegno processuale, a tacere sempre le informazioni apprese: potrebbe appunto decidere, e sempre secondo la propria coscienza, di non allegare il segreto e di non astenersi dal deporre, prestando volontariamente testimonianza. Questo nonostante l'obbligo del segreto da cui è astretto *ex art. 622* del Codice Penale di cui il *loquens sua sponte*, per così dire, dovrà eventualmente rispondere (come del resto della veridicità di quanto afferma) ma "con una sfera di applicazione [...] destinata, secondo l'opinione preferibile, a non incidere direttamente sulla validità dell'atto processuale compiuto in sua violazione"³⁵: e nonostante, nel caso particolare, i doveri di silenzio e riservatezza imposti dal diritto dell'ordinamento confessionale, quindi dallo *ius canonicum*, la cui rilevanza resta peraltro confinata entro il medesimo.

4 - Gli interessi tutelati, tra ordinamento canonico e ordinamento italiano

³⁴ Cfr. M. PISANI, *Il processo penale nelle modificazioni del Concordato tra Italia e Santa Sede*, in *Studi in memoria di Pietro Nuvolone*, vol. II, *Problemi penalistici di varia attualità. Studi di diritto fallimentare. Altri studi di diritto penale dell'economia*, Giuffrè, Milano, 1991, p. 149.

³⁵ A. LICASTRO, *Ancora in tema di segreto professionale del «giudice» ecclesiastico* (osservazioni a Cass. pen., Sez. V, sent. 12 marzo 2004, n. 22827), in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, XXI (2004), 3, p. 795.



Ma, al di là degli incisivi parallelismi pur tra disparità redazionali con correlate dissonanze disciplinari, l'affiancarsi della prescrizione concordataria al diritto processuale italiano ci pare debba precipuamente riflettersi sulla focalizzazione dell'interesse sul quale il segreto ministeriale può e deve vigilare e che deve incentivare. Anzi, questa è probabilmente la ragione prima che ne ha determinato l'iscrizione - certo non superflua e *ad pompam* - nel *corpus* delle pattuizioni tra Italia e Santa Sede.

Generalmente infatti, almeno finora - e anche qui ci esoneriamo da un più esauriente esame, rinviando alla letteratura citata nelle note -, e salvo quanto più oltre rileveremo, la *ratio* che sorregge le forme di tutela del segreto professionale incluse nel Codice di rito viene fatta riposare sul beneficio del singolo individuo, in virtù altresì di una colleganza col diritto sostanziale di cui al ricordato art. 622 C.P.: questi sarebbe 'costretto' a confidarsi per fruire di servizi professionali specializzati contrassegnati (oltre che da una certa 'tecnicità') da un rapporto schiettamente e strettamente fiduciario e insurrogabili per la realizzazione di sue libertà e di suoi diritti corredati dell'intangibile garanzia predisposta direttamente dalla Costituzione. Tuttavia tale angolatura, pur dilatata, risulta parziale, ristretta e, in definitiva, incoerente se si trapassa al piano dei contatti interordinamentali.

Qui la disposizione concordataria richiama la duplice afferenza e la duplice portata dell'operato del ministro di culto: nell'ordinamento italiano e in quello della Chiesa cattolica, i cui tratti di 'indipendenza' e 'sovranità' riconosciuti dal primo comma dell'art. 7 della Costituzione, sono confermati, tra l'altro, dalla firma di un trattato internazionale; abbiamo altrove abbondantemente setacciato e soppesato gli equilibri di tale 'coesistenza' e qui sorvoliamo³⁶. Va ora ribadito come la facoltà concessa dal suddetto art. 4 n. 4, acconciamente inquadrata in questo contesto,

*"miri a salvaguardare in primo luogo e direttamente il ministro di culto, affinché egli sia messo in condizione di rispettare quei precetti confessionali che circondano di garanzie di assoluta riservatezza il compimento di determinati atti di culto (confessione sacramentale) e di compiere liberamente atti che implicano, per loro natura, margini piuttosto ampi di autonomia e non ingerenza da parte dei poteri statali"*³⁷.

Pertanto, all'interesse di colui che si è confidato si aggiunge e si integra quello del soggetto 'esponentiale' che all'ordinamento confessionale 'pertiene' e a cui, per così dire, 'risponde'. *Non solo però*. Riteniamo infatti

³⁶ Cfr. G. BONI, *Giurisdizione matrimoniale*, cit., già dalla p. 1 ss.

³⁷ A. LICASTRO, *Facoltà di astensione*, cit., pp. 912-913.



che valga la pena in qualche modo avviare, più che un superamento, un'integrazione di tale lettura cui è giunta la riflessione dottrinale e che è ormai acquisita, al fine di porre in luce come l'oggetto della tutela possa e debba eccedere e oltrepassare anche questo aspetto, pure non secondario ma sempre individuale, per sfociare nella considerazione di un interesse che involge la Chiesa tutta, e non soltanto (anzi non tanto) nel suo aspetto gerarchico, al contrario altresì proprio della Chiesa come *populus Dei*: un interesse, cioè, di ogni fedele (e non unicamente) ma, senza alcuna antinomia, insieme condiviso da tutti gli appartenenti alla compagine ecclesiale, in quella comunionalità che disegna la fisionomia indelebile della *societas baptizatorum*.

Ci pare sia proprio su questo sfondo che debba appropriatamente incastonarsi la protezione, rigorosamente intrasgredibile nell'ordinamento canonico, del *sacramentale sigillum*; e, a un livello certamente diverso rispetto a esso *intra Ecclesiam* ma tutt'altro che irrisoriamente *intra Statum*, la protezione di altre esigenze di riservatezza afferenti ai rapporti personalissimi e irripetibili tra i membri della Chiesa e i loro pastori. Esigenze che l'ordinamento ecclesiale circonda con una serie di norme: a partire proprio dal sigillo sacramentale che è inviolabile, come recita il can. 983, § 1, pertanto non è assolutamente lecito - "nefas est" - al confessore rendere noto anche solo in parte il penitente con parole o in qualunque altro modo e per qualsiasi causa; quanto poi al contenuto del sigillo, esso ricomprende

"tutti i peccati sia del penitente che di altri conosciuti dalla confessione del penitente, sia mortali che veniali, sia occulti sia pubblici, in quanto manifestati in ordine all'assoluzione e quindi conosciuti dal confessore in forza della scienza sacramentale. Inoltre ricadono nell'ambito del sigillo le circostanze dei peccati, il nome e il peccato di eventuali complici"³⁸.

All'obbligo di osservare il segreto sono tenuti invece l'interprete, se vi fosse, e tutti gli altri ai quali in qualunque modo sia giunta notizia dei peccati della confessione (can. 983, § 2): la diversificazione anche terminologica operata dal Codice giovanneo paolino - rettificando quello del 1917 - rispetto al sigillo che tocca unicamente il confessore, peraltro, non "debilita la seriedad y rigor de la obligación de secreto, que vincula a todos receptores de materia informativa vertida en la confesión"³⁹. Le pene poi per le infrazioni sono

³⁸ V. DE PAOLIS, D. CITO, *Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro VI*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2000, p. 345.

³⁹ R. PALOMINO, *Derecho a la intimidad*, cit., p. 34.



severissime: i superlativi non sono oziosi anche perché, commenta la canonistica, non si dà mai, in questo campo, parvità di materia⁴⁰. Si infligge infatti la scomunica *latae sententiae* riservata alla Santa Sede nel caso della violazione diretta del sigillo sacramentale (la rivelazione sia del peccato sia di chi l'ha commesso), cioè la pena più grave, che non è stata mitigata in alcun modo dalla codificazione postconciliare; mentre la violazione indiretta è punita con una pena *ferendae sententiae* indeterminata e obbligatoria, proporzionalmente alla gravità del delitto (can. 1388, § 1). *Ab immemorabili*, d'altronde, si inculca con veemenza specialmente nei sacerdoti⁴¹ l'assoluta non violabilità del sigillo né per il bene personale ma neppure per il bene comune. L'interprete, infine, e le altre persone di cui al can. 983, § 2, che infrangono il segreto sono puniti con una giusta pena, non esclusa la scomunica (can. 1388, § 2).

I canonisti (e anche i teologi) si sono poi profusi nell'esplicazione per lumeggiare minutamente questa normativa non certo ridondante ma corposa e soprattutto gravida di storia, e ad essi rinviamo, bastandoci alcune annotazioni ora pertinenti. Così, si è sottolineato come l'obbligo di tacere sia al contempo determinato *ex motivo iustitiae* ed *ex motivo religionis*:

“Il primo configura il sigillo nell'ottica del segreto commesso, quasi un contratto sebbene implicito tra penitente e confessore. Un'ottica contrattualistica dove è prevalente il diritto del penitente che affiderebbe per contratto il sigillo al confessore. /Ma insieme a questo aspetto, ne è sempre stato considerato un altro, evidenziato come la caratteristica propria della inviolabilità del sigillo che procede «ex religione», trattandosi, nella celebrazione del sacramento della penitenza, di un atto di culto. Sia sufficiente uno dei tanti passaggi dove San Tommaso individua il principio secondo cui il confessore tiene il posto di Dio per cui «illud autem quod sub confessione scitur,

⁴⁰ Cfr. **B.F. PIGHIN**, *Diritto penale canonico*, nuova ed. riveduta e ampliata, Marcianum Press, Venezia, 2014, p. 399.

⁴¹ Emblematico quanto si scriveva in un manuale destinato prevalentemente ai sacerdoti del XVI secolo: «Se la salvezza o la liberazione del mondo intero dovesse dipendere dalla rivelazione di un solo peccato, non lo si deve rivelare, anche se il mondo dovesse perire o essere distrutto; e persino nel caso in cui ciò dovesse servire per la liberazione di tutte le anime che sono nell'inferno dall'inizio del mondo, non lo si deve rivelare; inoltre [...] se il confessore sapesse che tutti gli altri sacramenti per un certo tempo andassero smarriti, a motivo del "segreto", egli è tenuto a celare il peccato e a conservare inviolato il sacramento della penitenza» (**M.A. VIVALDO**, *Candelabrum Aureum*, Tommaso Bozzola, Brescia, 1593, p. 163). Cfr. recentemente la sintesi di **D. TARANTINO**, *Nota intorno al sigillo sacramentale. Legislazione e dottrina dal Concilio Lateranense IV alla codificazione del diritto canonico*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 32 del 2016, pp. 1-17.



est quasi nescitum, cum non sciat ut homo, sed ut Deus». A tale affermazione dell'Aquinate si è rifatta la dottrina nel corso dei secoli. Così, anche qualora cessi ogni obbligo *secretum servandi* dovuto, per giustizia, allo stesso penitente, rimane sempre, ed è ben più che sufficiente, la motivazione che *longe praevalet*, che è il *bonum sacramenti*, e cioè il rispetto dovuto al sacramento, all'atto di culto divino che è la celebrazione del sacramento della penitenza⁴².

Inoltre, e non secondariamente,

“la violazione del segreto (o anche la sola possibilità che ciò possa essere ammesso) renderebbe odioso il sacramento della penitenza agli occhi dei fedeli. In particolare, considerato che la confessione individuale e segreta costituisce l'unico modo con cui il fedele è riconciliato con Dio e con la Chiesa (cf can. 960), è necessario garantire in modo assoluto al fedele questa possibilità, rimuovendo ogni ostacolo (quale sarebbe, per esempio, ammettere clausole o possibilità, sia pure estreme, di infrazione di questo segreto) nel suo cammino verso la salvezza eterna. Diversamente sarebbe compromessa la *salus animarum*”⁴³.

Proprio per questa duplicità non scindibile e assai ricca di implicanze che trascende l'interesse puramente personale attraendolo nel rilievo del *bonum publicum vel commune*, la dottrina, pressoché unanimemente, sia pur dopo qualche *querelle* ora quasi del tutto sopita, reputa che non si diano *exceptiones seu derogationes*, e in particolare che neppure il penitente⁴⁴ possa sciogliere il confessore:

“Il sigillo sacramentale non tutela solamente il penitente interessato, così che, in base al brocardo «*scienti et consentienti non fit iniuria*», quest'ultimo potrebbe liberare il confessore dal vincolo di segreto originato dalla confessione sacramentale. Il sigillo sacramentale è

⁴² G. INCITTI, *Il Confessore e il Sacramento della Riconciliazione. Doveri e diritti dei penitenti*, relazione al XXX Corso sul foro interno, 25-29 marzo 2019, Roma - Palazzo della Cancelleria, consultabile sul sito ufficiale della Penitenzieria Apostolica, p. 20.

⁴³ E. MIRAGOLI, *Il sigillo sacramentale*, in *Il sacramento della penitenza. Il ministero del confessore: indicazioni canoniche e pastorali*, Presentazione di S.E. mons. Carlo Redaelli, 2^a ed. aggiornata e ampliata, a cura di E. MIRAGOLI, Ancora, Milano, 2015, pp. 156-157.

⁴⁴ Per la tesi contraria cfr., per tutti, E. JOMBART, *Confesseur*, in *Dictionnaire de droit canonique*, vol. IV, Librairie Letouzey et Ané, Paris, 1949, c. 41 (con indicazione di ulteriore letteratura), e F.M. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis, De sacramentis iuxta Codicem Iuris Canonici*, II-1, *De poenitentia*, Officina Libraria Marietti, Taurinorum Augustae, 1926, n. 924, p. 771, il quale, inizialmente favorevole, assunse poi, nelle edizioni successive del suo volume, posizioni assai più restrittive: e infatti tale posizione è stata in seguito ampiamente criticata e quindi pressoché abbandonata.



deputato a tutelare (anche) il sacramento stesso e pertanto lo scioglimento del confessore dal sigillo non è nella disponibilità del penitente⁴⁵.

E la Penitenzieria Apostolica ha, di recente, autorevolmente accreditato la tesi dell'assoluta non disponibilità del sigillo⁴⁶.

Il segreto non astringe solo quanti siano venuti a conoscenza di peccati accusati in confessione, ma pure il confessore per quegli elementi che non sono propriamente oggetto di quest'ultima ma siano stati appresi nell'occasione: infatti "Omnino confessario prohibetur scientiae ex confessione acquisitae usus cum paenitentis gravamine, etiam quovis revelationis periculo excluso", secondo quanto dispone il can. 984, § 1. E neanche, come all'unisono oggi si conviene, si potrà "far ricorso alle conoscenze acquisite dalla confessione sacramentale, quand'anche altre ragioni, come il bene del penitente, del confessore stesso o della comunità potrebbero indurre ad agire diversamente"⁴⁷, e pure laddove "non ci sia pericolo di rivelazione o aggravio del penitente, non è mai lecito servirsi delle conoscenze acquisite in occasione della confessione se ciò può suscitare scandalo o offesa dei fedeli o far nascere il sospetto che sia stato violato il sigillo sacramentale"⁴⁸. Insomma, tale uso, fatto sempre salvo il sigillo, sarà lecito in quei davvero risicatissimi casi nei quali non sussista sicuramente alcun pericolo di rivelazione e *gravamen* del penitente, invero di tutti i possibili e potenziali penitenti; e non ne derivi virtualmente alcuno scandalo nei fedeli. Alla protezione 'oggettiva' del sacramento si appaia pertanto, nell'ordinamento canonico, la protezione 'soggettiva' non solo del penitente, ma *di ogni penitente, rectius* di ogni appartenente alla Chiesa non essendo nessuno affrancato dal peccato. Significativo quanto si osserva in relazione all'appena ricordato can. 984:

⁴⁵ G.P. MONTINI, *La tutela penale del sacramento della penitenza. I delitti nella celebrazione del sacramento (cann. 1378; 1387; 1388)*, in *Le sanzioni nella Chiesa*, a cura del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Edizioni Glossa S.r.l., Milano, 1997, pp. 226-227.

⁴⁶ Cfr. *Nota della Penitenzieria Apostolica sull'importanza del foro interno e l'inviolabilità del sigillo sacramentale*, 29 giugno 2019, in *L'osservatore romano*, 1-2 luglio 2019, punto 1, p. 7. La *Nota*, firmata dal penitenziere maggiore, il cardinale Mauro Piacenza, e dal reggente, monsignor Krzysztof Nykiel, è stata approvata da Papa Francesco in data 21 giugno 2019, che ne ha ordinato la pubblicazione.

⁴⁷ M. RIVELLA, *Il confessore educatore e l'uso delle conoscenze acquisite dalla confessione*, in *Il sacramento della penitenza. Il ministero del confessore: indicazioni canoniche e pastorali*, cit., p. 171.

⁴⁸ M. RIVELLA, *Il confessore educatore*, cit., pp. 170-172.



“- si badi - quando gli autori interpretano la clausola *cum paenitentis gravamine* affermano che si deve tener conto non solo del danno che si farebbe a quel determinato penitente che si è confidato con il confessore, ma di ogni altro eventuale penitente che, ormai non più così sicuro della riservatezza prevista dalla confessione, sarebbe scoraggiato dal confessarsi a sua volta o al quale risulterebbe più gravoso”⁴⁹.

Ancora, come già emerso, per lo *ius canonicum* il sacerdote è *incapace* a rendere testimonianza su tutto ciò che gli è stato rivelato nella confessione sacramentale, anche se il penitente ne richieda la rivelazione (can. 1550, § 2 n. 2), mentre i chierici *sono liberati* dal dovere di rispondere per quanto fu loro manifestato *ratione sacri ministerii* (can. 1548, § 2, n. 1)⁵⁰. Le due situazioni, incapacità ed esenzione (la cui fruizione è rimessa alla discrezione del sacerdote), come risalta evidente dalla formulazione letterale del testo codiciale, sono giuridicamente assai differenti, la seconda potendo qualificarsi più latamente come - ed essere attratta nel ‘concetto civilistico’ di - ‘segreto ministeriale’: il quale, sebbene non nello stesso grado del sigillo, trova pieno riconoscimento nello *ius canonicum*. Infatti, al sacerdote il fedele non si indirizza solo per il perdono dei peccati: nonostante l’indubbio rilievo ricoperto dall’assoluzione sacramentale, il *sacrum ministerium*, menzionato appunto nel can. 1548, § 2 n. 1, presenta uno spettro ben più articolato, coincidendo peraltro i destinatari che sono quei *christifideles* al cui bene sempre occorre avere riguardo. Così, come è stato di recente molto opportunamente esplicitato dalla Penitenzieria Apostolica, di grande importanza è anche il «cosiddetto “foro interno extra-sacramentale”, sempre occulto, ma esterno al sacramento della Penitenza», appartenente anch’esso “All’ambito giuridico-morale del foro interno”⁵¹ per quanto nell’assai lata nozione⁵² che ne fornisce lo stesso dicastero:

⁴⁹ P. FERRARI DA PASSANO, *Il segreto confessionale*, in *La civiltà cattolica*, CXLIV (1993), IV, p. 362.

⁵⁰ Cfr. le considerazioni di D. SALVATORI, *Il dovere di rispondere al giudice e il dovere del segreto come causa esimente: la ratio dei cann. 1531 § 2 e 1548 § 2 nel rapporto deontologico tra giudice e interrogato*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XVI (2013), pp. 55-76.

⁵¹ Punto 2 della *Nota della Penitenzieria Apostolica sull’importanza del foro*, cit., p. 7.

⁵² Cfr., per tutti, con riferimento al tema specifico R. CORONELLI, *Il significato ecclesiale del segreto*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XXVI (2013), p. 16 ss. Si vedano anche J.I. ARRIETA, *Il foro interno: natura e regime giuridico*, in «*Iustitia et iudicium*». *Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*, a cura di J. KOWAL, J. LLOBELL, vol. III, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2010, pp. 1249-1250; P. ERDÖ, *Foro interno e foro esterno nel diritto canonico. Questioni fondamentali*, in *Periodica*, XCV (2006), pp. 3-35; C.-M. FABRIS, *Il foro interno nell’ordinamento giuridico ecclesiale*, in *Prawo*



“Anche in esso la Chiesa esercita la propria missione e potestà salvifica: non rimettendo i peccati, bensì concedendo grazie, rompendo vincoli giuridici (come ad esempio le censure) e occupandosi di tutto ciò che riguarda la santificazione delle anime e, perciò, la sfera propria, intima e personale di ciascun fedele. /Al foro interno extra-sacramentale appartiene in modo particolare la direzione spirituale, nella quale il singolo fedele affida il proprio cammino di conversione e di santificazione a un determinato sacerdote, consacrato/a o laico/a. [...] /Nella direzione spirituale, il fedele apre liberamente il segreto della propria coscienza al direttore/accompagnatore spirituale, per essere orientato e sostenuto nell’ascolto e nel compimento della volontà di Dio. /Anche questo particolare ambito, perciò, domanda una certa qual segretezza *ad extra*, connaturata al contenuto dei colloqui spirituali e derivante dal diritto di ogni persona al rispetto della propria intimità (cf. can. 220 CIC). Per quanto in modo soltanto «analogo» a ciò che accade nel sacramento della confessione, il direttore spirituale viene messo a parte della coscienza del singolo fedele in forza del suo «speciale» rapporto con Cristo, che gli deriva dalla santità di vita e - se chierico - dallo stesso Ordine sacro ricevuto”⁵³.

Con il codicillo non affatto frustraneo che ci sentiamo di aggiungere - ma ne risulta conscio lo stesso Tribunale - secondo il quale la circonlocuzione ‘direzione spirituale’ appare oggi un poco *démodé* e obsoleta, instillando quasi diffidenza: tanto che è stata rimpiazzata, specialmente nel magistero di Papa Francesco, dall’espressione, con contenuto pressoché uguale, di ‘accompagnamento spirituale’⁵⁴. Perciò, pure queste estrinsecazioni tipiche del ministero, e con similari e non accessorie afferenze ecclesiali, pretendono, sia pur non con il rigore da cui è circondato il sigillo della confessione, di essere rivestite del diaframma protettivo della riservatezza - si parla ‘tecnicamente’ di ‘segreto naturale’ ovvero di ‘segreto commesso’, appressandosi, con i dovuti *distinguo*, al segreto professionale -: riservatezza che sola può rendere appetibile e fruttuoso per i fedeli il ricorso a esse. Peraltro, a parte la citata norma che esonera il chierico dal deporre su quanto gli è stato manifestato *ratione sacri ministerii*, non parrebbero esserci canoni specifici sull’obbligo del segreto, rimettendosi alla coscienza del

Kanoniczne, LVIII (2015), pp. 29-64; **ID.**, *Sulla nozione di foro interno nel diritto della Chiesa*, in *Archivio giuridico*, CCXXXVI (2016), pp. 187-217, ove ulteriori riferimenti dottrinali.

⁵³ Punto 2 della *Nota della Penitenzieria Apostolica sull’importanza del foro interno*, cit., pp. 7-8.

⁵⁴ Cfr. **K. NYKIEL**, *Sintesi della Nota sull’importanza del foro interno e l’inviolabilità del sigillo sacramentale*, consultabile *online* sulla pagina *web* della Penitenzieria Apostolica.



sacerdote medesimo che gli indicherà il comportamento da tenere. E ciò è sufficiente, se si ha ben presente poi quel dovere di mai *illegitime laedere* la buona fama e segnatamente di non *violare* l'intimità delle persone di cui al can. 220 evocato dalla stessa Penitenzieria: diritto umano e insieme cristiano di basilare importanza in cui l'interesse individuale e il bene comune sono tra loro peculiarmente congiunti.

L'intervento chiarificatore del dicastero è stato, anche al proposito, provvidenziale in questi tempi che vedono lo sgretolamento di nozioni, e delle collegate esigenze di protezione, un tempo da tutti comprese e assecondate con docilità, anzitutto all'interno del *coetus fidelium*. Essi, come affiorato da questo condensato ma essenziale *excursus* sullo *ius canonicum*, sono il referente ultimo di ogni prescrizione giuridica: anche se mai individualisticamente e atomisticamente concepiti, bensì unitariamente inseriti nel *populus Dei* vocato alla salvezza. Certo non tutto ciò che ha appreso va taciuto dal sacerdote: ma dal solo interesse dei fedeli (non di quel solo che a lui si è rivolto) la coscienza di quest'ultimo - restando intatto il sigillo sacramentale di cui egli non dispone - deve farsi guidare nel discernimento, invero non semplice, di cosa non può divulgare in forza appunto del segreto naturale e del segreto commesso, e cosa invece può, ha cioè *il diritto*, anche di fronte agli ordinamenti secolari, semmai *il dovere morale*⁵⁵, non però *l'obbligo giuridico* di comunicare⁵⁶.

Riposizionandoci ora di nuovo sul crinale dell'intreccio normativo in Italia, la tutela del segreto dunque nasce contestualmente all'interesse 'privato' di chi si confida, e a questo il diritto secolare potrebbe ipoteticamente accontentarsi di fornire usbergo giuridico, a guisa di una certa interpretazione dello stesso art. 200 C.P.P.: ma poi, senza soluzione di continuità, essa si trasmette a quello del ministro di culto. Tuttavia, nell'"emisfero" canonistico, assunto compiutamente nel disposto concordatario e quindi divenuto rilevante pure per l'ordinamento italiano, tale tutela finisce per accorparli e ricomprenderli entrambi, inglobando l'interesse di ogni *christifidelis* che potesse versare nelle medesime contingenze, un interesse cioè indivisibile e coeso, indissolubilmente innervato nel *bonum commune Ecclesiae* in virtù primariamente (ma non solo,

⁵⁵ Cfr. quanto osserva J.A. FUENTES, *Sobre la importancia del fuero interno y la inviolabilidad del sigilo sacramental. Acerca de la Nota de la Penitenciaría Apostólica de 29-VI-2019*, in *Ius canonicum*, LIX (2019), pp. 905-906.

⁵⁶ Cfr. le spiegazioni contenute nel comunicato, divulgato il 18 dicembre 2018 e intitolato *Segreto professionale e segreto della confessione*, della **CONFERENZA EPISCOPALE DEL BELGIO**, *Violenze e segreto della confessione*, in *Il Regno. Documenti*, LXIV (2019), specialmente p. 230 ss.



come visto) dell'intrinseca sua natura di *communio sacramentorum*. Solamente con riguardo a questo aggregarsi e compenetrarsi di più oggetti di tutela si può parlare cumulativamente di interesse 'istituzionale' di cui si è fatta latrice la Chiesa cattolica nelle negoziazioni per addivenire alla norma bilaterale. Ma occorre intendersi bene: è istituzionale non nel senso che appartiene all'istituzione in quanto tale, a scudo di franchigie e privative a profitto di chissà quale apparato di potere. Perché al fondo ci sono, per converso, esigenze inalienabili della persona *civis* ma al contempo, e insopprimibilmente, *fidelis* che l'ordinamento canonico custodisce ma di cui anche l'ordinamento dello Stato non può non farsi carico: c'è, perciò, l'implementazione della libertà religiosa dell'intero popolo di Dio, sacerdoti compresi, la quale non può essere pesantemente calpestata e compressa, come già Francesco Carnelutti, oltre cinquant'anni or sono, con grande acume, prefigurava⁵⁷. Perciò l'inadempienza o l'applicazione a senso unico di questa congerie di precetti imposta dal diritto dello Stato a presidio della riservatezza di certi rapporti personali, oltre a vessare colui che si è confidato e ad esacerbare il conflitto di lealtà gravante sul ministro del culto, turberebbero e destabilizzerebbero l'intero corretto rapporto fra i due 'ordini', riflettendosi negativamente su tutti i *cives-fideles*: i quali sono cerniera tra essi e ragione ultima del loro fecondo interrelazionarsi.

Tra l'altro, la prospettiva approcciata tende a incontrarsi con letture avanzate dello stesso 'diritto comune' italiano, ove rinveniamo singolari omogeneità e assonanze, sia pur da apprendere *cum grano salis*, con quanto appena verificato partendo dal piano canonistico per pervenire a quello concordatario. Così si assevera come la conservazione del segreto non sia posta solo a beneficio del confidente ovvero del professionista per sgravarlo delle responsabilità penali in cui potrebbe incorrere *ex art. 622 C.P.*:

"la *ratio* dell'art. 200 c.p.p. non può essere ridotta all'esigenza di tutelare il professionista dal rischio di un'incriminazione, o il confidente da una rivelazione che gli arrecherebbe nocimento, ma, come chiarito anche dalla Corte costituzionale⁵⁸, risiede nell'esigenza, di natura pubblicistica, di garantire il libero esercizio di attività professionali volte alla salvaguardia di diritti costituzionalmente protetti, ed il cui rilievo, quindi, giustifica, comunque, nell'ottica del bilanciamento di valori costituzionalmente rilevanti, il sacrificio

⁵⁷ Cfr. F. CARNELUTTI, *Principi del processo penale*, Morano Editore, Napoli, 1960, p. 199.

⁵⁸ Cfr. Corte costituzionale, (25 marzo) 8 aprile 1997, n. 87 (giudice relatore Cesare Mirabelli), in *Giurisprudenza costituzionale*, XLII (1997), pp. 883-889.



dell'interesse dell'ordinamento ad accertare i fatti-reato e le relative responsabilità, al quale è funzionale l'obbligo testimoniale"⁵⁹.

D'altronde, in una recente monografia (a quanto ci risulta, la più recente) sui segreti professionali in genere, non già di un ecclesiasticista ma di un processualpenalista, la tesi pervicacemente sposata sul tema si discosta dall'impostazione forse più diffusa nell'ultimo scorcio del Secondo Millennio: 'riesumando' invece enunciazioni giurisprudenziali⁶⁰ e opinioni già in passato sostenute⁶¹, le rinnova con considerazioni condivisibili, evinte specie dall'intensa evoluzione sociale nel frattempo intervenuta e che ha condotto a una "rivalutazione del bilanciamento di quei valori che sono ritenuti meritevoli di essere contrapposti alla esigenza dell'accertamento penale"⁶². Secondo questa tesi, lo sbarramento ai poteri istruttori dell'autorità giudiziaria e all'intrusione degli inquirenti per preservare appunto il segreto professionale su tutto 'quanto conosciuto' è imperniato su esigenze di salvaguardia che, pur contemplandone gli interessi, finiscono per prescindere, per così dire *ad postremum*, dalle parti direttamente coinvolte. Si scollano anzitutto le due previsioni, quella del Codice Penale - tutelante *essenzialmente* un interesse *privato* - e quella del Codice di rito - tutelante *essenzialmente* un interesse *pubblico* -, separando ed epurando quest'ultima da ogni 'contaminazione sostanzialistica': poiché trarre dal diritto sostanziale ragioni, superficie e modalità della copertura del segreto comporterebbe un annullamento della *vis* garantista dell'art. 200 sia associandola necessariamente al detrimento del confidente, sia soprattutto legittimando il giudice a sindacati sull'opportunità dello *ius opponendi* e quindi sul mantenimento del segreto medesimo, risoluzione da riservarsi invece al discernimento del depositario. E si individuano poi tali esigenze superindividuali, 'pubbliche' e 'sociali', tutte gravitanti nell'orbita della Costituzione, che possono così riepilogarsi:

"In primo luogo, quella di garantire il perseguimento di determinati interessi ritenuti meritevoli di una considerazione mercé la quale si giustifica la compressione della tutela predisposta per

⁵⁹ B. LAVARINI, in M. DEGANELLO, B. LAVARINI, *Il segreto del ministro di culto come limite alla testimonianza penale*, cit., p. 1347, che riporta la dottrina orientata verso questa posizione.

⁶⁰ Interessantissima proprio in questo senso la sentenza della Cassazione penale, sez. I, 17 dicembre 1953, in *Giustizia penale*, X (1954), II, pp. 259-260.

⁶¹ Cfr., per tutti, V. PERCHINUNNO, *Limiti soggettivi della testimonianza nel processo penale*, Giuffrè, Milano, 1972.

⁶² A. DIDDI, *Testimonianza e segreti professionali*, cit., pp. 9-10.



l'amministrazione della giustizia penale. In secondo luogo, quella di proteggere la discrezione e la riservatezza di quei rapporti fondati sull'*intuitus personae* ed ai quali si è talvolta costretti a ricorrere per poter soddisfare altri bisogni. In ultimo, anche nella esigenza di tutelare l'autonomia ordinamentale che viene riconosciuta a certi organismi per la regolamentazione di determinate attività⁶³.

Per questo il segreto professionale si prospetta quale

"figura eminentemente di relazione intersoggettiva qualificata: il contenuto e l'estensione della stessa possono essere delineati solo avendo riguardo al tipo di rapporto che ha generato la conoscenza ed a prescindere da qualunque particolare richiesta, espressa o tacita, da parte del confidente di sottrarre alla curiosità di terzi talune informazioni riferite al soggetto qualificato. [...] la nozione de qua prescinde dalla circostanza che la notizia di cui si acquisisce conoscenza sia oggettivamente segreta essendo richiesto esclusivamente che chi la conosce rivesta un particolare status. [...] Ancora, poiché il presupposto di operatività del limite dell'obbligo della testimonianza è normativamente individuato nella circostanza che il soggetto qualificato abbia appreso la notizia «per ragioni del proprio ministero, ufficio o professione», è fatale come, una volta che sia accertato che l'origine della conoscenza sia stata determinata da tali rapporti, la caducazione o meno del segreto possa dipendere da valutazioni discrezionali affidate al professionista destinatario della norma"⁶⁴.

solo a quest'ultimo, quindi, come già anche sopra si è rilevato, a nulla rilevando, tra l'altro, il consenso del titolare del segreto ovvero - anche questo è stato in precedenza appuntato - la notorietà della notizia o di quanto comunque è stato comunicato.

Non può sfuggire una certa singolare corrispondenza con quelle esigenze - diversamente radicate, come ovvio - di cui anche il diritto canonico, per vie del tutto autonome, si fa portatore per quanto concerne il segreto della confessione e la riservatezza del foro interno extrasacramentale largamente inteso. Insomma, i due ordinamenti, pur muovendo da presupposti non coincidenti, paiono immettersi, se non sullo stesso, su un binario procedente nella medesima direzione. E significativamente - per quanto in seguito si argomenterà - *ex parte Status* le considerazioni appena ricapitolate vedono unitariamente assemblati e

⁶³ A. DIDDI, *Testimonianza e segreti professionali*, cit., pp. 26-27, che cita ulteriore dottrina a conferma.

⁶⁴ A. DIDDI, *Testimonianza e segreti professionali*, cit., pp. 110-111.



consorziate il segreto ministeriale, complessivamente riguardato, e quelli collegati alle altre professioni, fortificandone le garanzie giuridiche in chiave appunto organica e compatta per non svilire e inchinare l'interesse 'pubblicistico' e insieme 'personalistico' alla credibilità e affidabilità della funzione volta a volta esercitata, soffocando i principi costituzionali che ne sono il motore.

Ciò depone a conforto del fatto che non si tratta di pretendere in Italia la concessione di un regime abnorme o monopolistico di favore al solo segreto religioso, intento al quale al fondo possono finire per essere fatte orbitare - magari anche forzatamente ma non meno efficacemente - tutte le ricostruzioni che ritagliano una posizione 'atipica' del ministro di culto cattolico: un regime privilegiario che sarebbe alquanto difficilmente giustificabile, oggi *a fortiori*, e nonostante le pattuizioni concordatarie, le quali, si sa (e lo vedremo anche a breve), non rappresentano più un argine o un deterrente per certi magistrati. Invece si immette il segreto religioso, pur senza alterarne o adulterarne in alcun modo la specificità a garanzia della libertà di fede, entro coordinate di protezione generali, che si dimostrano quelle a più coriacea resistenza nelle relazioni interordinamentali. Siamo cioè dell'avviso che ricondurre il più possibile la posizione del ministro di culto entro la circonferenza del diritto comune sia assai più efficace, soprattutto nella prospettiva della tenuta futura, che affidarsi completamente alla normativa speciale contenuta nelle fonti pattizie: malgrado, si badi, la loro - teoricamente - indiscutibile valenza.

5 - Un problematico arresto della Corte di Cassazione

Se questo è, pertanto, lo *status quaestionis* in Italia, a rendere burrascose le acque tutto sommato chete della dottrina e della giurisprudenza nazionali ha provveduto la Corte di Cassazione. Essa, in un recente pronunciamento, sovverte infatti le acquisizioni sinora maturate con un'interpretazione che, se confermata, temiamo scandirà il definitivo tramonto della tutela della riservatezza dei colloqui con ministri di culto cattolici, con ripercussioni - se non si voglia riservare un *privilegium odiosum* solo alla Chiesa - sulla parallela disciplina involvente le altre confessioni religiose: perché giocoforza non si può circoscrivere l'accezione restrittiva di una norma giuridica a una sola delle confessioni religiose, infirmando quella eguale libertà solennemente consacrata nella Carta costituzionale al primo comma dell'art. 8.

Il caso riguardava una giovane che aveva subito reiterate violenze sessuali di gruppo a partire dall'età di tredici anni: ella, prima di sporgere



denuncia alle forze dell'ordine, si era rivolta a un sacerdote per chiedergli aiuto ed era stata da lui affidata a una religiosa affinché le porgesse conforto e sussidio. Entrambi, nel corso del processo, si erano in qualche modo avvalsi della facoltà di non rispondere⁶⁵, eludendo o replicando evasivamente e non sinceramente - "edulcorate e reticenti"⁶⁶ erano state ritenute le deposizioni - alle domande dei magistrati. La Cassazione, confermando la condanna dei due per il reato di falsa testimonianza (art. 372 C.P.) decisa dal Tribunale di Palmi e confermata dalla Corte di Appello di Reggio Calabria⁶⁷, suffraga la ricostruzione secondo la quale la fattispecie non rientra nelle situazioni tutelate dalle norme sul segreto ministeriale, non trattandosi "di confidenze e comportamenti che avessero significato nell'ambito della fede religiosa"⁶⁸. Dopo avere ribadito come indiscutibilmente il diritto al segreto non possa essere limitato alla sola amministrazione del sacramento della confessione, ciò che sarebbe discriminatorio visto che tangerebbe pressoché esclusivamente la religione cattolica, e quindi sembrando avviarsi verso i lidi consueti, il giudice di legittimità vira poi bruscamente verso una 'lettura' assolutamente innovativa e 'rivoluzionaria', di rottura rispetto a precedenti decisioni, soprattutto laddove asserisce:

«Ciò, ovviamente, non significa che il segreto possa investire qualsiasi conoscenza dell'ecclesiastico bensì riguarda solo quella acquisita nell'ambito di attività connesse all'esercizio del ministero religioso. Correttamente, quindi, la Corte di Appello ha ritenuto che si tratti tutelare comportamenti od atti conosciuti dall'ecclesiastico con riferimento all'esercizio di "fede religiosa" e non anche, fra l'altro, nell'ambito di attività "sociale", anch'essa tipicamente svolta dagli ecclesiastici. Ad esempio, l'attività di assistenza a soggetti deboli, pur rientrando nella generica "missione" dell'ecclesiastico (tanto da esistere

⁶⁵ Quanto alla posizione della religiosa ci sembrano condivisibili le argomentate considerazioni di **A. LICASTRO**, *Facoltà di astensione*, cit., p. 914, cui rinviamo.

⁶⁶ Corte di Appello di Reggio Calabria, sez. penale, 8 marzo 2016 (depositata il 21 marzo 2016), in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, XXXIII (2016), 3, p. 922.

⁶⁷ Cfr. Tribunale di Palmi, sez. Gip-Gup, 10 dicembre 2012 (depositata il 7 giugno 2013), n. 242, inedita; Corte di Appello di Reggio Calabria, sez. penale, 8 marzo 2016 (depositata il 21 marzo 2016), n. 250, cit., p. 921 ss.

⁶⁸ Corte di Cassazione, sez. IV penale, 15 dicembre 2016 - 14 febbraio 2017, n. 6912, in *Il diritto ecclesiastico*, CXXVIII (2017), p. 374. Tralasciamo in questa sede di occuparci di altre questioni affrontate dalla sentenza, come quella relativa all'essere o non essere stati i testimoni avvisati della facoltà di avvalersi dell'esercizio del diritto al segreto. Sui vari profili procedurali della tematica esaminata in queste pagine rinviamo, per tutti, alla più recente trattazione di **A. DIDI**, *Testimonianza e segreti professionali*, cit., p. 172 ss.



specifici enti a ciò deputati nell'ambito della religione di appartenenza dei ricorrenti) non rientra certamente nell'esercizio diretto di "fede religiosa"»⁶⁹.

Mentre alla maggioranza di quanti riportavano la notizia sul *web* ma anche ai curatori degli aggiornamenti di rinomati commentari al Codice di rito⁷⁰ (sui quali si formano e che guidano gli operatori del diritto), tale drastica inversione di rotta è stranamente sfuggita - tranne a qualcuno che ha bollato almeno come "un po' sibillina" la biforcazione operata dalla Suprema Corte tra funzione sociale e funzione religiosa⁷¹ -, repertoriando la massima senza segnalarne la carica dirompente, alcuni commenti di dottrina ecclesiasticistica più sagace avevano, prudentemente, 'subodorato' un *revirement* non lieve quanto all'estensione oggettiva del segreto opponibile già alle avvisaglie delle prime decisioni di merito⁷². Eppure, questa pronuncia non solo traligna, scostandosi rispetto al sentiero che la Cassazione, nei suoi pur non numerosi interventi⁷³, ha sinora segnato, ma è gravemente insoddisfacente, e sotto molteplici profili: finendo per inficiare alle fondamenta il nocciolo duro della disciplina normativa del segreto ministeriale in Italia.

Dal punto di vista formale - non formalistico, si badi bene - va anzitutto ricordata la natura giuridica e il rango normativo dell'art. 4, n. 4,

⁶⁹ Corte di Cassazione, sez. IV penale, 15 dicembre 2016 - 14 febbraio 2017, n. 6912, cit., p. 376.

⁷⁰ Riferiscono della sentenza senza commenti, ad esempio, **M. PANZAVOLTA**, *Sub art. 200*, in *Commentario breve al Codice di Procedura Penale. Complemento giurisprudenziale*, 10^a ed., coordinamento di L. Giuliani, Wolters Kluwer Italia S.r.l., Milano, 2017, p. 793; **A. BALSAMO**, *Sub art. 200*, in *Le fonti del diritto italiano. I testi fondamentali commentati con la dottrina e annotati con la giurisprudenza, Codice di Procedura Penale*, t. I (Artt. 1-378), a cura di G. CANZIO, R. BRICCHETTI, Giuffrè, Milano, 2017, p. 1463.

⁷¹ Così **M. GALASSO**, *In primo piano - Falsa testimonianza. Non ogni confidenza ricevuta da religiosi è tutelata dal segreto ministeriale*, pubblicato online il 21 febbraio 2017 in *Leggi d'Italia Legale*. Cfr. il commento di **P. DELL'ANNO**, *La rilevanza del segreto ministeriale ed i limiti della sua opponibilità (nota a cass. pen., sez. pen. IV, 14 febbraio 2017, n. 6912)*, in *Diritto e religioni*, XII (2017), 1, p. 686 ss.

⁷² Cfr. **A. LICASTRO**, *Facoltà di astensione*, cit., p. 902 ss.

⁷³ Importante e molto nota la sentenza della Corte di Cassazione penale, sez. V, 9 luglio 2001, n. 815, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, XVIII (2001), 3, p. 1029 ss. Sulla vicenda cfr., per tutti, **A. LICASTRO**, *Ministri di culto: l'esperienza giurisprudenziale degli ultimi due lustri all'inizio del nuovo millennio*, *ivi*, p. 979 ss.; **S. BORDONALI**, *Somministrazione di sacramenti ed eventuale responsabilità penale del sacerdote*, in *Il diritto ecclesiastico*, CX (1999), I, p. 865 ss.; **ID.**, *Memoria difensiva (profili ecclesiasticistici) nella causa penale per favoreggiamento personale aggravato contro un sacerdote*, *ivi*, CXII (2001), II, p. 244 ss.



della legge n. 121 del 1985, esecutiva di un trattato internazionale: riprova eloquente se ne ha nell'art. 14 della medesima, secondo il cui tenore "Se in avvenire sorgessero difficoltà di interpretazione o di applicazione delle disposizioni precedenti, la Santa Sede e la Repubblica italiana affideranno la ricerca di un'amichevole soluzione a una Commissione paritetica da loro nominata". La Cassazione, per contro, ignorando la matrice concordataria della norma che, simultaneamente all'art. 200 del Codice di Procedura Penale, è da applicarsi alla fattispecie e il regime della medesima, non solo tralascia di ricorrere a un esperto, ecclesiasticista o canonista, che potesse illuminarla (come anche si è talora suggerito da parte di processualpenalisti⁷⁴), ma si arroga la capacità di dettare un'interpretazione del tutto unilaterale: in violazione dell'impegno assunto con la Chiesa cattolica e dell'art. 7, secondo comma, della Carta fondamentale del 1948, e dunque del principio della bilateralità "costituzionalmente garantito, sia con riferimento alla fase della produzione normativa sia a quella dell'interpretazione volta a individuare l'esatta portata della norma bilateralmente convenuta"⁷⁵.

Così il supremo giudice di legittimità aderisce alla ricostruzione di quelli di merito secondo cui

"poiché [...] si trattava di fatti che dovevano essere riferiti a tutela della Z vittima di reato e dunque nel suo interesse, non sarebbe stato comunque opponibile il segreto professionale *ex art. 200 c.p.p.* atteso che la Z aveva su quei fatti già reso dichiarazioni pubbliche nel corso del processo"⁷⁶.

Tale interpretazione misconosce come - l'abbiamo in precedenza rilevato - accanto all'interesse da imputarsi eventualmente all'affidante il segreto e che potrebbe essersi esaurito per la denuncia o la stessa propalazione dei fatti *de quibus*, permangano e sopravvivano quegli interessi, principalmente trasfusi nella norma dell'Accordo di Villa Madama ma, come notato, niente affatto alieni alla norma del Codice di rito, avvinti alla libertà dei ministri di culto (come agli avvocati o ai medici, ecc.) - e (qui anche) all'autonomia della Chiesa -, cui è rimesso il potere insindacabile di valutare la convenienza di violare il segreto di fronte alla magistratura statuale o, invece, inflessibilmente, di tacere: anche in concomitanza della dispensa o

⁷⁴ Cfr. **B. LAVARINI**, in **M. DEGANELLO, B. LAVARINI**, *Il segreto del ministro di culto come limite alla testimonianza penale*, cit., p. 1352.

⁷⁵ **G. CASUSCELLI**, *Il caso del «calciatore pentito»*, cit., p. 1024.

⁷⁶ Corte di Appello di Reggio Calabria, sez. penale, 8 marzo 2016 (depositata il 21 marzo 2016), n. 250, cit., p. 921.



della sollecitazione del soggetto che è ricorso al ministero presbiterale e che non è l'unico titolare del trattamento garantistico, come si è appena visto. Senza contare quegli 'interessi di natura pubblicistica' maturati sia dall'ordinamento canonico sia da quello italiano veicolandoli nella stessa normativa codiciale, i quali sono invece totalmente ignorati dalla Cassazione. Ancor prima che venisse emessa la sentenza che ora postilliamo, brillante dottrina aveva vaticinato che se si fosse pervenuti a tali esiti

“trascurando le peculiarità e tipicità dell'istituto, che affonda le sue radici in una tradizione assai risalente, non solo si rischierebbe di fargli perdere il suo più autentico significato, con ripercussioni immediate sulla tutela della libertà religiosa individuale come anche sulle garanzie di autonomia e di indipendenza della Chiesa, ma si profilerebbe anche il dubbio, più che fondato, di una violazione degli impegni concordatari sottoscritti dall'Italia con la Santa Sede”⁷⁷.

E non ci sarebbe da meravigliarsene troppo: un'ulteriore ferita a quel già abbondantemente martoriato e gradatamente smantellato Accordo di Villa Madama cui la Santa Sede pare assistere passivamente inerte⁷⁸.

Trascorrendo peraltro ai contenuti più allarmanti, già preannunciati, della decisione, le perentorie asserzioni e conclusioni cui in essa si addivene suscitano un ginepraio di problemi davvero intricato. La Cassazione, pur negando che il segreto sia solo quello riconducibile al sigillo sacramentale - che, lo ripetiamo, non sussiste generalmente nelle altre confessioni - e nonostante paia allargare la visuale, in realtà a questo solo arbitrariamente lo circoscrive, seguendo sostanzialmente le orme dei giudici calabresi che l'avevano preceduta. A riprova che questa sia l'ottica preminente riguardata, si riproduce e ratifica l'asseverazione della Corte di Appello secondo cui la giovane era la vittima e, pertanto, “non aveva

⁷⁷ A. LICASTRO, *Facoltà di astensione*, cit., p. 918.

⁷⁸ Ci riferiamo in particolare al riconoscimento dell'efficacia civile delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale, cui l'Italia si è impegnata con l'art. 8 dell'Accordo di Villa Madama e che la giurisprudenza italiana ha ormai circoscritto a ipotesi limitate. Cfr. quanto abbiamo osservato in G. BONI, *Exequatur delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale e decreto di esecutività della Segnatura Apostolica: alla ricerca di una coerenza perduta. Qualche riflessione generale scaturita dalla lettura di una recente monografia*, in *Il diritto ecclesiastico*, CXXIII (2012), II, pp. 296-309; EAD., *L'efficacia civile in Italia delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale dopo il Motu Proprio Mitis iudex (parte prima)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 2 del 2017, pp. 1-112; EAD., *L'efficacia civile in Italia delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale dopo il Motu Proprio Mitis iudex (parte seconda)*, *ivi*, n. 5 del 2017, pp. 1-68.



peccati da confessare⁷⁹: d'altronde il punto era stato, nei precedenti pronunciamenti, il *focus* di ogni dissertazione. A fronte di quanto pacificamente si fa rientrare all'interno del ministero, il quale - come si eccipisce anche nel ricorso proposto dai due imputati - comunemente si reputa "non sia soltanto il compimento di atti sacramentali ma riguardi tutte le informazioni riservate conosciute in occasione dell'esercizio delle funzioni riconducibili all'attività religiosa"⁸⁰ e che, secondo il memento recente della stessa Penitenzieria Apostolica, non può non ricomprendere la direzione spirituale, la Cassazione lo perimetra invece alla sola confessione oppure alla sola somministrazione di sacramenti ovvero anche, forse, di ammaestramenti squisitamente dogmatici. Infatti, al di fuori del sacramento della penitenza, con tutta la fantasia non riusciamo proprio a scorgere quando, per parafrasare la Corte, 'le confidenze rientrano nell'esercizio della religione': forse quando il fedele si reca dal ministro di culto per esporgli i suoi dubbi sul primato petrino o sulla transustanziazione, oppure quando, a proposito del dogma dell'Immacolata Concezione della Vergine, nutra qualche perplessità sull'alternativa, dibattuta tra i teologi medievali, tra redenzione anticipata o redenzione preventiva?

E comunque ancor prima occorre chiedersi se il giudice dello Stato davvero possa andare a sviscerare fino a tal punto la relazione ministro-fedele, avventurandosi nei meandri delle intenzioni di chi si confida - ricevere un aiuto concreto, in virtù della carità cristiana, ovvero un sostegno spirituale e lumi su come comportarsi - e della 'consistenza della prestazione' resa dal ministro di culto; pretendendo di scindere l'eventuale apporto materiale dall'ammaestramento etico, tanto più in una religione che non contrappone mai la giustizia alla misericordia, anzi le coniuga in un 'amalgama' insolubile dal quale anche il colpevole non può essere escluso. Non si slitta, invece, in tal modo, verso un inammissibile straripamento negli *interna corporis* ecclesiali? Tra l'altro va anche rimarcato come il dilemma su cosa sia «esercizio di "fede religiosa"», secondo la perifrasi della Cassazione, possa diventare amletico e inintelligibile se l'interfaccia è effettuata - non con una confessione da secoli nota e in rapporti con l'ordinamento italiano ma - con il 'ventaglio' di confessioni religiose e culti distanti dal ceppo giudaico-cristiano 'stanziatisi' negli

⁷⁹ Corte di Cassazione, sez. IV penale, 15 dicembre 2016 - 14 febbraio 2017, n. 6912, cit., p. 377.

⁸⁰ Lo riferisce la Corte di Cassazione, sez. IV penale, 15 dicembre 2016 - 14 febbraio 2017, n. 6912, cit., p. 375.



ultimi decenni sul suolo nazionale; diviene allora impervio per i giudici italiani inoltrarsi nel terreno accidentato della definizione di cosa rientri “nell’ambito della fede religiosa” e cosa sia a esso lapalissianamente estraneo: forse, più radicalmente, a essi del tutto precluso, data la professione di neutralità e incompetenza sul dato fideistico dello Stato laico.

Tornando alla vicenda, la ragazza si era indirizzata al sacerdote, in stato di prostrazione, con lui si era sfogata aprendogli il cuore e raccontando la sua triste esperienza per riceverne supporto. La stessa ammette, e la Corte recepisce, che lo aveva prescelto quale “autorità morale”, ciò che, secondo i giudici della Cassazione, “è il riconoscimento proprio di quella funzione sociale che, nel caso di specie, aveva svolto il ricorrente”⁸¹: il binomio autorità morale-funzione sociale diviene il grimaldello che la Suprema Corte, con qualche funambolismo, utilizza per scardinare e recidere ogni nesso con quell’ „esercizio spirituale”, quell’ „esercizio di attività religiosa”, che solo giustificerebbe la facoltà di astensione dalla testimonianza. Davvero si compie una doppia capriola acrobatica, e senza alcun appiglio nell’ordinamento italiano: si avoca al giudice statale, al magistrato di una Repubblica informata al principio supremo della laicità dello Stato la pretesa di discernere non solo donde derivi al sacerdote la sua autorità morale ma quale sia la funzione del medesimo, il suo compito spirituale, oseremmo dire il suo carisma e il suo *officium, ministerium* e *munus* in ordine all’ “opera di evangelizzazione e santificazione”.

La Cassazione scarta poi come completamente insignificante il luogo in cui si è svolto il colloquio, cioè la sagrestia; eppure ciò attesta come la ragazza non abbia incontrato casualmente il chierico Tizio o Caio, ma si sia spontaneamente recata in stanze adiacenti all’edificio di culto, ove tra l’altro abitualmente non si svolgono attività conviviali, ricreative o ‘sociali’, per echeggiare le parole della Cassazione: e non per cercare il presbitero Tizio o Caio, suo amico e conoscente, ma *un sacerdote* quale *autorità morale*, ministro della Chiesa cattolica e suo rappresentante, voce del magistero di tale confessione religiosa; e se anche vi fosse stato un rapporto affettivo col medesimo, era per l’ “abito”, per così dire, per la sua assistenza specificamente ‘pastorale’ che l’aveva prescelto al fine di farne il depositario - anche se non in via rigorosamente confidenziale - di notizie non ancora pubblicizzate. D’altro canto, nel clima odierno è disagevole sostenere che ci si rivolge al sacerdote solo per la sua posizione di onorabilità e reputazione, e non anche, invece, a causa di quell’aura di accoglienza intima per cui da

⁸¹ Corte di Cassazione, sez. IV penale, 15 dicembre 2016 - 14 febbraio 2017, n. 6912, cit., p. 377.



esso appunto ci si attende, diremmo fisiologicamente, un'assistenza di carattere spirituale, quell' „aiuto della religione” che solo lui, cinto da una riservatezza rasserenante, è in grado di offrire. È anzi proprio questo insieme di attitudini che sostanziano l' „autorevolezza” della qualità sacerdotale a porsi alla base - a svantaggio questa volta del ministro di culto - della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 9, del Codice Penale, così come la intende la Suprema Corte stessa, anche precisando che “non è necessario che il reato sia commesso nella sfera tipica e ristretta delle funzioni e dei servizi propri del ministero sacerdotale bastando che a facilitarlo siano serviti l'autorità e il prestigio che la qualità sacerdotale, di per sé, conferisce”⁸²: lo strabismo che quindi contrassegna la sentenza ora in esame non ci pare in alcun modo giustificabile. Infine la Cassazione lascia cadere senza replica la “generica” obiezione della difesa secondo cui non ci sarebbe stato alcun dialogo ove l'interpellato “non avesse rivestito la funzione sacerdotale e di guida spirituale”: una qualsiasi controdeduzione del giudice italiano avrebbe del resto svelato una patente invasione *in re aliena*, con la proterva rivendicazione, da parte del giudice statale, di poter prefissare con acribia quale tipologia di ‘prestazione professionale’ il ministro sia in grado di offrire ovvero il fedele aspiri a ottenere.

Dunque, la massima sagomata dalla Suprema Corte nel 2017, laddove venisse pedissequamente seguita capovolgendo le precedenti acquisizioni, decreterà il declino se non la scomparsa della tutela del segreto ministeriale. Perché se essa è, nonostante le altisonanti ma del tutto sterili dichiarazioni, effettivamente ridotta al segreto della confessione (auricolare), sarebbe prerogativa della sola Chiesa cattolica con esclusione delle comunità religiose che tale remissione sacramentale delle colpe non ammettono: ciò che, se non altro, non è in alcun modo congruente con la Costituzione. Ma soprattutto si disconoscerebbero in tal modo gli ulteriori e assai rilevanti interessi che si addensano nella sanzione normativa del segreto del ministro di culto o ecclesiastico che dir si voglia e che si radicano appunto nella Carta fondamentale: siamo del resto convinti che ciò sarebbe ferale preludio di annientamento assai prossimo di ogni tutela, anche di quella, ora ‘graziata’ - ma fino a quando? -, del sacramento della penitenza, in balia delle ‘capricciose’ volizioni dei giudici statuali.

Eppure, pochi mesi prima che la Corte di Appello di Reggio Calabria comminasse al sacerdote e alla suora un anno di reclusione ciascuno,

⁸² Cassazione penale, sez. II, 26 febbraio - 21 settembre 1988, n. 9334, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, VI (1989), 1, p. 650 ss. Cfr. quanto illustra **L. LACROCE**, *I ministri di culto nella giurisprudenza della Corte di Cassazione*, in *Il diritto ecclesiastico*, CXXIII (2012), p. 743 ss.



compresa la diminuzione per il rito, oltre al pagamento delle spese processuali, il Tribunale di Teramo si schierava in maniera nettamente difforme in una vicenda che concerneva un 'anziano' della Congregazione dei Testimoni di Geova⁸³, il quale, in un giudizio per maltrattamenti in famiglia, si era astenuto dal deporre su quanto aveva 'visivamente' appreso durante una 'visita pastorale' avvenuta su invito di una coppia di sposi. In tale sentenza, oltre a una lucida esposizione sul 'mobile' e 'artefatto'⁸⁴ lemma 'ministro di culto', da rimettere, senza inframmettenze statuali, alle "certificazioni rilasciate (secondo le norme di organizzazione interna) dai competenti organi delle varie confessioni religiose"⁸⁵, si enuncia che la garanzia del segreto è condizionata, come appunto dovrebbe, all' "unico limite del concreto riscontro della reale esistenza di un nesso causale tra l'esercizio delle funzioni ministeriali religiose e l'avvenuta conoscenza di fatti e informazioni da parte dei ministri di culto/potenziati testimoni"⁸⁶. E

"in ordine alla sussistenza del nesso causale, non è possibile definire astrattamente una serie predefinita di circostanze che qualifichino o meno l'attività del ministro di culto come svolta nell'esercizio del proprio ministero confessionale. Tale accertamento dovrà invece richiedere un'indagine distinta e specifica che si rapporti soprattutto, nel caso concreto, alla peculiarità ordinamentale e strutturale della confessione religiosa cui l'attività ministeriale si riferisce"⁸⁷.

Inoltre, tutt'al contrario della Cassazione, nella sentenza del giudice abruzzese *expressis verbis* si dichiara propriamente ministeriale l'attività di assistenza e di conforto spirituale che il soggetto in questione aveva prestato presso il domicilio familiare.

⁸³ Per una diversa e più risalente vicenda incardinata sull'applicabilità degli artt. 200 e 256 del Codice di Procedura Penale in relazione ad un caso che aveva visto la convocazione da parte del magistrato inquirente per un interrogatorio di tre anziani della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova e il sequestro di documenti presso le loro abitazioni e la Sala del Regno di Seveso cfr. le considerazioni critiche di **A. LICASTRO**, *Tutela del segreto professionale e ministri di culto: il caso dei Testimoni di Geova*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, XXVI (1997), pp. 256-270.

⁸⁴ Così **N. AMORE**, *La tutela penale del segreto ministeriale delle confessioni religiose prive di intesa*, nella rivista telematica *Diritto penale contemporaneo*, 19 dicembre 2016, p. 1.

⁸⁵ Tribunale di Teramo, 7 marzo 2016, n. 2436/2015, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, XXXIII (2016), 3, p. 928.

⁸⁶ Tribunale di Teramo, 7 marzo 2016, n. 2436/2015, cit., p. 932.

⁸⁷ **G. CAVALLO, V. BORGHESANI**, *I ministri di culto non possono essere puniti per avere rifiutato di rivelare informazioni di natura privata apprese durante lo svolgimento dei propri doveri spirituali*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 33/2016, 24 ottobre 2016, p. 5.



Invero ci sembra del tutto incontrovertibile come, *mutatis* quanto è (davvero in misura scarsa) *mutandis*, in entrambe le situazioni, quella dell'adolescente stuprata e quella dei coniugi litigiosi, il ministro di culto era stato convocato non per sgravarli dal fardello del peccato, ma neppure per dispensare loro un sermone teologico o una lezione sul patrimonio fideistico: semmai per sostenere moralmente persone bisognose di sollievo, anche, se del caso, impartendo consigli incardinati sulla Bibbia, assolvendo quindi con ciò alla propria incombenza, del tutto 'usuale' e quasi 'archetipica', di 'cura delle anime'. Glossando la pronuncia e ben immettendola nella intelaiatura costituzionale si è riaffermato:

“ogni Confessione religiosa ha autorità esclusiva nel qualificare o identificare le attività o le funzioni proprie dei ministri di culto. Tale assunto, peraltro, si pone in perfetta sintonia con l'orientamento della Corte europea dei diritti dell'uomo secondo cui le comunità religiose tradizionalmente e universalmente esistono sotto forma di strutture organizzate e quando l'organizzazione di una tale comunità è in discussione, l'art. 9 deve essere interpretato alla luce dell'art. 11 della Convenzione, che tutela la vita associativa contro l'ingerenza dello Stato ingiustificata. Infatti, l'autonomia, indispensabile per il pluralismo in una società democratica, è al centro della tutela offerta dall'art. 9”⁸⁸.

Pletorica, al riguardo, l'allegazione di dottrina e giurisprudenza, che sono entrambe, sul punto, totalmente conformi.

Eloquente infine rimarcare come il giudice teramano si spinga ad affermare che lo stesso art. 200 del Codice di rito “non sembra essere post[o] a garanzia di interessi soltanto privati ma risulta estes[o] anche alla tutela degli interessi propri delle confessioni religiose”⁸⁹: non solo la sua applicazione non deve cioè limitarsi ai ministri di culto di quelle sole riconosciute o che hanno un'intesa giuridicamente vincolante, come dottrina autorevole da tempo del resto propugna, ma viene alla ribalta la stessa autonomia confessionale senza il necessario tramite dell'attuazione del terzo comma dell'art. 8 della Costituzione. Quella valenza che abbiamo definito 'istituzionale' e che, se non *solum* certo *principaliter*, si aggancia e viene rinsaldata per la Chiesa cattolica - come visto - dalla disposizione concordataria, cristallizzandola, è invece fatta valere di per sé: si trascura infatti volutamente il rinvio alla pattuizione bilaterale, qui ininfluente

⁸⁸ A. ZAMPAGLIONE, *Segreto ministeriale e confessioni religiose prive di intesa* (nota redazionale a trib. Teramo, sez. I, 7 marzo 2016, n. 2436), in *Diritto e religioni*, XI (2016), 2, p. 622.

⁸⁹ Tribunale di Teramo, 7 marzo 2016, n. 2436/2015, cit., p. 931.



essendo risaputo che le intese sottoscritte dalla confessione *de qua* non sono state seguite dalla legge di approvazione e quindi giacciono in un limbo di irrilevanza. Nonostante questo, il giudice di Teramo non esita ad attrarre gli interessi tutelati dal segreto nel ganglio di quelli cui ambiscono accedere le confessioni religiose: i quali comunque, va sempre ribadito, hanno una pregnanza ancipite, essendo altresì strumentali al sentimento religioso individuale e comunitario di tutte le persone che si riconoscono in una fede e in un'appartenenza confessionale, qualsiasi sia il loro *status* personale. L'ottimo risultato esegetico raggiunto dal Tribunale di Teramo, elogiato per le sue "solide basi ermeneutiche" allignate nella Carta costituzionale e unanimemente decantato in dottrina quale adamantino "precedente per la risoluzione di altre situazioni analoghe"⁹⁰, è stato, invece, immantinente ribaltato dalla Cassazione con una sterzata, anzi con battuta d'arresto per nulla promettente: motivata non solo laconicamente ma assai censurabilmente.

Oggi è forse ancora più vero quanto si notava in un'opera, proprio *in subiecta materia*, edita nel 1910, dunque in un'epoca ancora costellata nella nostra penisola da pungenti attriti tra Stato e Chiesa, da parte di un insigne giurista, magistrato e politico italiano: Alberici asseriva che al sacerdote «non è demandato soltanto di celebrare gli atti veri e propri del culto sibbene la sua missione abbraccia tutto quell'insieme di opere per cui il sentimento religioso viene ravvivato, conservata la fede, guidati i fedeli nel cammino della virtù, ricondotti i traviati all'osservanza dei precetti della Chiesa»⁹¹. In questo, d'altro canto, consiste quella *cura animarum* che è il primo dovere del sacerdote e che è attività di religione o di culto per eccellenza. Infatti, se facciamo ancora riferimento alla normativa di derivazione concordataria, è noto come l'art. 16 lett. a) della legge n. 222 del 20 maggio 1985 - "Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi" - prescriva che "Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: /a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana" (con dicitura e accezione relativa, tra l'altro, più restrittiva di quella presente in intese con confessioni diverse dalla cattolica⁹²). La cura delle anime assurge, quasi paradigmaticamente,

⁹⁰ A. ZAMPAGLIONE, *Segreto ministeriale*, cit., p. 625.

⁹¹ P. ALBERICI, *Eccezioni del dovere della testimonianza*, UTET, Torino, 1910, p. 91.

⁹² Cfr. alcune osservazioni di C. CARDIA, *Principi di diritto ecclesiastico. Tradizione europea e legislazione italiana*, 5^a ed., Giappichelli, Torino, 2019, pp. 341-342.



ad attività di religione e di culto, per principio emancipata da intromissioni statuali⁹³. Eppure, la Corte di Cassazione pretende che debba essere il giudice dello Stato a fissare in cosa essa si sostanzia e quindi come si attinga il fine supremo dell'ordinamento canonico, la *salus animae* appunto, e cosa invece da questo 'ministero' sia avulso. Con ciò anche scalfendo quella "libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica" assicurate solennemente alla Chiesa dall'art. 2 n. 1 dell'Accordo di Villa Madama.

Così pure cercare di limitare il 'recinto' della tutela del segreto ministeriale assumendo che i paletti vadano segnati con riguardo a quella

"particolare componente dell'«attività professionale» (ministero) [...] nell'ambito della quale la tutela garantita all'affidamento del fedele è prettamente funzionale alla necessità di quest'ultimo di usufruire di «prestazioni spirituali» tanto essenziali per l'esercizio della libertà religiosa del singolo individuo, quanto inscindibilmente connesse con un tipo di ausilio che [...] può fornire soltanto il ministro di culto"⁹⁴,

⁹³ G. CASUSCELLI, *Il caso del «calciatore pentito» ed il segreto confessionale*, cit., p. 1017, con riferimento al dettato dell'art. 16 lett. a) appena citato asserisce: «Ognuna di queste attività [...] in quanto svolta da un ecclesiastico, costituisce esercizio proprio del di lui ministero, ed integra l'ambito di operatività del "segreto confessionale"».

⁹⁴ D. MILANI, *Segreto, libertà religiosa*, cit., p. 168. A tale argomentazione A. LICASTRO, *Facoltà di astensione*, cit., p. 908, obietta: "È evidente, però, come in questo modo si finisca, se non col modificare, quanto meno con l'integrare l'enunciato della disposizione, che parla genericamente di «ministero», senza operare distinzione alcuna tra le sue varie «componenti». Inoltre, l'impossibilità di appiattare ed esaurire l'ambito di rilevanza del segreto «ministeriale» nei termini risultanti dalla *ratio* sottesa alle più tipiche forme di tutela del segreto «professionale» (in senso stretto) è parsa tanto evidente da indurre autorevole dottrina processualpenalistica a scinderlo persino dal contesto (a mio avviso necessariamente unitario) della norma processuale [...]: non si vede allora perché, di fronte a un enunciato normativo di portata ampia e generica, anziché sacrificarne la rilevanza alla luce di una *ratio* incapace di riassumere tutte le multiformi e complesse dimensioni del ruolo *propriamente ministeriale* del soggetto, non si possa ipotizzare una peculiare connotazione della tutela facendo leva, *fuori dal contesto della norma processuale*, su ulteriori dati normativi *specifici* con cui quella disposizione *deve necessariamente armonizzarsi*"; conformemente ID., *Ancora in tema di segreto*, cit., p. 805, ove afferma: "il ministro di culto, che sia impegnato in una attività (religiosa) diretta al perseguimento della finalità istituzionale della propria Confessione, sta esercitando il «proprio» ministero anche se quella attività, secondo l'ordinamento canonico, non rientra fra le sue competenze esclusive. D'altro canto non è possibile filtrare, in nessuna attività *religiosa* svolta dal ministro di culto, quanto rappresenti proiezione o effetto riflesso della sua autorità spirituale, per escludere, sulla base di una improbabile separazione del preteso ruolo non ministeriale rispetto al resto, l'operatività delle garanzie (o delle cautele) inerenti



ci pare anch'essa - se condotta estrinsecamente - oltre che operazione di discernimento di enorme discrezionalità e connotata da una 'fluidità' inquietante nel voler sceverare, frammentare e isolare le varie 'componenti' del ministero che invece è e resta unitario⁹⁵, anche virtualmente viziata da una certa dose di larvato giurisdizionalismo nella pretesa di discriminare ciò che è 'spiritualmente essenziale' e ciò che non lo è, sia quanto alla libertà religiosa del fedele sia del ministro. A meno che non ci si rimetta, quanto alla delimitazione, alla specificità confessionale⁹⁶, così come del resto esigito

all'esercizio del ministero pastorale, allestite dall'ordinamento statale a protezione di interessi civilmente rilevanti".

⁹⁵ Cfr. **G. CASUSCELLI**, *Il caso del «calciatore pentito»*, cit., pp. 1017-1018: "l'attività ministeriale degli ecclesiastici non può essere oggetto di un'analisi per così dire personalistica ed atomistica, come se contenuto e confini fossero determinati da una scelta e da una prassi riconducibili ad atti di autonomia dei privati. Essa altro non è che la proiezione delle attività della Chiesa e della sua libertà di organizzazione (anche) mediante la nomina dei propri ministri, nei limiti del *munus* da essa loro conferito singolarmente e del vincolo gerarchico che ad essa li lega. [...] /La tutela del segreto si manifesta, così, mirata per un verso alla garanzia del libero esercizio del ministero dell'ecclesiastico, che costituisce un profilo necessario e sostanziale della libertà della Chiesa, ed al contempo alla garanzia del diritto alla riservatezza (rispetto dell'inviolabile diritto alla libertà di coscienza) di quanti a lui si rivolgono in ragione del suo *status*, del suo carisma e del suo *munus*, indipendentemente dal luogo e dagli strumenti attraverso i quali opera. /Per quest'aspetto, l'esercizio concomitante di un'altra attività da parte dell'ecclesiastico non sembra avere rilevanza al fine di consentire limitazioni alla tutela del segreto confessionale. Basti pensare al caso dell'ecclesiastico che svolga anche occupazioni «altre» (insegnamento, ricerca, assistenza medico-sanitaria, ecc., in strutture pubbliche o private) che non si esauriscono di necessità nella prestazione lavorativa (in vista della retribuzione), ma che possono costituire una peculiare proiezione ed una occasione di esercizio del ministero nei confronti dei particolari «utenti» dell'attività «altra». /La tutela del segreto è dunque mirata, e per un aspetto non meno importante, alla garanzia anche del diritto della Chiesa di svolgere (*in primis*, per il tramite dei suoi ministri) la sua missione, di esercitare il ministero ed il ministero spirituale in «piena libertà» (art. 2.1 dell'Accordo del 1984)".

⁹⁶ Invero **D. MILANI**, *Segreto, libertà religiosa*, cit., pp. 170-171, afferma anche: "Un'altra questione strettamente connessa con l'autonomia confessionale è quella dei poteri esercitabili dal giudice allo scopo di accertare i presupposti di operatività della tutela assicurata al segreto in sede penale e processuale. [...] l'obiettivo di siffatto controllo è, per un verso, verificare la reale sussistenza del rapporto che funge da presupposto alla tutela, per l'altro, appurare che l'oggetto della testimonianza/rivelazione esiga effettivamente il ricorso alla protezione offerta dal segreto professionale. In ambo i casi non v'è dubbio che il controllo di competenza del giudice debba limitarsi a dati estrinseci, pena la violazione dell'indipendenza e dell'autonomia delle confessioni. Nel rispetto di queste condizioni esso dovrà, dunque, stabilire se le circostanze di fatto nelle quali il ministro di culto ha acquisito la notizia siano tali da indurre a ritenere non solo che l'informazione sia stata appresa nell'esercizio o a causa del ministero, ma anche che l'intento perseguito dal fedele



dall'armonizzazione della normativa unilaterale con quella pattizia entro l'ordito costituzionale.

Crediamo infine che per una visione a tutto tondo della questione che ha sollecitato queste discettazioni occorra anche porsi nell'ottica dell' "uomo comune", del *quivis de populo*: di quella persona che deve essere costantemente il fulcro delle preoccupazioni del legislatore e del giudice della Chiesa non meno che del legislatore e del giudice dello Stato. Anche il profano, dinanzi ad ardui casi di coscienza, si interroga sulle motivazioni animatrici dei comportamenti del singolo: la teoria, per quanto ineccepibile, non può prescindere dal radicamento sull'evidenza della realtà. E la realtà del caso giunto al vaglio della Cassazione è oltremodo icastica, impermeabile a ogni manipolazione. Attese le circostanze, ineludibile anzitutto il quesito sul perché la ragazza si sia rivolta proprio a un sacerdote; la risposta, agli atti: «per chiedergli aiuto [...] quale "autorità morale"»⁹⁷. Del pari trasparente l'impulso che ha indotto il chierico e la consacrata ad affrontare la comminazione della pena, nonostante non fossero irretiti nelle maglie canonistiche del sigillo sacramentale o del segreto della confessione e quindi non temessero di incorrere in sanzioni penali e neppure disciplinari da parte dei propri superiori: e non c'erano neppure interessi ecclesiastici da proteggere, non il decoro o il buon nome della Chiesa o l'immunità della 'casta sacerdotale' rea di abietti comportamenti. Solo, com'è nella *ratio* dell'istituto del segreto ministeriale, lo scopo perseguito, più o meno consapevolmente, ma certo tenacemente - con la tenacia eroica di chi accetta una pena senza colpa -, era assicurare e convalidare quell'interesse sovraindividuale a che nel futuro chiunque avesse avuto bisogno di accedere a un 'ecclesiastico' per riceverne sostegno e consiglio - anche se non strettamente afferente al foro interno, sacramentale ed extrasacramentale - non sarebbe stato tradito nella sua aspettativa di assoluta confidenzialità, sia ovviamente per impetrare l'assoluzione sacramentale, ma anche per essere corroborato nel suo itinerario spirituale: qui la cifra della concretezza della vita si sovrappone e immedesima con quella che nel diritto canonico si denomina *rationalitas* della legge, e che potremmo laicamente tradurre come coerenza ultima alle istanze superiori, costituzionalmente poggiate, che si intendono custodire e

nel rivolgersi a tale soggetto confessionalmente qualificato fosse verosimilmente quello di conseguire un particolare ausilio di natura spirituale. Un tale accertamento, sebbene si possa presentare complesso, non sembra totalmente impossibile anche quando esige il ricorso ad un giudizio di prevalenza fra le diverse componenti che sono implicate".

⁹⁷ Corte di Cassazione, sez. IV penale, 15 dicembre 2016 - 14 febbraio 2017, n. 6912, cit., rispettivamente p. 374, p. 377.



valorizzare. L'aggravio che qui si voleva fugare da parte dei due ingiustamente condannati era solo ed esclusivamente a carico del popolo di Dio: cagionando la perdita irrimediabile di quella stima per la quale, nelle asperità esistenziali, si è spinti a interpellare un sacerdote, un parroco, piuttosto che chiunque altro, non dubitando della sua riservatezza⁹⁸.

6 - La lotta alla 'piaga della pedofilia'

Non possiamo però a questo punto, come abbiamo premesso, non volgere lo sguardo oltre il 'paesaggio' italiano: anche perché esso non è, né gli è consentito essere, indifferente rispetto a quanto accade alle altre latitudini. È così universalmente noto lo sconquasso generato dalla scoperta dell'atrocità e della pervasività della 'piaga della pedofilia' che ha macchiato la Chiesa cattolica in tutto il pianeta - sia pur, va detto e certo non in *excusatio*, in compagnia purtroppo assai affollata -. La reazione, giusta e sacrosanta, è parsa tuttavia sovente superare gli argini e raggiungere livelli che non possono essere più tollerati, e non per indulgenza verso gli autori di tali atti raccapriccianti, ma perché si pongono a repentaglio diritti fondamentali sui quali, invece, non si può transigere: un esempio oltremodo lampante lo si rinviene proprio nel tema, da noi trattato, del segreto ministeriale.

Infatti, sul presupposto - invero talora apoditticamente assunto - che la maggior parte di questi abominevoli abusi siano stati occultati e siano rimasti impuniti mediante l'esenzione dalla testimonianza elargita a chierici e religiosi, creando un reticolo di silenzio e reticenza delinquenziale e in tal modo intralciando il corso della giustizia statale, si è preso come bersaglio appunto il segreto ministeriale, e anzi ci si è accaniti in peculiare modo contro il *sacramentale sigillum* della Chiesa cattolica: da sempre, va chiosato, guardato con una certa circospezione e disistima, segnatamente nel mondo anglosassone, come già abbiamo appuntato. L'obiettivo perseguito è stato ridurre sempre più la deroga ai poteri coercitivi dei magistrati o della polizia giudiziaria in modo che il segreto opponibile dagli ecclesiastici genericamente intesi non potesse rappresentare un ostacolo all'accertamento e alla repressione di tali misfatti. La custodia dell'incolumità dei minori, cui nessuno oserebbe mai opporsi, è stata quindi accampata come vessillo per contrarre intensamente la tutela del segreto

⁹⁸ Cfr. alcune considerazioni di F. MARINI, *L'ufficio del parroco tra segreto e riservatezza*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XXVI (2013), p. 77 ss.



fino a farla svaporare. E se le vicissitudini che hanno fomentato questa indignazione collettiva si sono quasi esclusivamente dipanate all'interno della stessa struttura gerarchica o più latamente organizzativa della confessione religiosa in una ragnatela di sovrapposizioni tra vittime e carnefici, tra investigatori e investigati, tra soggetti incaricati di mansioni di sorveglianza e sorvegliati, l'intento di snidare e impedire insabbiamenti in avvenire ha portato però a proposte di revisione generale che investiranno e penalizzeranno tutta la vita (e la missione) della comunità: ovvero di tutti i *christifideles*, e con loro dell'intera Chiesa, i quali rischiano di rimanere sguarniti di una tutela davvero importante e non deponibile.

Pertanto, come abbiamo sopra accennato, i legislatori statuali si sono attivati in gran numero, sospinti dall'onda emozionale del disgusto: principiando col varare obblighi di denuncia - laddove non già sussistenti a carico di tutti i cittadini (come di rado accade) - da parte dei chierici di sospetti casi di abusi sessuali su minori, coazioni che necessariamente si proiettano in una corrispondente erosione se non abolizione del diritto al mantenimento della riservatezza. L'obbligo di denuncia, in particolare, immancabilmente sopprime l'esonero dalla testimonianza invocando il segreto. Quest'ultimo quindi - invischiato in una gora di sospetto ormai invincibile -, con la motivazione ma talora col pretesto di combattere gli abusi, è stato indiscriminatamente criminalizzato, divenendo una sorta di 'capro espiatorio' da immolare senza irresolutezze. Fermenti di questo tipo hanno iniziato ad agitarsi già agli albori degli anni Duemila⁹⁹, e percorrendo strade giuridicamente divergenti¹⁰⁰. Prima in sordina, in seguito elemento

⁹⁹ Cfr. quanto riferisce **L. GEROSA**, *Segreto confessionale e diritto-dovere dei ministri del culto di astenersi dal deporre in processi penali. Brevi annotazioni canonistiche*, in *Rivista teologica di Lugano*, X (2005), p. 265 ss.

¹⁰⁰ Cfr. quanto si riportava in *La legge sui servizi segreti nel Venezuela. A rischio il segreto confessionale*, in *L'osservatore romano*, 13 giugno 2008, p. 6. Sulla normativa portoghese, nell'intreccio con il diritto canonico, cfr. **J.J. ALMEIDA LOPES**, *O delito canónico e civil de violação do sigilo sacramental*, in *Revista española de derecho canónico*, LXIII (2006), pp. 47-123; un'illustrazione invece della normativa argentina sempre con riferimenti al diritto canonico (nonché ai diritti di altri Stati, in particolare Spagna, Italia, Francia) in **M. BIBIANA NIETO**, *La protección jurídica del secreto religioso del ministro de culto católico en el ordenamiento argentino*, in *Prudentia iuris*, LXI (2006), pp. 175-200.



scatenante - ad esempio in Irlanda¹⁰¹, negli Stati Uniti d'America¹⁰² o in Cile¹⁰³ - è stato il notevole scalpore destato da indagini giornalistiche e poi governative dalle quali era affiorata una pandemia di aberranti molestie su bambini e adolescenti¹⁰⁴, a opera di sacerdoti e religiosi, non solo non colpite con sanzioni adatte, ma addirittura per anni smentite e dissimulate; oppure la rabbia è stata accesa dal coinvolgimento di prelati di alto grado, pure cardinali, nel tentativo di mimetizzare e mascherare tali angherie e di offrire *escamotages* o rifugio ai colpevoli, senza alcuna cura per le persone offese, come i casi celebri dell'Australia¹⁰⁵, del Belgio¹⁰⁶ e della Francia¹⁰⁷. A volte,

¹⁰¹ Sulla normativa irlandese cfr. **T. MBADIWE OSUALA**, *Sigilo sacramental y denuncia obligatoria del abuso de menores. Una mirada global*, in *Revista Española de Derecho Canónico*, LXXVI (2019), p. 216 ss., p. 223 ss., p. 230 ss., che si sofferma anche su Inghilterra, Galles, Scozia, Canada, Nuova Zelanda, Francia, Italia, Germania, Austria, Messico, Stati Uniti, Australia, disegnando un rapido «resumen del derecho civil global», con indicazione di letteratura soprattutto attinente all'area anglosassone.

¹⁰² Sul complesso tema nel quadro delle fonti normative negli Stati Uniti d'America cfr. quanto argomentava **N. ABRAMS** nel saggio *Addressing the tension between the clergy-communicant privilege and the duty to report child abuse in State Statutes*, in *Boston College Law Review*, XLIV (2003), 4, pp. 1127-1166, <http://lawdigitalcommons.bc.edu/bclr/vol44/iss4/8>.

¹⁰³ Sulla situazione in Cile cfr. quanto riferisce **M.E. GANDOLFI**, *L'onda d'urto*, in *Il Regno. Attualità*, LXIII (2018), p. 336. Si veda più ampiamente sugli ultimi sviluppi normativi **J. SALINAS MENGUAL**, *La tutela del secreto de confesión en el contexto del derecho comparado y de la nota de la Penitenciaría Apostólica sobre el fuero interno y la inviolabilidad del sigilo sacramental*, nella rivista telematica *Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado*, 51 (2019), p. 10 ss.; **R. PALOMINO LOZANO**, *Sigilo de confesión y abuso de menores*, in *Ius canonicum*, LIX (2019), p. 787 ss. Invece per un'illustrazione della tutela del 'segreto religioso' in Cile nel passato (con riferimento a casi concreti nel succedersi dei regimi politici) v. **J. PRECHT PIZARRO**, *Ministros de culto, secreto religioso y libertad religiosa*, in *Rivista Chilena de Derecho*, XXXI (2004), pp. 337-349.

¹⁰⁴ Sui casi sollevati in Irlanda, negli Stati Uniti, in Cile, ma anche in Germania, Argentina, Perù cfr. recentemente la ricostruzione, con riferimenti bibliografici, di **D. MILANI**, *Gli abusi del clero. Il processo di riforma di una Chiesa ancora in affanno*, in *Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado*, Rivista telematica, 50 (2019), p. 4 ss.

¹⁰⁵ Cfr. **M. CARNÌ**, *Segreto confessionale e derive giurisdizionaliste nel rapporto della Royal Commission australiana*, in *Diritto e religioni*, XIV (2019), 1, pp. 46-63, con riferimenti documentali e dottrinali; **J. SALINAS MENGUAL**, *La tutela del secreto*, cit., pp. 9-10. Una trattazione ampia e precisa sulla situazione in Australia in **R. PALOMINO LOZANO**, *Sigilo de confesión*, cit., p. 784 ss.

¹⁰⁶ Riassume alcune modifiche normative approvate in Belgio nel 2011 **A. LICASTRO**, *Facoltà di astensione*, cit., pp. 915-916.

¹⁰⁷ Illustra alcune evoluzioni della giurisprudenza francese **A. LICASTRO**, *Facoltà di astensione*, cit., pp. 916-917. E sul punto si veda, per tutti, **O. ÉCHAPPÉ**, *Le secret en droit*



anzi non raramente, va puntualizzato - per non essere anche noi correi nella campagna denigratoria e diffamatoria che si è abbattuta sulla Chiesa cattolica, una gogna massmediale scaltramente orchestrata -, anche travolgendo innocenti, dati in pasto a processi condotti sotto la pressione di un'opinione pubblica artificiosamente sobillata, oltre che ingigantendo parossisticamente la mole quantitativa e la riprovevolezza dei casi. Perché è vero che anche un solo episodio è tragedia inammissibile, anzitutto *in Ecclesia*: tuttavia, se si intende affrontare il problema, occorre 'vivisezionarlo' e 'anatomizzarlo' per poter giungere a una diagnosi quanto possibile esatta che consenta una terapia efficace; e così devono scandagliarsi cause, remote e prossime, sintomi, latenti o palesi, fattori aggravanti e di favoreggiamento, congiunture e situazioni personali e sociali, ma anche - e senza ipocriti moralismi - numeri effettivi e percentuali statistiche, specie in riferimento a quelle accertate (ma non di rado, a tutt'oggi, non conteggiate o non pubblicizzate) in ambienti frequentati da minori, come quelli scolastici, sportivi, ricreativi, assistenziali, ecc.

Comunque sia, su impulso dello *shock* e allo scopo di scardinare definitivamente quella che sembrava una 'coltre fumogena' atta a non perseguire le malefatte del 'ceto clericale', le mozioni per norme che coartino alla denuncia i chierici e loro interdicano in ogni circostanza di addurre esigenze di riserbo sono andate gradualmente aumentando. In questa parabola viepiù ascendente, risalgono in misura preponderante all'ultimo lustro le notizie di attentati sempre più agguerriti al segreto della confessione. Annunciati da sentenze che hanno ricondotto la tutela del medesimo all'interesse puramente privato del penitente, cioè di chi aveva affidato la notizia¹⁰⁸, e sconfessato l'insistenza di altri valori da preservare - opinione cui paiono aderire, sia pur incidentalmente, anche altre sentenze recenti della nostra Cassazione¹⁰⁹, oltre a quella sulla quale ci siamo soffermati -: e poi proseguiti con progetti di legge volti all'abrasione

canonique et en droit français, in *L'année canonique*, XXIX (1985-1986), pp. 229-256; **ID.**, *Le secret «professionnel» des clercs devant les juridictions françaises*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, IX (2001), 3, pp. 993-1006; **ID.**, *L'officialité de Lyon, le secret et la Cour de Cassation*, in *L'année canonique*, XLIV (2002), pp. 251-260; tale ultimo Autore ha scritto invero sulla materia numerosi saggi che abbiamo citato, insieme ad ulteriore letteratura, in **G. BONI**, *Giurisdizione matrimoniale*, cit., p. 5 ss., nelle note.

¹⁰⁸ Illustra tali orientamenti **A. LICASTRO**, *Facoltà di astensione*, cit., pp. 917-918, soffermandosi specialmente su una controversa sentenza della Suprema Corte della Louisiana. Cfr. più recentemente **J. SALINAS MENGUAL**, *La tutela del segreto*, cit., p. 14 ss.

¹⁰⁹ Facciamo riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione penale, sez. III, 28 luglio 2016, n. 33049, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, XXXIII (2016), 3, pp. 886-893.



incondizionata della riservatezza dei ministri di culto. D'altro canto, come abbiamo altrove relazionato¹¹⁰, vari Comitati ONU (ad esempio, per i diritti del fanciullo o contro la tortura), generalmente assai poco benevoli nei confronti della Santa Sede¹¹¹, da tempo premono affinché non solo gli Stati depennino dalla loro normativa ogni dispensa dei chierici dalla testimonianza, in qualunque modo essa sia giuridicamente congegnata, anche attraverso pattuizioni concordatarie, che certo non sono repute intoccabili dai membri di tali organismi¹¹². Ma anche caldeggiano - e con i toni imperiosi caratteristici di questi risorgenti e inattesi "rigurgiti giurisdizionalistici"¹¹³ - che pure nel diritto canonico (spesso ingannevolmente confuso con il diritto vaticano) sia finalmente azzerato quel 'codice del silenzio vaticano' che inibirebbe 'pena scomunica' ai membri del clero la denuncia¹¹⁴.

Quanto alle legislazioni secolari, è impossibile scendere in una descrizione analitica delle normative alquanto parcellizzate e delle proposte promosse nei differenti Stati, neppure di quelle forse più esemplari, che sia attendibile dal punto di vista giuridico: sia per la magmatica e continua modificazione delle medesime, sia soprattutto perché esse vanno calate - anche tenendo conto della complessiva considerazione del fenomeno religioso individuale e collettivo - negli assetti normativi penalistici, civilistici e processualistici (e non solo relativi al segreto) dei Paesi volta a volta sotto esame, nella loro consistenza giuridica e nelle loro mutue

¹¹⁰ Cfr. **G. BONI**, *I rapporti tra ordinamento giuridico vaticano e ordinamento canonico: tra corretta configurazione ab intra e possibili travisamenti ab extra*, in *Jus. Rivista di scienze giuridiche*, LXVI (2019), 2, pp. 45-89.

¹¹¹ Cfr. **L. MARABESE**, *Recenti sviluppi nella relazione tra la Santa Sede e i "Treaty bodies" dell'ONU*, in *Ius Ecclesiae*, XXVIII (2016), p. 575 ss.

¹¹² Cfr. **COMMITTEE AGAINST TORTURE**, *Concluding observations on the initial report of the Holy See*, CAT/C/VAT/CO/1, consultabile online all'indirizzo https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT/C/VAT/CO/1&Lang=En, specialmente n. 17.

¹¹³ In generale sull'„inatteso (e inimmaginabile) manifestarsi di rigurgiti di giurisdizionalismo" cfr. le incisive pagine di **G. DALLA TORRE**, *Il diritto canonico nell'età secolare*, Relazione al 69° Congresso Nazionale dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani su *Diritto e diritti nell'età secolare*, in corso di pubblicazione sulla rivista online *Iustitia*, il quale propone proprio l'esempio dell'obbligo di denuncia da parte degli ecclesiastici di abusi sessuali e della "istanza di un rafforzamento delle norme interne canoniche per contrastare certe condotte, avanzata da parte di Stati e di organismi internazionali".

¹¹⁴ Così **COMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD**, *Concluding observations on the second periodic report of the Holy See*, consultabile online all'indirizzo <https://www.refworld.org/docid/52f8a1544.html>, specialmente nn. 43-44.



interferenze, oltreché nelle attuazioni giurisprudenziali. Le rassegne comparatistiche proliferano¹¹⁵, ma sovente si contraddistinguono, proprio a causa della stratificazione dei piani normativi, per la superficialità e la sommarietà¹¹⁶: dunque per l'imprecisione.

È trascinata un turbamento che pare far vacillare certezze prima granitiche: tanto che pure autorevole dottrina italiana, acuta e moderata, congetturando che un sacerdote sia venuto a conoscenza in confessionale del colpevole di un delitto di cui è stato accusato ingiustamente un altro (ciò che non può non rammemorare il famosissimo film *cult* dei primi anni Cinquanta *Io confesso* con la regia di Alfred Hitchcock), ovvero sappia di pratiche delittuose efferate e reiterate da parte di un abusatore seriale, ha potuto ipotizzare un'elisione ovvero un rilassamento del segreto; e ne evince:

“È difficile immaginare, di fronte alla cresciuta sensibilità della coscienza moderna verso le ipotesi delittuose più gravi, l'accettazione di un comportamento che in qualche modo agevoli, o non impedisca, delitti degradanti”¹¹⁷.

Eppure, come si è ribattuto pacatamente ma fermamente, non sarebbe in alcun modo ragionevole imporre solo ai ministri di culto obblighi di denuncia o di impedimento dei reati non previsti - come non lo sono, almeno in Italia - per la generalità dei cittadini¹¹⁸: inoltre comprimere e conculcare la difesa del segreto faticosamente conquistata grazie a battaglie non indolori, facendo leva, anche emotivamente, su evenienze del tutto eccezionali, non può che produrre a cascata effetti deflagranti, dagli ordinamenti secolari a quello canonico, ove in particolare finirebbe per intaccare principi cardinali. I giuristi, in questo turbolento momento storico che si vorrebbe sempre contraddistinto da un'emergenza incessante a legittimare interventi straordinari ma destinati a cronicizzarsi, sono chiamati in maniera più che mai impellente alla loro missione di discernere prudenzialmente la *res iusta* a beneficio di leggi da essa informate: qui a non far precipitare nell'oblio i valori e le istanze che sostanziano, appunto *sub specie iustitiae*, le norme sulla protezione della riservatezza.

¹¹⁵ Considerazioni sul “método comparativo” in riferimento proprio al tema ora trattato in R. PALOMINO, *El secreto religioso*, cit., p. 733 ss.

¹¹⁶ Di buon livello, invece, il volume, ormai non più recente, *Secret, religion, normes étatiques*, sous la direction de J. FLAUSS-DIEM, Presses Universitaires de Strasbourg, Strasbourg, 2005.

¹¹⁷ C. CARDIA, *Principi di diritto ecclesiastico*, cit., p. 285.

¹¹⁸ Cfr. A. LICASTRO, *Facoltà di astensione*, cit., p. 915



7 - Le risposte del diritto canonico universale, in particolare l'obbligo di denuncia

Per converso, a tale più che discutibile - ma demagogicamente accattivante - linea di tendenza lungo la quale si sono instradati alcuni ordinamenti secolari sembra non essersi sottratta neppure la Chiesa cattolica. Il regnante Pontefice ha infatti emanato, nel corso del primo semestre del 2019 e a coronamento di una stagione di fitte consultazioni¹¹⁹, una consistente 'collezione' di disposizioni per sconfiggere e finalmente estirpare la calamità degli abusi sessuali: disposizioni sulle quali erano puntati gli occhi del mondo intero. E se numerose sono le previsioni pregevoli ed encomiabili, dal lato della protezione e premura per le vittime ma anche dal lato delle garanzie difensive degli accusati - e dunque senza cedere a una mentalità stoltamente giustizialista -, tuttavia tale normativa, per alcuni quadranti, pare sospinta verso determinazioni di cui forse non si sono ponderate appieno tutte le appendici.

Sono provvedimenti che vanno a incidere, ancora una volta, in maniera predominante - anche se non esclusiva - sul diritto penale¹²⁰: il quale davvero nella Chiesa, dopo che certo antiggiuridismo postconciliare lo 'aveva ridotto' miopemente ai minimi termini oltreché sistematicamente e incautamente disapplicato, pare all'opposto rasentare oggi un'iperplasia spropositata. Mentre forse era da incentivare - e non pochi lo hanno auspicato - un approccio a più largo raggio, 'culturale' si direbbe se non si temesse di essere travisati, della questione, rivedendo le trame dei rapporti ecclesiali personali e dei modelli etici e comportamentali con l'assiologia a essi sottostante, oggi in crisi innegabile: ciò che non è svincolato, da una parte, al "collasso della teologia morale cattolica"¹²¹ su cui di recente ha vergato vibranti parole Joseph Ratzinger, il 'Papa emerito' Benedetto XVI, e

¹¹⁹ Ne riferisce **D. MILANI**, *Gli abusi del clero*, cit., p. 14, che si sofferma in particolare sull'incontro - 'dei presidenti delle Conferenze Episcopali della Chiesa cattolica, dei capi delle Chiese orientali cattoliche, dei rappresentanti dell'Unione dei superiori generali e dell'Unione Internazionale delle superiori generali, dei membri della Curia romana e del Consiglio di cardinali', secondo le fonti ufficiali - convocato a Roma dal 21 al 24 febbraio 2019 su *La protezione dei minori nella Chiesa*. I documenti del *summit* sono raccolti nel volume *Consapevolezza e purificazione. Atti dell'incontro per la tutela dei minori nella Chiesa* (Città del Vaticano, 21-24 febbraio 2019), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2019.

¹²⁰ Esprime autorevolmente questa opinione **D.G. ASTIGUETA**, *Lettura di Vos estis lux mundi*, in *Periodica*, CVIII (2019), p. 93.

¹²¹ Cfr. *Papa Ratzinger: la Chiesa e lo scandalo degli abusi sessuali*, diffuso online nell'aprile 2019 (*Corriere della Sera*, 11 aprile 2019).



dall'altra, a quella perversione del 'clericalismo' che quasi quotidianamente viene fustigata dal Pontefice regnante¹²². Si tratta di una faglia epocale nella quale la Chiesa - la fede di cui essa è depositaria nonché il diritto al suo servizio - si contorce alla ricerca di vie di uscita. Certo, però - e limitando la nostra attenzione all'ambito, circoscritto quanto si vuole ma non obliterabile, dello *ius* -, sarebbe stato un passo importante consentire, per esempio, al laicato, in questa fase di evidente 'affanno' e 'sovraesposizione' della gerarchia ecclesiale, di arrecare il proprio insostituibile contributo nella 'purificazione' e altresì più in generale nel 'buon governo' della Chiesa: laicato cui le vie d'accesso per tale collaborazione sono a tutt'oggi, nello *ius canonicum*, assai irte e tortuose. Anzitutto col 'codificare', munendolo di adatti meccanismi procedurali, il loro *diritto-dovere* - piuttosto che uno stringente obbligo - canonico di denunciare *alle autorità ecclesiastiche*, laddove ne siano a conoscenza, la non idoneità di certi soggetti a ricoprire uffici *in Ecclesia*, ponendo al servizio del bene comune le loro multiformi e capillari competenze ed esperienze¹²³, anche cooptandoli a ruoli di sempre maggiore responsabilità in un'ottica di genuina sussidiarietà e 'sinodalità'¹²⁴: secondo quelle indicazioni che lo stesso Papa Francesco ha recentemente impartito in maniera assai energica nella *Lettera al popolo di Dio* del 20 agosto 2018¹²⁵. E invece - spiace prenderne atto - i laici sono ancora una volta banditi nella penombra.

Anche per tali ragioni, ma non solo, come a breve vedremo, si deve osservare che alcune delle ultime modifiche normative introdotte nell'ordinamento canonico da Papa Francesco con la 'Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» "Vos estis lux mundi"' del 7 maggio 2019 destano serie perplessità: *in primis* proprio la scelta di coartare legislativamente a veri e propri *obblighi di segnalazione* solo certi membri della Chiesa con un'opzione di 'politica criminale', potrebbe dirsi, forse più 'vistosa' e 'suggestiva' per il corrente *modus pensandi* che sembrava reclamarla a gran voce, ma forse meno efficace e certamente meno aderente all'attuazione di

¹²² Cfr., per tutti, FRANCESCO, *Lettera al cardinale Marc Ouellet, presidente della Pontificia Commissione per l'America latina*, 19 marzo 2016 (leggibile online all'indirizzo www.vatican.va).

¹²³ Abbiamo sostenuto con varie argomentazioni questa proposta nel nostro ultimo lavoro monografico: G. BONI, *Il buon governo nella Chiesa. Inidoneità agli uffici e denuncia dei fedeli*, Mucchi Editore, Modena, 2019, pp. 1-223. Cfr. anche EAD., *Il diritto di denunciare la mancanza di idoneità dei titolari degli uffici ecclesiastici*, in *Ius canonicum*, XLIX (2019), pp. 9-49.

¹²⁴ Secondo le ampie accezioni del termine nel linguaggio ecclesiale recente.

¹²⁵ Cfr. FRANCESCO, *Lettera al popolo di Dio*, 20 agosto 2018, in *L'osservatore romano*, 20-21 agosto 2018, p. 7.



quella *cooperatio ad aedificationem Corporis Christi* dell'intero *populus Dei* che il Concilio Vaticano II ha esortato e la codificazione enunciato (can. 208). Senza contare le proiezioni sulla problematica ora analizzata e sulle quali ci intratterremo nel prosieguo.

In tale provvedimento pontificio, infatti, si stabilisce per i chierici e i membri di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica¹²⁶ l'obbligo di segnalazione (art. 3) di alcuni "delitti contro il sesto comandamento del Decalogo", nella medesima Lettera Apostolica indicati e attinenti ad atti sessuali ottenuti con violenza o minaccia ovvero con minori o persone vulnerabili e a pedopornografia¹²⁷, nonché delle condotte poste in essere da autorità ecclesiastiche¹²⁸ "consistenti in azioni od omissioni dirette a interferire o ad eludere le indagini civili o le indagini canoniche, amministrative o penali¹²⁹, nei confronti di un chierico o di un religioso"¹³⁰ in merito ai delitti appena indicati di cui abbiano notizia o fondati motivi¹³¹ per ritenere che siano stati commessi. Diviene, perciò, tra

¹²⁶ Quanto all'ambito soggettivo delle previsioni del *Vos estis lux mundi* si vedano le puntualizzazioni di **R. RODRÍGUEZ-OCAÑA**, *El motu proprio Vos estis lux mundi*, in *Ius canonicum*, LIX (2019), p. 840 ss., cui rinviamo. Nel corso di questa trattazione, prevalentemente per ragioni di brevità e per non complicare troppo l'esposizione, parliamo di chierici e 'religiosi' o 'consacrati', terminologia non precisa che tuttavia non incide sul nostro ragionamento. Grave, invece, che un linguaggio impreciso sia stato usato non solo nei commenti ufficiosi al *Motu Proprio* ma nel *Motu Proprio* medesimo: «es preciso decir que el uso del término religioso tanto en VELM como en los comentarios oficiosos se presta a confusión. [...] Estas imprecisiones, por el contrario, no son propias de una norma jurídica» (*ivi*, p. 842). Comunque «Supuesto lo anterior, la obligación de informar recae no sobre clérigos y religiosos, como dicen la nota de prensa del Vaticano, sino sobre clérigos y miembros de institutos de vida consagrada o sociedades de vida apostólica sean religiosos o no» (*ivi*, p. 853).

¹²⁷ Cfr. **FRANCESCO**, *Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» «Vos estis lux mundi»*, 7 maggio 2019, in *L'osservatore romano*, 10 maggio 2019, p. 10.

¹²⁸ Enumerate nell'art. 6 della citata *Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» «Vos estis lux mundi»*, 7 maggio 2019, p. 10.

¹²⁹ Cfr. la spiegazione di **D.G. ASTIGUETA**, *Lettura di Vos estis lux mundi*, cit., p. 528 ss., che tra l'altro distingue tra 'insabbiamento' e 'copertura'.

¹³⁰ Questa previsione può affiancarsi ad un recente provvedimento normativo di Papa **FRANCESCO**, la *Lettera Apostolica Motu Proprio Come una madre amorevole*, 4 giugno 2016, in *L'osservatore romano*, 5 giugno 2016, p. 8. Sulle connessioni tra il *Motu Proprio Come una madre amorevole* e il *Motu Proprio Vos estis lux mundi* cfr. **F. LOMBARDI**, *Ora niente scuse. Sulla concretezza del motu proprio Voi siete la luce del mondo*, in *Il Regno. Attualità*, LXIV (2019), p. 272.

¹³¹ Osserva autorevolmente **D.G. ASTIGUETA**, *Lettura di Vos estis lux mundi*, cit., p. 536: "Causa non poco stupore la dicitura «motivi fondati», perché sembra scostarsi dai fatti concreti alle supposizioni che la situazione sia pericolosa. Sembra che i sospetti fondati



le altre - lo accenniamo per inciso salvo ritornarci - in qualche modo una fattispecie rilevante sul piano disciplinare, e comunque un contegno che deve essere segnalato per ricevere una punizione¹³², l'aver 'eluso' le "indagini civili": una condotta non precisamente determinata e nella quale parrebbe potere rientrare (secondo invero un'interpretazione distorta) anche il non avere collaborato con i magistrati o altre autorità secolari mantenendo il silenzio per non contravvenire al segreto.

Non solo e non tanto un diritto di denunciare - altamente educativo perché implicante un'attiosa compartecipazione -, il quale pure è contemplato quale dovere morale per tutti, in conformità al desiderio del Papa "che questo impegno si attui in modo pienamente ecclesiale, e dunque sia espressione della comunione che ci tiene uniti, nell'ascolto reciproco e aperto ai contributi di quanti hanno a cuore questo processo di conversione"¹³³: ma un vero obbligo giuridico ricadente unicamente su certi soggetti, *ordinati in sacris* e religiosi, un "mandato che se non venisse osservato potrebbe generare almeno sanzioni disciplinari per queste

possano essere sufficienti per la segnalazione, con tutto il danno che si potrebbe produrre alla persona denunciata". Sorgono poi alcune domande: "- Esiste o si può determinare un tempo entro il quale persiste l'obbligo della segnalazione? Supponiamo che si scopra un delitto accaduto cento oppure quaranta anni prima. Nella logica penalistica riaprire questa ferita sociale provoca molto più scandalo che determinare (come si dovrebbe) la prescrizione della azione criminale. /- Che succede quando la stessa segnalazione viene fatta prima da un altro fedele? Si è ancora obbligati? Non sembra logico che persista l'obbligo. /- Cosa succede quando la persona lesa non vuole che sia presentata la segnalazione? Non sembra giusto che si vada oltre il bene della persona interessata in prima istanza". In generale sul *Motu Proprio Vos estis lux mundi* Astigueta afferma che "causa stupore sia la tecnica legislativa sia le novità di alcuni termini utilizzati non provenienti dall'ambito canonistico. /Riguardo alla tecnica legislativa, si può osservare che non si tratta di un documento facile da leggere e nemmeno da interpretare. Per questa ragione sembra difficile e macchinosa la sua messa in pratica, il che è grave in materia legislativa. Abbiamo rilevato non poche incongruenze, passaggi oscuri e vuoti legali" (*ivi*, p. 548).

¹³² Parla di nuova fattispecie penale **D.G. ASTIGUETA**, *Lettura di Vos estis lux mundi*, cit., p. 530 e p. 549, ove anche aggiunge, con riferimento pure ad altre previste in tale *Motu Proprio* (ma la dottrina sul punto è divisa): "Per i casi in cui non sia prevista una pena specifica, si dovrebbe seguire il dettato del can. 1399 che prevede una giusta pena". **Contra R. RODRÍGUEZ-OCAÑA**, *El motu proprio Vos estis lux mundi*, cit., p. 839.

¹³³ E infatti il paragrafo 2 dell'art. 3 sancisce che "Chiunque può presentare una segnalazione concernente le condotte di cui all'art. 1, avvalendosi della modalità di cui all'articolo precedente o in qualsiasi altro modo adeguato" (l'art. 2 tratta della predisposizione di sistemi stabili e facilmente accessibili al pubblico per presentare segnalazioni anche attraverso l'istituzione di un apposito ufficio ecclesiastico).



persone¹³⁴. Ed è segnatamente su quest'innovazione che si sono voluti accendere i riflettori; così nell'articolo, a firma del preposto alla direzione editoriale del dicastero per la comunicazione, collocato nella prima pagina de *L'osservatore romano* che presenta la pubblicazione del *Motu Proprio* si pone in risalto: "Se fino ad oggi quest'obbligo riguardava, in un certo senso, soltanto la coscienza individuale, d'ora in poi diviene un precetto legale stabilito universalmente"¹³⁵.

Per ben misurare la portata del cambiamento introdotto nell'ordinamento canonico, può essere utile segnalare che di consueto nei diritti penali secolari, come in quello italiano, la denuncia, quale mera dichiarazione di scienza (o di sospetto), è strutturata "come atto tipicamente facoltativo, e costituisce l'espressione non di un diritto soggettivo o di un potere, bensì di una mera facoltà"¹³⁶, e la sua omissione non è punibile: mentre l'imposizione di un obbligo di denuncia è alquanto rara e riguarda ipotesi assai particolari. In questo senso la situazione italiana è in qualche modo emblematica: al di là dell'obbligo di denuncia del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che ha avuto notizia di un reato nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o di altri per doveri funzionali e professionali, i casi in cui esso grava su tutti i cittadini non eccedono la decina e si giustificano in ragione di superiori interessi pubblici ineludibili che sono intuitivamente ricollegabili alle diverse fattispecie (delitti contro la personalità dello Stato, rinvenimento di esplosivi o di armi, sequestro di persona per estorsione, ecc.)¹³⁷. E, se si sfoglia un qualsiasi manuale di

¹³⁴ J.I. ARRIETA, *Nota esplicativa «Vos estis lux mundi»*, consultabile sulla pagina web del Pontificio Consiglio per i testi legislativi (www.vatican.va), testo da cui citiamo (pubblicato anche col titolo *Presentatio apud Sala Stampa Sanctae Sedis Litterarum Apostolicarum Motu Proprio «Vos estis lux mundi»*, ab Exc.mo Domino Ioanne Ignatio Arrieta conscripta, in *Communicationes*, LI/1 [2019], pp. 134-139), p. 1.

¹³⁵ A. TORNIELLI, *Nuove norme per tutta la Chiesa contro chi abusa o copre*, in *L'osservatore romano*, 10 maggio 2019, p. 1.

¹³⁶ G. VIGLIONE, *Denunce obbligatorie*, in *Digesto delle Discipline Penalistiche*, vol. III, UTET, Torino, 1989, p. 388.

¹³⁷ La denuncia è obbligatoria, e la sua omissione comporta l'applicazione di sanzioni penali, ad esempio nei seguenti casi: per il cittadino italiano che abbia avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato per il quale la legge prevede la pena dell'ergastolo (art. 364 C.P.); per chiunque abbia ricevuto in buona fede monete contraffatte o alterate e si accorga poi della loro contraffazione (art. 694 C.P. ora sanzionato in via amministrativa); per chiunque abbia ricevuto denaro o acquistato o comunque ricevuto cose provenienti da delitto senza conoscerne o sospettarne la provenienza (art. 709 C.P.); per chi abbia notizia che nel luogo da lui abitato si trovano materie esplodenti (art. 679 C.P.) o rinvenga esplosivi di qualunque natura o venga a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi (art. 20, sesto comma, legge 18 aprile 1975, n. 110); per chi abbia subito il furto o sia incorso nello



diritto o procedura penale, *ab initio* si insegna che il legislatore è parco di imposizioni al riguardo poiché ciò cagionerebbe l'instaurarsi di uno Stato autoritario se non totalitario che istiga l'ostilità di tutti contro tutti, sia pur a fini di controllo sociale del crimine: d'altronde

“la disciplina della notizia di reato, quale primo anello della sequenza procedimentale, è espressione della logica ispiratrice dell'intero sistema processuale penale, a sua volta specchio della cultura del tempo [la migliore spia del grado di civiltà di un popolo è rappresentata proprio dalla legge del processo penale e dal modo di applicarla]”¹³⁸;

si denuncia e si dovrebbe denunciare non per paura della pena ma per senso civico di giustizia¹³⁹.

smarrimento di armi, parti di esse o esplosivi di qualunque natura (art. 20, terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110); si aggiunga infine che chiunque rinvenga un'arma o parte di essa è tenuto ad effettuarne immediatamente il deposito presso l'Autorità locale di Pubblica Sicurezza o, in mancanza, al più vicino comando dei Carabinieri (art. 20, quinto comma, legge 18 aprile 1975, n. 110); per i rappresentanti di enti sportivi (affiliati o riconosciuti dal CONI e dall'UNIRE) che nell'esercizio o a causa delle loro funzioni hanno avuto notizia di frodi in competizioni sportive (per maggiori dettagli cfr. artt. 1 e 3 legge 13 dicembre 1989, n. 401). In particolare, poi, la denuncia è obbligatoria per chiunque, essendone a conoscenza, omette o ritarda di riferire fatti e circostanze concernenti un sequestro (anche solo tentato) di persona a scopo di estorsione (art. 630 C.P.) (tra i fatti e le circostanze rientrano, ad esempio, la notizia del sequestro, le informazioni sulla richiesta e il pagamento del 'riscatto', le circostanze utili per la individuazione e la cattura dei colpevoli ovvero la liberazione del sequestrato) (art. 3 decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modifiche nella legge 15 marzo 1991, n. 82); non è punibile però chi ha ommesso o ritardato di riferire «in favore del prossimo congiunto» (art. 3, secondo comma, decreto legge citato). Per trattazioni recenti cfr. **P. MOLINO**, *Sub art. 333*, in *Le fonti del diritto italiano. I testi fondamentali commentati con la dottrina e annotati con la giurisprudenza, Codice di Procedura Penale*, cit., p. 2264 ss.; **L. GIULIANI**, *Indagini preliminari e udienza preliminare*, in **G. CONSO, V. GREVI, M. BARGIS**, *Compendio di procedura penale*, 9^a ed., Wolters Kluwer Italia S.r.l., Milano, 2018, p. 498 ss.

¹³⁸ **I. DI LALLA**, *Notizia di reato*, in *Digesto delle Discipline Penalistiche*, vol. VII, UTET, Torino, 1994, p. 259.

¹³⁹ Cfr. per converso **A. ESPOSITO**, *Gli abusi sessuali su minori commessi da soggetti qualificati della Chiesa cattolica: note minime sul rapporto tra peccato e reato nella prospettiva della funzione rieducativa della pena*, in *Diritto e religioni*, VI (2011), 1, pp. 142-159, specialmente p. 152 ss., il quale peraltro arriva alla conclusione che “non sarebbe azzardato prevedere per il futuro la formalizzazione generalizzata dell'obbligo per le autorità ecclesiastiche - venute a conoscenza di episodi di abusi sessuali commessi da soggetti qualificati appartenenti alla Chiesa - d'informare quelle giudiziarie dello Stato competente” (*ivi*, p. 157), reputando che la scelta di incoraggiare invece le vittime ad effettuare le denunce presenterebbe “l'inconveniente, tutt'altro che secondario, di far gravare sulle persone offese anche l'onere, oltremodo ingrato, di esporre la Chiesa a nuovi (pur se giustificati) attacchi. Inoltre,



Azzardando quindi un paragone, nel provvedimento pontificio del 2019 si sono quasi equiparati tutti i chierici e religiosi a ‘pubblici ufficiali’ diuturnamente ‘in servizio’, tenuti, tra l’altro, a sporgere denuncia nei confronti solo di alcune classi di delitti, non troppo tassativamente delimitati, e unicamente se commessi da altri, come loro, ‘pubblici ufficiali’: al di là delle riserve su una simile omologazione di tali soggetti - una qualifica marcatamente ‘pubblicistica’ che, inoltre, sembra suscettibile di tramandare, nell’ordinamento canonico, antiquate ecclesiologie -, e anche al di là della rappresentazione asfittica di Chiesa quale consociazione di chierici e consacrati perennemente ‘l’un contro l’altro armati’, non occorrono doti vaticinanti di preveggenza o anche di fine penetrazione psicologica per pronosticare l’insediarsi di un’atmosfera plumbea di sospettosità, delazioni e calunnie reciproche¹⁴⁰. Ribadiamo che la denuncia andrebbe virtuosamente *incoraggiata* - anche predisponendo, come pure si è opportunamente fatto, misure protettive per chi segnala¹⁴¹ - quale espressione davvero primaria della corresponsabilità dell’intero popolo di Dio, non *imposta* come *obbligo*.

Invero l’obbligo di denuncia era stato anticipato di qualche mese da una legge dello Stato della Città del Vaticano, la n. CCXCVII *Sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili* del 26 marzo 2019¹⁴², la quale lo ha imposto al pubblico ufficiale che nell’esercizio delle sue funzioni abbia notizia o fondati motivi per ritenere che un minore sia vittima di alcuni reati indicati nella legge medesima laddove questi siano, anche alternativamente, commessi nel territorio vaticano, in pregiudizio di

così opinando emergerebbe un duplice rischio, quello effettivo di veder rimproverata all’istituzione ecclesiastica un’inadeguata sensibilità sociale, nonché quello eventuale che si integri, a carico dei superiori «indulgenti» fuori dall’ambito della confessione sacramentale, il reato di favoreggiamento”. La nostra posizione, come ancora illustreremo, è diversa.

¹⁴⁰ E infatti era di questo tenore una domanda rivolta al prefetto della Congregazione per i vescovi, il cardinale **M. OUELLET**, *A colloquio con il prefetto della Congregazione per i vescovi. Efficaci misure contro la piaga degli abusi*, in *L’osservatore romano*, 10 maggio 2019, p. 11.

¹⁴¹ Cfr. l’esauriente trattazione di **A. LICASTRO**, *Il whistleblowing e la denuncia degli abusi sessuali a danno dei minori nella Chiesa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 34 del 2019, specialmente p. 130 ss., che analizza le “garanzie tipiche del whistleblowing” nel *Motu proprio Vos estis lux mundi* nelle recenti *Linee guida* della Conferenza Episcopale Italiana di cui ci occuperemo in seguito, e se si possono cogliere “analogie con i meccanismi che caratterizzano il funzionamento del whistleblowing” nell’ordinamento statale italiano.

¹⁴² Cfr. **FRANCESCO**, legge n. CCXCVII, *Sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili*, 26 marzo 2019, in *L’osservatore romano*, 30 marzo 2019, p. 7.



residenti o cittadini dello Stato, ovvero in occasione dell'esercizio delle loro funzioni dai pubblici ufficiali dello Stato della Città del Vaticano o dai soggetti canonici di cui al punto 3 del *Motu Proprio Ai nostri tempi* dell'11 luglio 2013¹⁴³ (art. 3). Il collegamento dell'ordinamento vaticano con l'ordinamento canonico che tale norma, in quest'ultima sua parte, istituisce - sempre più frequente nel decennio appena trascorso¹⁴⁴ - è completato da un *Motu Proprio*, sempre del 26 marzo 2019, concernente ancora principalmente coloro che operano negli organismi della Curia romana e nelle istituzioni collegate con la Santa Sede; a essi, assoggettati alla giurisdizione statale, viene imposto del pari l'obbligo di denuncia al promotore di giustizia presso il tribunale della Città del Vaticano per le medesime fattispecie di reato¹⁴⁵: quindi a un'autorità - va sottolineato - non canonica ma statale. Tra l'altro l'omissione o l'indebito ritardo della denuncia da parte dei pubblici ufficiali vaticani (e di coloro che sono equiparati) è sanzionato, dalla normativa vaticana, con una pena che può essere anche detentiva. Un'obbligazione morale di informare l'autorità ecclesiastica è infine ingiunta nelle *Linee guida per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili per il Vicariato della Città del Vaticano*, documento emanato lo stesso giorno e sottoscritto dal Papa¹⁴⁶, ove appunto si impartiscono indicazioni dettagliate sulle segnalazioni effettuate, in particolare, da operatori pastorali, collaboratori e volontari.

Inoltre, sempre nella legge per lo Stato del Papa n. CCXCVII, si prescrive che i reati elencati siano perseguibili d'ufficio (art. 2, n. 1): e ugualmente questa disposizione sulla procedibilità, che rappresenta una

¹⁴³ Cfr. **FRANCESCO**, *Lettera Apostolica in forma di "Motu Proprio" Ai nostri tempi sulla giurisdizione degli organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano in materia penale*, 11 luglio 2013, in *L'osservatore romano*, 12 luglio 2013, p. 7.

¹⁴⁴ Cfr. **G. BONI**, *Il diritto penale vaticano: teoria e prassi*, in *Il diritto ecclesiastico*, CXXIII (2012), I, pp. 107-156; **EAD.**, *Il diritto penale della Città del Vaticano. Evoluzioni giurisprudenziali*, in **G. DALLA TORRE, G. BONI**, *Il diritto penale della Città del Vaticano. Evoluzioni giurisprudenziali*, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 11-152; **EAD.**, *Sulle recenti leggi penali vaticane e sulla loro «canonizzazione»*, in *Davanti a Dio e davanti agli uomini. La responsabilità fra diritto della Chiesa e diritto dello Stato*, a cura di N. MARCHEI, D. MILANI, J. PASQUALI CERIOLI, il Mulino, Bologna, 2014, pp. 223-253; e da ultimo **EAD.**, *I rapporti tra ordinamento giuridico vaticano e ordinamento canonico: tra corretta configurazione ab intra e possibili travisamenti ab extra*, cit.

¹⁴⁵ Cfr. **FRANCESCO**, *Lettera Apostolica in forma di "Motu Proprio" Sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili*, 26 marzo 2019, in *L'osservatore romano*, 30 marzo 2019, p. 6.

¹⁴⁶ Si veda **FRANCESCO**, *Linee guida per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili per il Vicariato della Città del Vaticano*, 26 marzo 2019, in *L'osservatore romano*, 30 marzo 2019, p. 7.



novità assai ragguardevole, è 'entrata', per quanto indirettamente, nell'ordinamento canonico, sia pure con mediato riferimento ad alcuni soggetti, in virtù di quei nessi normativi cui abbiamo accennato pocanzi. D'altro canto, in maniera in qualche modo analoga, con le differenze dovute alla disciplina e modalità dell'azione criminale secondo lo *ius Ecclesiae*, l'indagine di cui pure al *Motu Proprio Vos estis lux mundi* si avvia (potrebbe avviarsi), per tutte le condotte previste (e le fattispecie sono estremamente vaste, tenendo anche conto dell'assai lata definizione enucleata di 'persona vulnerabile'¹⁴⁷), senza che sia imposto per lo meno di confrontarsi o comunque di sondare in qualche modo sul punto specifico la parte offesa o i suoi rappresentanti legali (benché si preveda che possa essere sentito il minore o la persona vulnerabile¹⁴⁸): i quali potrebbero, per converso, essere contrari proprio circa questo aspetto incoativo, dandosi loro almeno la possibilità di palesare la propria motivata protesta.

Anche a tale proposito, e sempre a scopo illustrativo della portata della novella, ci pare vada aperta una parentesi, sia pur stringata, sulla disciplina della procedibilità nei diritti penali secolari: si deve osservare infatti che allorquando in questi si subordina alla querela o comunque alla volontà della parte la perseguibilità di certi *reati attinenti in special modo alle molestie sessuali* (nella loro proteiforme varietà e gravità), indubbiamente si sono presi in considerazione, tra le *rationes* ispiratrici del divieto di procedibilità d'ufficio, anche i desideri del tutto legittimi delle vittime le quali potrebbero non gradire, o anche aborrire che le vicende traumatizzanti che le hanno colpite siano investigate da estranei e, a maggior ragione, rese di pubblico dominio. Addentrandoci pure qui, per la sua spiccata esemplarità, in una rapida ma utile ricognizione della normativa italiana sul regime al proposito in materia di violenze (o comunque atti) sessuali - ove sempre è passibile di essere deturpata l'intimità della persona -, di fronte alle due alternative della procedibilità

¹⁴⁷ Cfr. il terzo comma della legge vaticana n. CCXCVII, *Sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili*, 26 marzo 2019, p. 7: "È vulnerabile ogni persona in stato d'infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all'offesa"; definizione ripresa anche dal citato *Motu Proprio Vos estis lux mundi*, 7 maggio 2019, p. 10, all'art. 1, § 2 b). Sull'assai lata definizione di 'persona vulnerabile' si vedano le annotazioni critiche di **C.-M. FABRIS**, *Le recenti riforme del diritto penale vaticano varate da Papa Francesco in tema di protezione dei minori e delle persone vulnerabili. Analisi normativa e profili critici*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, XXXVI (2019), 2, p. 398 ss.

¹⁴⁸ Cfr. l'art. 12, § 2, del citato *Motu Proprio Vos estis lux mundi*, 7 maggio 2019, p. 10.



d'ufficio ovvero a querela di parte, poggiate su priorità non coincidenti¹⁴⁹, il nostro legislatore ha optato, in via compromissoria e dopo protratti dibattiti, per la regola della querela (peraltro con termine di dodici mesi e irrevocabile) della persona offesa (per i delitti di violenza sessuale anche aggravata), enunciando una serie di eccezioni in cui si procede d'ufficio, tra cui, insieme ad altre, il delitto di violenza sessuale commessa ai danni di minore degli anni 18 (prima della legge n. 38 del 6 febbraio 2006 l'età era 14 anni) e anche quello commesso da persone cui la vittima sia affidata per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia, ovvero in caso di atti sessuali con minorenni di cui all'art. 609-quater C.P. (art. 609 septies C.P.)¹⁵⁰. Tuttavia, nonostante l'ago della bilancia si sia spostato, più accentuatamente con le ultime modifiche (specie appunto del 2006¹⁵¹), verso la procedibilità d'ufficio, ciò non è avvenuto senza titubanze: e critiche consistenti sono state avanzate proprio al riguardo. Si è ad esempio stigmatizzato che

“non sono così evidenti le ragioni sottese alla scelta di far automaticamente prevalere [...] l'esercizio dell'azione punitiva su quel rispetto del mondo interiore, ma anche sul rischio di danni esistenziali conseguenti al processo, che fondano altrimenti la regola generale della procedibilità a querela, tanto più ponendo attenzione al fatto che si tratta di rischi tanto maggiori quanto maggiore è la fragilità della vittima. L'equazione *miglior tutela = esercizio dell'azione penale* [...] appare - quantomeno - un po' affrettata”¹⁵².

Taluno, ancora, ha rimarcato come possa soccombere, di fronte all'istanza punitiva superiore, l'autodeterminazione del soggetto o dei suoi familiari, potendo essere denunciati da chiunque fatti strazianti che essi potrebbero non voler esporre allo *strepitus fori* oppure - oltre al nocumento per la diffusione della notizia¹⁵³ - che si vorrebbe evitare di 'rivivere in aula' con

¹⁴⁹ Per la procedibilità d'ufficio in coerenza con “la creazione di un impianto sanzionatorio così severo” quale quello della legge n. 66 del 15 febbraio 1996 si veda, per tutti, **V. MUSACCHIO**, *Le nuove norme contro la violenza sessuale: un'opinione sull'argomento*, in *Giustizia penale*, LVI (1996), II, p. 122 ss.; per la procedibilità a querela “più rispondente all'ideologia personalistica che pervade tutta la legge” cfr., anche qui per tutti, **M. BERTOLINO**, *La riforma dei reati di violenza sessuale*, in *Studium iuris*, III (1996), p. 410 ss.

¹⁵⁰ Cfr. le ultime modifiche di questi articoli apportate dall'art. 13 della legge 19 luglio 2019 n. 69 (entrata in vigore il 9 agosto 2019).

¹⁵¹ Ed anche le ultime della legge n. 69 del 2019.

¹⁵² **G. BALBI**, *Violenza e abuso sessuale*, in *Diritto penale. Parte speciale*, vol. I, *Tutela penale della persona*, a cura di D. PULITANÒ, Giappichelli, Torino, 2011, p. 284.

¹⁵³ Criticando la legge italiana laddove stabilisce la procedibilità di ufficio di reati



costi psichici troppo elevati. Solo per evocare la delicatezza dei valori esistenziali in gioco, i quali non devono mai essere obliati. D'altronde, esimi giuristi da tempo ammaestrano come non di rado possa avvenire che "L'esercizio dell'azione penale [...] può recare più danno che vantaggio alle vittime"¹⁵⁴; e mettono in guardia verso sempre risorgenti ostracismi nei confronti di un istituto, la procedibilità a querela, che vanta addentellati e ormeggi non precari in un plesso di valori impreteribili¹⁵⁵. A riprova di come la procedibilità di ufficio ineluttabile *in ogni ipotesi*, senza alcuna elasticità, sia preferenza da non selezionare alla leggera, ma che vada scrupolosamente monitorata per i suoi contraccolpi ed effetti collaterali: perciò debba essere calibrata e delimitata con circospezione. Non si vanifica affatto per tale via lo *ius puniendi* o il principio di giustizia, ma, attraverso un bilanciamento delle diverse esigenze effettuato a monte, in alcune evenienze

«è saggio oltre che utile "non punire tutto il punibile", tenuto conto dell'atteggiarsi di certe condotte, che pur offendendo interessi generali, non attentano alla scala delle priorità, alla cui tutela costantemente si rivolgono gli irrinunciabili obiettivi del magistero penale»¹⁵⁶.

attinenti alla sfera sessuale quando ci sia connessione con un altro delitto per il quale si debba procedere d'ufficio, **G. BALBI**, *Violenza e abuso sessuale*, cit., p. 285, rileva: "La procedibilità di ufficio, in tali ipotesi, ritroverebbe la sua base razionale nel venir meno di quella esigenza di riservatezza individuata - anche dalla Corte costituzionale - quale fondamento della perseguibilità a querela dei reati sessuali, «in quanto l'indagine investigativa sul delitto comporta necessariamente l'accertamento degli altri e, quindi, la diffusione della notizia». /Il discorso funziona a condizione di convenire con l'idea che il fondamento della procedibilità a querela sia esclusivamente la riservatezza, e che dunque, a notizia diffusa, «l'onore sia ormai perduto» e tanto valga procedere. Ma se dietro c'è di più, ad esempio il diritto della vittima a scegliere di non esporsi al trauma del processo, o - più ampiamente - il suo diritto a fare la scelta che sente più giusta per sé, quella che può aiutarla a ritrovare un equilibrio esistenziale compromesso, ecco allora che questo disinvolto approccio della prassi, volto a ritenere tipica ogni «connessione» anche occasionale, se non del tutto casuale, del reato sessuale con un qualsiasi delitto procedibile di ufficio, meriterebbe un significativo ripensamento".

¹⁵⁴ **F. ANTOLISEI**, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, vol. I, 14^a ed. integrata e aggiornata a cura di L. CONTI, Giuffrè, Milano, 2002, p. 189.

¹⁵⁵ Cfr., ad esempio, **G. BETTIOL**, *Diritto penale. Parte generale*, 8^a ed. riveduta e aggiornata, Cedam, Padova, 1973, p. 654.

¹⁵⁶ **U. DINACCI**, voce *Querela*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXVIII, Giuffrè, Milano, 1987, p. 43.



Tali principi sono, prima ancora che di 'civiltà giuridica', di sano buon senso e, in questo peculiarissimo ambito, non possono essere obnubilati nemmeno in un sistema penale, come quello canonico, in cui pure la procedibilità a querela è stata cancellata del tutto dalla codificazione del 1983¹⁵⁷. Tale figura processuale non era invece assente nel Codice piano-benedettino, nel quale peraltro si annoverava un solo caso in cui la querela doveva intervenire "ut actio criminalis instituatur"¹⁵⁸: nell'ipotesi, marginale ma assai significativa, dell'ingiuria e della diffamazione, la legge infatti lasciava "à l'intéressé le soin de décider souverainement s'il y a lieu ou non d'assurer une réparation judiciaire du dommage subi par lui"¹⁵⁹. Simmetricamente abbiamo sopra riscontrato come nel *Motu Proprio Vos estis lux mundi*, nonché nella legge vaticana del marzo 2019, sia stato reintrodotta un obbligo esplicito di segnalazione-denuncia: *denuntiatio* neppure menzionata nel *Codex Iuris Canonici* del 1983 quale canale della *notitia criminis*, mentre lo era in quello del 1917 quale facoltà dei fedeli¹⁶⁰, salvo tramutarsi in *obligatio denuntiationis* quando ricorressero "alcune eccezioni espressamente previste e disciplinate"¹⁶¹. È indiscutibile che si tratta di due

¹⁵⁷ Cfr. J. SANCHIS, *Acusación penal*, in *Diccionario general de derecho canónico*, obra dirigida y coordinada por J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO, vol. I, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, p. 191.

¹⁵⁸ Il can. 1938 recitava: "§ 1. In causa iniuriarum aut diffamationis, ut actio criminalis instituatur, requiritur praevia denuntiatio aut querela partis lesae. /§ 2. Sed si agatur de iniuria aut diffamazione gravi, clerico vel religioso, praesertim in dignitate constituto, illata, aut quam clericus vel religiosus alii intulerit, actio criminalis institui potest etiam ex officio". Cfr., per tutti, C. PAPAIE, *Il processo penale canonico. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro VII, Parte IV*, 2^a ed. aggiornata con le modifiche alle *Normae de gravioribus delictis*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2012, p. 45, nota 9, che riporta dottrina coeva al Codice del 1917 a proposito della disciplina della querela. Si vedano, sempre quanto al *Codex Iuris Canonici* del 1917, le riflessioni di G. STOCCHIERO, *Diritto penale della Chiesa e dello Stato italiano, Codex Iuris Canonici - Lib. V, Codice Penale italiano - 1930, Manuale teorico-pratico di diritto comparato*, Società Anonima Tipografica, Vicenza, 1932, rispettivamente p. 288, pp. 291-292.

¹⁵⁹ R. NAZ, *Dénonciation*, in *Dictionnaire de droit canonique*, vol. IV, Librairie Latouzey et Ané, Paris, 1949, c. 1123.

¹⁶⁰ Questo il testo dell'abrogato can. 1935: "§ 1. Quilibet tamen fidelium semper potest delictum alterius denunciare ad satisfactionem petendam vel damnum sibi resarciendum, vel etiam studio iustitiae ad alicuius scandali vel mali reparationem. /§ 2. Imo obligatio denuntiationis urget quotiescumque ad id quis adigitur sive lege vel peculiari legitimo praecepto, sive ex ipsa naturali lege ob fidei vel religionis periculum vel aliud imminens publicum malum".

¹⁶¹ C. PAPAIE, *Il processo penale canonico. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro VII, Parte IV*, cit., p. 44.



istituti diversi, ma la loro connessione pare chiara, se non altro a livello del tasso di innalzamento o abbassamento dell'afflittività e del rigore penale. E allora, se il legislatore, vaticano e canonico, non ha recentemente esitato a innovare recuperando in qualche modo l'obbligo di denuncia che era stato caducato con la revisione codiciale postconciliare, del pari negli stessi provvedimenti normativi - almeno quelli indirizzati allo 'Stato del Papa', senza stravolgimenti, del resto, ma in continuità con quanto sanciva saggiamente il liberale Codice Zanardelli¹⁶² -, in alcune ben individuate fattispecie, di più tenue gravità e lesività ovvero in cui non siano implicati fanciulli o soggetti abitualmente privi della capacità di intendere e volere, si sarebbe potuto esigere, se non proprio la querela, l'audizione e il consenso della vittima, o una qualche iniziativa della parte lesa: prevedendosi, ad esempio, come si era prospettato anche in Italia¹⁶³, di permettere alla persona offesa, tempestivamente e previamente avvertita, di opporsi a intrusioni 'bloccando' la segnalazione-denuncia (che, peraltro, di per sé non dà inizio al processo penale canonico) e paralizzando il corso del procedimento; e assoggettando semmai - specie nell'ordinamento ecclesiale - il colpevole (non solo accusato o 'segnalato') a provvedimenti disciplinari o d'altro tipo (anch'essi però assunti senza menomazioni dello *ius defensionis*) atti a renderlo innocuo. Questo almeno in alcuni casi, dovendosi comunque evitare di sottoporre a una identica regola situazioni che potrebbero essere, invece, alquanto diversificate tra loro. Il faro, del resto, sarebbe sempre, come è rubricato l'art. 5 del *Motu Proprio Vos estis lux mundi*, la 'Cura delle persone', in particolare se minori o vulnerabili: "parte integrante della missione della Chiesa"¹⁶⁴ da adattarsi a ogni frangente, oltre che *regula interpretationis* di ogni norma.

Proprio in quest'ottica si sono poste nella traiettoria migliore e più tuziorista le *Linee guida per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili per il Vicariato della Città del Vaticano*, le quali, pur senza commendare alla persona offesa un potere di veto dirimente, tuttavia tengono conto della sua legittima avversione all'innescarsi di una procedura:

¹⁶² Cfr. Codice Zanardelli, Titolo VIII del Libro II, *Dei delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie*.

¹⁶³ Cfr. **B. ROMANO**, *Delitti contro la sfera sessuale della persona*, 6^a ed. rinnovata e ampliata, Giuffrè, Milano, 2016, p. 369. **G. MULLIRI**, *Sub art. 609-septies*, in *Codice Penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, vol. XI, t. II, *I delitti contro la persona. I delitti contro la libertà individuale*, Libro II, Artt. 600-623-bis, cit., p. 1201 ss.

¹⁶⁴ **FRANCESCO**, *Linee guida per la protezione dei minori*, cit., p. 7, *Premessa*. Cfr. anche **ID.**, *Lettera Apostolica in forma di "Motu Proprio" Sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili*, 26 marzo 2019, cit., p. 6.



“In caso di opposizione scritta e giustificata della persona offesa o dei suoi rappresentanti legali, o di declino a formalizzare la segnalazione per iscritto, il Vicario Generale non la trasmetterà al promotore di giustizia a meno che, sentito il Referente per la tutela dei minori, ritenga che la segnalazione sia necessaria per proteggere la persona offesa o altri minori dal pericolo”¹⁶⁵.

Nonostante, in effetti, permanga una certa discrezionalità nelle mani dell'autorità ecclesiastica, si tratta di una disposizione precauzionale da giudicare positivamente.

8 - Le *Linee guida* della Conferenza Episcopale Italiana

Per quanto concerne il nostro Paese, nel corso dei lavori dell'ultima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana (20-23 maggio 2019) sono state approvate le *Linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili* della C.E.I. medesima e della Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori¹⁶⁶. In esse sono state 'mutuate' disposizioni affini a quelle pontificie che abbiamo appena illustrato, come era del resto trapelato. Siamo stati infatti resi edotti già dai primi del mese di maggio che le *Linee guida* previamente preparate e discusse nella LXXIII Assemblea Generale erano state ultimamente riviste anche in qualche modo in obbedienza e recepimento delle direttive additate da Roma: esse sono state infine diramate con la data del 24 giugno 2019. Il documento, che rappresenta una tappa importante nella lotta contro gli abusi e che è in generale del tutto suasive, segnatamente nell'enunciazione dei 'principi guida' dell'opera della Chiesa in Italia, contiene non esigue novità per quanto direttamente pertiene ai profili prescrittivi: profili che non assurgono peraltro, nonostante il tono imperativo, a normativa propriamente vincolante, non risultando il testo un decreto generale votato dai presuli con la maggioranza fissata *ex can.* 455, § 2, né corredato dalla *recognitio* della Sede Apostolica, come del resto ordinariamente le linee guida. Nei punti 5.5 e 5.6 si enuncia:

“Non può essere tollerato nessun clima di complice e omertoso silenzio in tema di abuso sessuale nei confronti di minori o persone vulnerabili: chiunque abbia notizia della presunta commissione in ambito

¹⁶⁵ FRANCESCO, *Linee guida per la protezione dei minori*, cit., p. 7, punto F, n. 7.

¹⁶⁶ Le *Linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili* della CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, 24 giugno 2019, sono consultabili nella pagina *web* ufficiale della Chiesa cattolica italiana.



ecclesiale di abusi sessuali nei confronti di minori o persone vulnerabili è chiamato a segnalare tempestivamente i fatti di sua conoscenza alla competente autorità ecclesiastica, a tutela dei minori e delle persone vulnerabili, della ricerca della verità e del ristabilimento della giustizia, se lesa. [...] La segnalazione non solo non esclude, ma neppure intende ostacolare la presentazione di denuncia alla competente autorità dello Stato, che anzi viene incoraggiata”;

mentre nel punto 5.7 si prosegue:

“Salvo nel caso previsto dai cann. 1548 § 2 CIC e 1229 § 2 CCEO, ogni qualvolta un chierico o un membro di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica abbia notizia o fondati motivi per ritenere che sia stato commesso abuso sessuale su minori o persona vulnerabile da parte di un chierico o di un membro di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica, ha l’obbligo di segnalare tempestivamente il fatto all’Ordinario del luogo dove sarebbero accaduti i fatti o ad un altro Ordinario tra quelli di cui ai cann. 134 CIC e 984 CCEO. Questa segnalazione non costituisce una violazione del segreto d’ufficio né può dar luogo a pregiudizi, ritorsioni o discriminazioni (cfr. *Vos estis lux mundi*, artt. 3, § 1; 4, § 1)”,

specificando altresì che

“A chi effettua una segnalazione non può essere imposto alcun vincolo di silenzio riguardo al contenuto di essa (cfr. *Vos estis lux mundi*, art. 4, § 3)”. Dunque, compendiando e riducendo all’osso, mentre chiunque ‘è chiamato a segnalare’, sui chierici e i consacrati ricade, anche qui, un ‘obbligo di segnalare tempestivamente’, appunto sulla falsariga della - del resto coattiva - legislazione papale.

Del tutto innovativo, per converso, anche rispetto a quanto sancito dal legislatore canonico supremo, quanto previsto al punto 8.2:

“L’autorità ecclesiastica, benché non abbia l’obbligo giuridico di denunciare all’autorità giudiziaria le notizie ricevute di presunti abusi su minori (in quanto non riveste la qualifica di pubblico ufficiale né di incaricato di pubblico servizio), ogniqualvolta riceva una segnalazione di un presunto abuso sessuale commesso da un chierico, in ambito ecclesiale, nei confronti di un minore di età, informi l’autore della segnalazione e il genitore o il tutore legale della presunta vittima che quanto appreso potrà essere trasmesso, in forma di esposto, alla competente autorità giudiziaria dello Stato. /A tal fine l’autorità ecclesiastica richieda all’autore della segnalazione di formalizzare per iscritto la *notitia criminis* portata alla sua attenzione, perché detta comunicazione, in presenza di reato perseguibile per la legge dello Stato, possa costituire la base dell’esposto all’autorità giudiziaria. /L’autorità ecclesiastica ha l’obbligo morale di procedere all’inoltro



dell'esposto all'autorità civile qualora, dopo il sollecito espletamento dell'indagine previa, sia accertata la sussistenza del *fumus delicti*. /L'autorità ecclesiastica non procederà a presentare l'esposto nel caso di espressa opposizione, debitamente documentata e ragionevolmente giustificata, da parte della vittima (se nel frattempo divenuta maggiorenne), dei suoi genitori o dei tutori legali, fatto salvo sempre il prioritario interesse del minorenne".

Si tratta di un disposto assai 'denso', non scevro di criticità. Da valutare positivamente anzitutto il dovere di consultare e compulsare la vittima, i genitori o i tutori legali in merito proprio alla presentazione dell'esposto e, contestualmente, di tener conto della loro volontà contraria, salvo possibilità di discostarsene, si postula in casi straordinari: cautela, questa, non contemplata nella legislazione pontificia e che era stata giustamente posta in risalto già nelle anticipazioni ai giornalisti, additando il *modus operandi* cui ci si sarebbe dovuti attenere nel ricorrere di queste circostanze¹⁶⁷. Qualche rimostranza invece eleviamo sommessamente sull'obbligo 'morale' ('aggettivazione' quanto meno anomala in determinazioni di tal tipo) di inoltrare l'esposto all'autorità civile¹⁶⁸,

¹⁶⁷ Cfr. **I. SCARAMUZZI**, *Abusi, la Cei introduce l'obbligo di denuncia alle autorità civili*, pubblicato il 23 maggio 2019 sul sito *Vatican Insider News*, che riporta le seguenti precisazioni di **L. GHIZZONI**, presidente del Servizio nazionale per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili della Chiesa italiana: «una volta fatta l'indagine previa [...] non comunichiamo la vicenda solo alla Congregazione per la Dottrina della fede, ma siamo chiamati a fare esposto all'autorità civile. Diverso se la persona dicesse "io non voglio": a quel punto vogliamo incoraggiare la vittima stessa, o se minorenne la vittima con i suoi genitori o tutori, a fare la denuncia. Se comunque si opponesse, sia la vittima sia i genitori sia i tutori, noi chiediamo che questa opposizione alla denuncia sia scritta, e debitamente documentata, perché la teniamo come documento che, quando in secondo tempo ritornasse la vicenda, possiamo sempre esibire. Non solo: chiediamo che l'opposizione sia ragionevolmente giustificata, perché ci possono essere casi in cui il minorenne è disponibile alla denuncia, ma i genitori non vogliono: perché si vergognano? Perché non vogliono finire in tribunale? O perché hanno interessi non corretti su vicende? Sappiamo che ci sono casi in cui (gli abusi, ndr) sono fonti di guadagno anche da parte dei genitori. Ecco, in caso in cui l'opposizione non fosse giustificata, facciamo l'esposto lo stesso. Abbiamo deciso di mettere al primo posto l'interesse del minore. Questo richiede un bell'impegno».

¹⁶⁸ L'„obbligo morale per i vescovi di denunciare alle autorità civili clerici e religiosi per i quali, dopo un'indagine previa, le accuse di pedofilia appaiono verosimili" è stata diffusamente presentata come "punto fondamentale" delle *Linee guida*: così, ad esempio, l'articolo - da cui è tratta la citazione - pubblicato sul sito *Vatican News* il 23 maggio 2019 di **A. GUARASCI**, *Assemblea Cei: obbligo morale di denunciare gli abusi sui minori*. Si veda anche **I. SCARAMUZZI**, *Abusi, la Cei introduce l'obbligo di denuncia*, cit. Nell'intervista pubblicata il 30 maggio su *Agensir.it*, monsignor **L. GHIZZONI** ha affermato: "La vera svolta è l'introduzione dell'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'ordinario del



rovesciandosi quasi - almeno a livello di primo e frontale impatto - i disposti delle precedenti *Linee guida* del 2014, i quali, alla luce dell'appena sopra sunteggiata normativa italiana, evidenziavano invece l'insussistenza di obblighi di denuncia per i vescovi - o 'obblighi di riferire all'autorità giudiziaria', secondo il dettato dell'art. 200 del Codice di Procedura Penale -, alla stregua degli altri cittadini, "salvo il dovere morale di contribuire al bene comune"¹⁶⁹: constatazione, questa, del tutto legittima (anche etimologicamente, cioè conforme a legge)¹⁷⁰ e che per contro era stata oggetto di sferzanti strali e di strumentali polemiche¹⁷¹. Proprio per questo comprendiamo le motivazioni - di 'controffensiva', al fondo - della novata previsione, probabilmente anche sostenute dall'assegnamento sul fatto che le autorità ecclesiastiche locali sappiano agire con maturità: ma rimaniamo nondimeno dell'avviso che la precedente stesura fosse preferibile e più accorta. Va poi anche ammesso che, secondo le *Linee guida* del 2019, l'esposto da inoltrare non è la comunicazione di una qualsiasi e di ogni segnalazione indiscriminatamente ricevuta, ma solo di quella

luogo (il vescovo, ndr) nel quale avviene un possibile abuso da parte di un chierico. Ovviamente dopo averne vagliato la verosimiglianza. Il vescovo aveva già l'obbligo di avviare un'indagine cosiddetta «previa», cioè raccogliere elementi da inviare alla Congregazione per la Dottrina della fede e, nel caso, avviare un procedimento canonico. Ma nelle linee guida introduciamo anche l'obbligo morale (perché dal punto di vista giuridico in Italia non lo avremmo), di informare anche l'autorità giudiziaria, che ha mezzi molto più efficaci di indagine, questo è il punto. O meglio, dopo aver fatto l'indagine «previa» sulla segnalazione, noi incoraggiamo anzitutto la denuncia da parte di chi l'ha presentata o dei genitori o tutori, se minorenni. Se non la vogliono fare, prepariamo noi un esposto, informando di questo chi segnala. Se si opporranno, chiederemo che questa opposizione alla denuncia sia scritta, debitamente documentata e ragionevolmente giustificata. [...] /Di fatto, incoraggiamo ad andare a denunciare chiunque, compresi sacerdoti o religiosi".

¹⁶⁹ Punto 5, *Cooperazione con l'autorità civile*, delle *Linee guida per i casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici* della **CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA** del gennaio 2014 (consultabili sulla pagina *web* della Chiesa cattolica, ove anche un resoconto dei lavori preparatori: esse, approvate inizialmente nel 2012, erano state riviste alla luce delle osservazioni e dei suggerimenti della Congregazione per la dottrina della fede).

¹⁷⁰ Cfr. la precisa e del tutto condivisibile ricostruzione di **P. LO IACONO**, *La Conferenza Episcopale Italiana ed il delictum gravius contra mores: salvaguardia dell'indipendenza della comunità ecclesiale e leale collaborazione con la comunità politica*, in *Diritto e religioni*, IX (2014), 1, specialmente p. 30 ss., p. 36 ss.

¹⁷¹ Esprimeva invece delle critiche alla 'timidezza' e alla prevalente 'linea difensiva' dei vescovi italiani **P. CONSORTI**, *La reazione del diritto canonico agli abusi sessuali sui minori. Dal silenzio assordante alle «Linee guida»*, in *Daimon*, XII (2012), p. 165 ss. Critico anche **M. VENTURA**, *Creduli e credenti. Il declino di Stato e Chiesa come questione di fede*, Einaudi, Torino, 2014, p. 225.



appositamente e meticolosamente 'formalizzata', secondo quanto partitamente precisato, e dopo che, espletata sollecitamente l'indagine previa, sia stato puntualmente accertato il *fumus delicti*¹⁷². Tuttavia i nostri dubbi non si diradano, nonostante le rassicurazioni del presidente del Servizio nazionale per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili della Chiesa italiana, l'arcivescovo Lorenzo Ghizzoni, rese ancor prima della pubblicazione del testo: Ghizzoni ha infatti ripetutamente sottolineato - facendo invero trasparire l'ansia di fraintendimenti - che si tratta appunto di un obbligo *morale*¹⁷³, ciò che non è equivalente a stabilire un obbligo giuridico, magari munito di sanzioni (eventualmente irrogate, semmai, in un decreto generale dotato di tutti i 'crismi').

Certamente le autorità ecclesiastiche in alcuni (e probabilmente quasi tutti i) casi non solo possono ma *devono* presentare esposti e denunce a quelle secolari, anche memori delle deplorevoli inadempienze del passato e ben consapevoli delle proprie responsabilità. Ma deve essere il loro libero discernimento - tenuto conto di tutte le circostanze concrete - a determinarli: è proprio questa libertà che ora pare a repentaglio. Recuperando discorsi sui quali ci siamo già intrattenuti e con lo sguardo fisso al tema principale di queste riflessioni, all'assicurazione che si enuncia un mero obbligo morale si potrebbe controbattere che è assai diverso l'effetto indotto da un documento ufficiale se si soprassiede su un obbligo, evocando anzi la normativa secolare che non lo contempla, oppure, invece, se ne si intima pareneticamente l'obbedienza, per quanto esso non sia, sul piano canonistico-ecclesiale, prettamente giuridico bensì morale. I soggetti che ne

¹⁷² È invece recentissima la notizia della firma di un protocollo di accordo (*ad experimentum* per un anno) firmato il 5 settembre 2019 dall'arcivescovo di Parigi e dal procuratore della Repubblica della stessa città relativo alla trasmissione di segnalazioni di abusi ricevute dall'autorità diocesana: tutte le segnalazioni di reati sessuali che sembrano verosimili saranno trasmesse alla procura di Parigi (cfr. il comunicato diffuso *online* dalla diocesi di Parigi sul suo sito ufficiale).

¹⁷³ Cfr. **G. CARDINALE**, *Cei. Abusi su minori, i vescovi hanno l'obbligo morale di denunciare*, pubblicato *online* il 23 maggio in *Avvenire.it*, che riporta la seguente frase di **L. GHIZZONI**, pronunciata in conferenza stampa: "Nel momento in cui arriva una denuncia, benché l'autorità ecclesiastica non abbia l'obbligo giuridico di denunciare, noi abbiamo deciso di vincolarci a un obbligo morale [...] attraverso la preparazione di un esposto da trasmettere all'autorità competente. Nel caso in cui la persona che ha fatto la segnalazione non voglia fare la denuncia [...] chiediamo che l'opposizione alla denuncia sia scritta e debitamente documentata, oltre che ragionevolmente giustificata". Le *Linee guida* sono frutto di due anni e mezzo di lavoro e sono sperimentali, cioè suscettibili di modifiche dopo una verifica delle modalità di attuazione da parte delle diocesi, secondo quanto ha precisato lo stesso arcivescovo nella stessa conferenza stampa.



vengono onerati sono astretti da un'obbligazione non insignificante, stante, se non altro, la flebile o comunque non insormontabile barriera tra i due piani, specialmente nell'ordinamento della Chiesa; angosciosi se non insolubili dubbi di coscienza affliggeranno i presuli su cui aleggia quest'obbligo morale, quasi 'deontologico', di denunciare all'autorità secolare. Non va poi dimenticato che su chierici e consacrati incombe l'obbligo di segnalare, non definito come morale dalle *Linee guida* e da qualificarsi come giuridico, sia pur sempre canonico, trascrivendo d'altronde quello già superiormente imposto dal diritto universale: sebbene la segnalazione vada in questo caso effettuata all'autorità ecclesiastica e non all'autorità giudiziaria dello Stato italiano.

Insomma, l'intersezione tra obblighi variamente cogenti di segnalazioni, denunce ed esposti alle autorità ecclesiastiche ovvero a quelle statali risulta nitida e ben definita se si accede a una certosina analisi del tenore dei testi 'canonici' (cui si sommano quelli 'vaticani'). Ma temiamo si possa plausibilmente dubitare che tali soglie tra obblighi-doveri morali e obblighi-doveri giuridici, tra segnalazioni intraecclesiali e inoltre di esposti al potere secolare - e pure, purtroppo, con uno 'scivolamento' non evitabile tra 'vincolatività canonica' e 'vincolatività civile' - siano perfettamente colte dall'esterno: e non soltanto dall'opinione pubblica (sovente dipendente da una stampa approssimativa e grossolana su queste nozioni), ma anche dai magistrati secolari, i quali potrebbero approfittare di tali ambivalenze. Inoltre - e ciò sarebbe non meno nocivo - tali soglie potrebbero divenire sempre più sottili e tormentose nel sentire di quei sacerdoti che devono talora difendere la riservatezza delle persone con loro confidatesi e che, in questo relevantissimo ufficio, sono sorrette - o almeno lo sono state sinora - dalle norme sul segreto ministeriale, canoniche e secolari: *punctum dolens* sul quale, pertanto, vale la pena ancora ritornare.

9 - Incidenze sul tema trattato. La Nota della Penitenzieria Apostolica sull'importanza del foro interno e l'inviolabilità del sigillo sacramentale del 29 giugno 2019

Infatti, per quanto in questa trattazione più importa, nel *Motu Proprio Vos estis lux mundi* si statuisce che "Il fatto di effettuare una segnalazione a norma dell'articolo 3 non costituisce una violazione del segreto d'ufficio", e ancora che "A chi effettua la segnalazione non può essere imposto alcun vincolo di silenzio riguardo al contenuto di essa" (art. 4, rispettivamente §§ 1 e 3): prescrizioni 'imitate', come già affiorato, dalle *Linee guida* della Conferenza Episcopale Italiana e che probabilmente entreranno nelle linee



guida di tutte o quasi le Conferenze Episcopali del mondo, rappresentando programmaticamente, le norme pontificie, un prototipo da emulare (pur senza diminuire la responsabilità dei vescovi). Eppure, la pericope 'alcun vincolo di silenzio' e il divieto di porre precauzioni - se da un lato se ne capiscono le motivazioni, dall'altro - lasciano in qualche modo perplessi, parendo ignorare ancora una volta quelle esigenze di protezione delle vittime su cui i nostri precedenti ragionamenti si sono imbastiti: tra l'altro - non operandosi improvvidamente, almeno nel testo normativo, alcun discriminare o cernita - il silenzio parrebbe non dover essere mantenuto neppure con la stampa, la quale, come risaputo, è sempre avida di notizie 'pruriginose' e proclive a denunciare con clamore - sovente anche mendacemente - omertà e complicità ecclesiastiche. Quanto poi alla locuzione 'segreto d'ufficio', essa, di senso univoco per il canonista, può risultare fumosa all'esterno, potendosene sfruttare l'ambiguità facendola collimare col segreto ministeriale, come ancora constateremo.

È vero, poi, come nel già menzionato art. 3 che suggella l'obbligo della segnalazione si eccettuino i casi previsti nel can. 1548, § 2, nel quale - lo ricordiamo - i chierici, quali testimoni, sono liberati dal dovere di rispondere per quanto fu loro manifestato in ragione del sacro ministero: canone che a sua volta salva il disposto del can. 1550, § 2, n. 2. Ma ci chiediamo perché il supremo legislatore canonico non abbia menzionato inequivocamente nella novella la salvaguardia del 'segreto ministeriale' e soprattutto l'inviolabilità del sigillo sacramentale. Il rinvio, con doppio passaggio, alle norme sullo svolgimento del processo - rinvio non immediatamente decifrabile dai non cultori dello *ius Ecclesiae* - può smorzare e affievolire quella sacertà intrasgredibile del sacramento della confessione in ogni circostanza che la Chiesa nei secoli ha difeso anche con il sangue di numerosi martiri: martiri per i quali era palmare - e forse purtroppo non lo è più per molti cattolici, adusi alla mentalità corrente - come il sacramento 'conti più' della morale e vada in ogni modo preservato. Le leggi, e segnatamente le leggi della Chiesa non devono mancare di essere, oltre (e anzi più) che impositive, anche istruttive e pedagogiche, anzitutto *ad intra*: ma pure *ad extra* e, specialmente oggi, questa sarebbe stata un'occasione fausta per porsi frontalmente in evangelico 'segno di contraddizione' rispetto ad alcune legislazioni secolari. Al riguardo, al contrario, del tutto lodevolmente la legge dello Stato della Città del Vaticano n. CCXCVII *Sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili* per ben due volte riproduce - almeno - la dizione "fatto salvo il sigillo sacramentale" (art. 3, nn. 1 e 2), e parimenti i due provvedimenti emessi



nella stessa data, tra cui il *Motu Proprio* pontificio, lo menzionano¹⁷⁴: esso, nelle commistioni sempre possibili dei procedimenti con il foro sacramentale, risulta giammai oltraggiabile.

Sempre su questa lunghezza d'onda ci chiediamo (retoricamente) se non sarebbe stato lungimirante, nell'articolo finale del *Motu Proprio Vos estis lux mundi*, a tenore del quale

“Le presenti norme si applicano senza pregiudizio dei diritti e degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali, particolarmente quelli riguardanti eventuali obblighi di segnalazione alle autorità civili competenti” (art. 19),

ribadire con toni risoluti l'impenetrabilità del segreto della confessione sacramentale e la salvaguardia della riservatezza assolutamente indispensabile per alcuni aspetti del servizio ministeriale-accompagnamento spirituale delle persone. Rievocare imperativamente tali esigenze di tutela - più che della Chiesa, dei cittadini-fedeli - nella disposizione di chiusura, la quale pure è stata plaudita quale simbolo del rinvigorito spirito di cooperazione con le autorità secolari, sarebbe stato non vanamente didascalico per i cattolici, chierici e laici, ma significativamente si sarebbe levato a monito per quei legislatori statuali che si sono arrogati il potere di demolirle.

Che questa, d'altronde, sia la *crux* sulla quale negli anni a venire si infittiranno le controversie è dimostrato dall'attenzione al tema mostrata da parte dei primi attenti commentatori di tali ultimi orientamenti normativi, intersecanti il diritto vaticano e quello canonico¹⁷⁵. Sia pure con riguardo preferenzialmente alle già menzionate *Linee guida* per il Vicariato della Città del Vaticano - le quali (al di là del loro valore non parificabile ai disposti sin qui presi principalmente in esame) si porgono invero, quasi come *best practices*, all'imitazione delle Chiese particolari del mondo -, disponenti un'obbligazione morale di segnalazione per chi abbia notizia di abusi, si è

¹⁷⁴ Riporta la dizione “fatto salvo il sigillo sacramentale” la *Lettera Apostolica in forma di “Motu Proprio” Sulla protezione dei minori*, di Papa **FRANCESCO**, cit., al punto 2, nonché, sempre a firma del medesimo sommo Pontefice, le *Linee guida per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili per il Vicariato della Città del Vaticano*, 26 marzo 2019, cit., p. 7, punto F, n. 3; al n. 10 dello stesso punto F, inoltre, significativamente si dispone che nei procedimenti si debba accertare, oltre alla condotta delittuosa, alle generalità e all'età delle persone offese e al danno arrecato, l'eventuale commistione con il foro sacramentale.

¹⁷⁵ Ed anche il diritto italiano: **A. LICASTRO**, *Il whistleblowing*, cit., p. 136, rileva come problematica emergente “il potenziale conflitto tra la scelta del sacerdote di informare l'autorità giudiziaria e il contrario dovere di conservare il segreto sul medesimo fatto di cui egli sia venuto a conoscenza «per ragione» del proprio «stato»”.



infatti tematizzato proprio questo snodo. Premesso anche quanto ammonisce in via generale, nel contesto dell'ottavo comandamento, il n. 2491 del *Catechismo della Chiesa cattolica* - e dopo aver rammentato la sacertà e l'inviolabilità del segreto della confessione ribadito nel numero anteriore¹⁷⁶ -, secondo il quale

“I segreti professionali - di cui sono in possesso, per esempio, uomini politici, militari, medici e giuristi - o le confidenze fatte sotto il sigillo del segreto, devono essere serbati, tranne i casi eccezionali in cui la custodia del segreto dovesse causare a chi li confida, a chi ne viene messo a parte, o a terzi danni molto gravi ed evitabili soltanto mediante la divulgazione della verità. Le informazioni private dannose per altri, anche se non sono state confidate sotto il sigillo del segreto, non devono essere divulgate senza un motivo grave e proporzionato”,

viene perorata l'assunzione di un atteggiamento assai guardingo nella segnalazione, proprio per rispetto al segreto. Si distingue dunque la fattispecie che

“directamente la víctima lo revele a un tercero (sacerdote, abogado, psicólogo, educadores, familiar cercano) con ocasión de solicitar un consejo o ayuda estrictamente profesional. Nos parece que a estas personas se les debe respetar su secreto profesional y no deberían denunciar estos delitos, a no ser que urja un daño gravísimo al bien público”¹⁷⁷;

ma anche laddove la notizia sia appresa non dalla vittima ma da terzi o indirettamente si raccomanda con oculatezza:

¹⁷⁶ Il n. 2490 del *Catechismo della Chiesa cattolica*, Città del Vaticano, 1992, ed. tipica latina promulgata nel 1997, consultabile anche *online* sul sito ufficiale della Santa Sede, recita: «Il segreto del sacramento della Riconciliazione è sacro, e non può essere violato per nessun motivo.”Il sigillo sacramentale è inviolabile; pertanto non è assolutamente lecito al confessore tradire anche solo in parte il penitente con parole o in qualunque altro modo e per qualsiasi causa“». Il richiamo è al can. 983, § 1, del *Codex Iuris Canonici*. Cfr. anche il n. 1467: «Data la delicatezza e la grandezza di questo ministero e il rispetto dovuto alle persone, la Chiesa dichiara che ogni sacerdote che ascolta le confessioni è obbligato, sotto pene molto severe, a mantenere un segreto assoluto riguardo ai peccati che i suoi penitenti gli hanno confessato. Non gli è lecito parlare neppure di quanto viene a conoscere, attraverso la confessione, della vita dei penitenti. Questo segreto, che non ammette eccezioni, si chiama il “sigillo sacramentale”, poiché ciò che il penitente ha manifestato al sacerdote rimane “sigillato” dal sacramento».

¹⁷⁷ G. NÚÑEZ, *Nueva regulación para la protección de menores y personas vulnerables en el Estado de la Ciudad del Vaticano*, in *Ius canonicum*, LIX (2019), p. 344.



“Si se tratara de un sacerdote en el ejercicio del acompañamiento espiritual (o en ejercicio de la abogacía o medicina), opinamos que no sería oportuno que denuncie directamente, y que lo mejor sería, en su caso, recomendar a la persona informante que lo haga. Sugerimos esta solución por dos motivos: estas personas (sacerdote, abogado, etc.) serían testigos muy alejados de las circunstancias de los hechos; y por la importancia de respetar al máximo la confidencialidad de estas personas en el ejercicio de su profesión”¹⁷⁸.

È chiaro lo sforzo prodigato affinché il segreto, segnatamente quello ministeriale, sia salvato; e senza che questo pregiudichi la tensione, senza cedimenti, verso la ricerca della verità e la punizione dei colpevoli nella giustizia: non affatto nell’‘incomunicabilità’ ma nella ‘permeabilità’ tra ordinamento canonico e ordinamenti statuali¹⁷⁹.

Ritornando, pertanto, ancora una volta, all’esonazione dal dovere della testimonianza accordata dalle *leges civiles* e invocabile dall’‘ecclesiastico’, per stare alla nomenclatura dell’Accordo di Villa Madama, è inconfutabile - come sopra accennato - che la coscienza di quest’ultimo, dinanzi alle evoluzioni della normativa che possiamo onnicomprensivamente definire ecclesiale, potrebbe restare frastornata e spiazzata da questo coacervo di obbligazioni canoniche, giuridiche o anche solo morali, non sempre conciliabili tra loro. Un autorevole esperto di diritto penale canonico ha commentato con riferimento al *Vos estis lux mundi*:

“Mi sembra altamente pericoloso che in una materia tanto importante come è l’ambito della coscienza della persona, venga lasciato alla discrezionalità del direttore spirituale il presentare o meno la denuncia. Risulta evidente che si renda necessario un intervento dell’autorità per chiarire una questione tanto importante”¹⁸⁰.

¹⁷⁸ G. NÚÑEZ, *Nueva regulación*, cit., p. 345.

¹⁷⁹ Cfr. le considerazioni di C. CARDIA, *Prefazione*, in M. CARNÌ, *La responsabilità civile della diocesi per i delitti commessi dai presbiteri. Profili canonistici e di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2019, pp. XIV-XV.

¹⁸⁰ Analizzando in particolare l’art. 3 del *Motu Proprio Vos estis lux mundi* D.G. ASTIGUETA, *Lettura di Vos estis lux mundi*, cit., p. 534 ss., segnala infatti un’incoerenza normativa; questo il suo discorso per esteso: “Il problema si pone quando si parla di *sacro ministero*, perché questo include anche la direzione spirituale. Inoltre il segreto della direzione spirituale è un segreto d’ufficio. La domanda allora è se anche ciò che si conosce in quest’ambito viene protetto dall’esonero della denuncia. Sembra prodursi qui una contraddizione all’interno della stessa norma giacché il direttore spirituale d’una parte viene esonerato e dall’altra gli si dà la possibilità di presentare la segnalazione. [...] /Dal testo della norma non sembra che si possa ricavare una soluzione chiara. Da una parte il



È invero apparsa sulla pagina *web* del Pontificio Consiglio *de legum textibus* una risposta che però esclude recisamente (e troppo telegraficamente) dubbi interpretativi¹⁸¹: ma non attenua, a nostro avviso, l'*impasse*. La situazione si aggrava¹⁸² se il chierico deve fronteggiare la percezione sfocata e distorta di chi - talora gli stessi magistrati statuali - non comprende le dinamiche interne dello *ius Ecclesiae* o addirittura le contesta. I chierici e i religiosi, i vescovi e i superiori rischiano quindi di rimanere imprigionati nelle gabbie strette di precetti tra loro apparentemente in discrasia che, da una parte, impongono o esortano al segreto e, dall'altra, costringono o spingono alla denuncia: sottraendo solo loro, si badi bene, alla regola ordinaria.

A riprova, se nella fattispecie giunta al vaglio della Corte di Cassazione italiana sopra recensita fosse ipoteticamente stato implicato quale sospetto reo un chierico o un religioso - categorie evidentemente oggi 'presunte colpevoli' piuttosto che innocenti¹⁸³ e considerate 'a rischio' (quasi con l'avallo del diritto canonico), dunque private di protezione, o comunque con una protezione dimidiata -, il sacerdote e la suora avrebbero avuto, secondo il diritto canonico in vigore dal 1° giugno 2019, l'obbligo di 'segnalare' quanto appreso a una delle autorità ecclesiastiche identificate:

segreto di direzione spirituale sembra essere incluso nel *sacro ministero*, dall'altra sembra che sia doveroso informare del fatto l'autorità. Mi sembra altamente pericoloso che in una materia tanto importante come è l'ambito della coscienza della persona, venga lasciato alla discrezionalità del direttore spirituale il presentare o meno la denuncia. Risulta evidente che si renda necessario un intervento dell'autorità per chiarire una questione tanto importante"; e più oltre ribadisce: "rileviamo l'imprecisione terminologica riguardante la possibilità o meno che il direttore spirituale *debba* o *possa* segnalare ciò che ha ricevuto nella direzione spirituale. Crediamo, dato il pericolo di danno in questa materia, che sia urgente un chiarimento da parte del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi" (*ivi*, p. 549).

¹⁸¹ Cfr. la risposta "Questioni Circa l'art. 3 § 1 del mp. *Vos estis lux mundi*" - datata 3 settembre 2019, Prot. N. 16689/2019 - recentemente comparsa all'indirizzo www.delegumtextibus.va in una nuova sezione intitolata "Questioni varie di Diritto".

¹⁸² A. LICASTRO, *Il whistleblowing*, cit., pp. 137-138, considera invece la problematica dal punto di vista dell'obbligo di segretezza che grava sul sacerdote ai sensi dell'art. 622 C.P., in una comparazione con la normativa italiana sul *whistleblowing* (legge n. 179 del 30 novembre 2017), con riferimento alla scriminante della giusta causa della denuncia; cfr., poi, quanto alla (ridotta) invocabilità del segreto ministeriale le considerazioni svolte a p. 20.

¹⁸³ Sull'indebolimento del principio della presunzione di innocenza nell'ambito ecclesiale, specie proprio nei procedimenti per abuso sessuale, cfr., per tutti e recentemente, F.J. CAMPOS MARTÍNEZ, *Presunción de inocencia e investigación previa canónica. Pautas para un procedimiento justo en denuncia por abuso sexual*, in *Periodica*, CVIII (2019), pp. 471-516.



sempre salvo i casi previsti dal can. 1548, § 2, ma sarebbe stato ostico rinvenirli. E se si fosse trattato di un vescovo o un superiore si sarebbe eventualmente configurato l'obbligo (morale) di trasmettere un esposto all'autorità giudiziaria dello Stato. Nonostante questa disciplina e l'obbligo di segnalazione siano confinati all'alveo puramente canonistico, per quelle interconnessioni non stornabili e sulle quali già ci siamo dilungati, essi non possono che depotenziare e logorare, anzi possono finire per svuotare di contenuto quell'apparato, invero sempre più esile e traballante, di garanzie apprestate dai diritti secolari al segreto ministeriale; tra l'altro - sia detto *per incidens* - nelle norme scolpite per la Città del Vaticano la frontiera tra ordine 'statuale' e ordine 'religioso' si assottiglia sempre più insidiosamente. Certo il sigillo sacramentale deve essere sempre preservato: ma siamo sicuri che i poteri secolari sappiano e vogliano preservarlo? Quanto abbiamo riportato in precedenza fa crollare ogni illusione, facendo presagire che pure quest'ultimo non resisterà alfine all'"assedio".

Proprio per questi esiti che non ci peritiamo di ritenere funesti, ci auguriamo che nel triennio di approvazione *ad experimentum* delle norme¹⁸⁴ - presentanti per il resto anche precetti eccellenti - questi nodi vengano al pettine, inducendo il legislatore supremo ad alcune modifiche e aggiustamenti del tiro, bastando, invero, anche uno spostamento di accenti. E crediamo siano state proprio queste stesse apprensioni a stimolare la divulgazione, e non a caso il 1° luglio 2019, da parte della Penitenzieria Apostolica, di una *Nota sull'importanza del foro interno e l'inviolabilità del sigillo sacramentale*. Ciò è infatti avvenuto proprio a ridosso della promulgazione della legislazione su cui ci siamo intrattenuti, colmando una lacuna che poteva divenire esiziale: nonché al sopraggiungere di ulteriori affondi al segreto confessionale viepiù bellicosi in vari continenti, oltre che di 'incidenti' incresciosi nella nostra stessa penisola¹⁸⁵. Poche pagine che, con fermezza, richiamano, ai fedeli e anche ai non fedeli, alcuni pilastri della dottrina cattolica, dissipando le incertezze.

¹⁸⁴ Così prevede in chiusura il citato *Motu Proprio Vos estis lux mundi*, p. 10.

¹⁸⁵ Ha destato un certo scalpore in Italia, nel 2019, la vicenda del vescovo di Carpi indagato per una vicenda di 'voto di scambio' con un politico locale e per la cui posizione è stata immediatamente disposta l'archiviazione (*richiesta dallo stesso organo inquirente e avallata senza riserva dal giudice per le indagini preliminari per l'infondatezza delle accuse*): tuttavia le sue conversazioni private sono state a lungo intercettate per ordine dell'autorità giudiziaria e poi divulgate e usate in una campagna mediatica per delegittimarlo, fino ad indurlo alle dimissioni. Si sono in specie pubblicati su giornali - per quanto indirettamente - i contenuti di telefonate legate al ministero sacerdotale ed episcopale del vescovo.



Il dicastero, nel preambolo, dipinge un ritratto del mondo contemporaneo per nulla edulcorato. In esso, marchiato da un'impressionante «“involuzione” culturale e morale», imperversa una “ipertrofia comunicativa [che] pare volgersi contro la verità e, conseguentemente, contro Dio e contro l'uomo”, e a questa

«“bramosia” d'informazioni, quasi prescindendo dalla loro reale attendibilità e opportunità [...], che può assumere i tratti inquietanti della morbosità, non è immune, purtroppo, la stessa compagine ecclesiale»: così “Invocando di fatto, quale ultimo tribunale, il giudizio dell'opinione pubblica, troppo spesso sono rese note informazioni di ogni genere, attinenti anche alle sfere più private e riservate, che inevitabilmente toccano la vita ecclesiale”.

Ma, lamenta amaramente e senza addolcimenti la Penitenzieria, c'è di più:

«In tale contesto, sembra affermarsi un certo preoccupante “pregiudizio negativo” nei confronti della Chiesa Cattolica, la cui esistenza è culturalmente presentata e socialmente ri-compresa, da un lato, alla luce delle tensioni che possono verificarsi all'interno della stessa gerarchia e, dall'altro, partendo dai recenti scandali di abusi, esecrabilmente perpetrati da taluni membri del clero. Questo pregiudizio, dimentico della vera natura della Chiesa, della sua autentica storia e della reale, benefica incidenza che essa ha sempre avuto ed ha nella vita degli uomini, si traduce talvolta nell'ingiustificabile “pretesa” che la Chiesa stessa, in talune materie, giunga a conformare il proprio ordinamento giuridico agli ordinamenti civili degli Stati nei quali si trova a vivere, quale unica possibile “garanzia di correttezza e rettitudine”»¹⁸⁶.

Per questo l'antichissimo ‘tribunale della coscienza’ ha ritenuto improrogabile “ribadire l'importanza e favorire una migliore comprensione di quei concetti, propri della comunicazione ecclesiale e sociale, che oggi sembrano diventati più estranei all'opinione pubblica e talvolta agli stessi ordinamenti giuridici civili”¹⁸⁷. Si ripercorrono quindi, sia pur riassuntivamente, fondamenti, natura e disciplina del sigillo sacramentale e della riservatezza ingenita al foro interno extra-sacramentale, distinguendoli da altri segreti professionali o dai limiti propri di altre comunicazioni. Il dicastero soprattutto, come ovvio, si polarizza sul sacramento della riconciliazione, rimarcando che

¹⁸⁶ Premessa della *Nota della Penitenzieria Apostolica sull'importanza del foro interno*, cit., p. 7.

¹⁸⁷ Premessa della *Nota della Penitenzieria Apostolica sull'importanza del foro interno*, cit., p. 7.



“L’inviolabile segretezza della Confessione proviene direttamente dal diritto divino rivelato e affonda le radici nella natura stessa del sacramento, al punto da non ammettere eccezione alcuna nell’ambito ecclesiale, né, tantomeno, in quello civile”, e che «Ogni azione politica o iniziativa legislativa tesa a “forzare” l’inviolabilità del sigillo sacramentale costituirebbe un’inaccettabile offesa verso la *libertas Ecclesiae*, che non riceve la propria legittimazione dai singoli Stati, ma da Dio; costituirebbe altresì una violazione della libertà religiosa, giuridicamente fondante ogni altra libertà, compresa la libertà di coscienza dei singoli cittadini, sia penitenti sia confessori. Violare il sigillo equivarrebbe a violare il povero che è nel peccatore»¹⁸⁸;

sulla scia, del resto, di quanto il romano Pontefice regnante - non meno delle catechesi di quelli che l’hanno preceduto - ha costantemente insegnato. Ma non si lesinano indicazioni chiare, come già riportato, su altri aspetti della vita ecclesiale che esigono riservatezza per essere svolti a giovamento dei fedeli. Si tratta ora di vedere se tale monito rimarrà *vox clamantis in deserto* o se verrà in qualche misura recepito.

10 - Le ragioni e le strategie della protezione del segreto ministeriale. La giusta tutela della libertà religiosa

Abbiamo riscontrato che due istanze - come due facce di una stessa medaglia - si intrecciano inscindibilmente nel cementarsi a scudo del segreto ministeriale: quella ‘privata’, soggettiva, individuale e personale e quella invece che potremmo appellare ‘pubblica’, istituzionale, collettiva e comunitaria, le quali si pongono in una persistente relazione di bidirezionalità tra loro. E questo sia nell’ordinamento canonico sia negli (in non pochi) ordinamenti secolari, i quali vi pervengono attraverso tragitti non identici ma in qualche modo convergenti: consolidati, nella nostra normativa nazionale, dalla previsione concordataria.

L’istanza che abbiamo appellato ‘pubblica’ - con tutte le precisazioni anticipate - forse un tempo, almeno in Italia, era concepita in senso prettamente ‘verticistico’, per così dire, in prevalente omaggio alla Chiesa cattolica quale complessione gerarchica: a essa poi pressoché esclusivamente riservata con sperequazione nei riguardi delle altre confessioni religiose. Una visione tuttavia, quella assorbita dalla reverenza

¹⁸⁸ Punto 1 della *Nota della Penitenzieria Apostolica sull’importanza del foro interno*, cit., p. 7.



mutuamente dovuta nei rapporti apicali tra 'apparati di governo', che si è andata sempre più appannando fino a svanire per essere sostituita da altra antistante e che potrebbe definirsi 'ascensionale': scaturente cioè dal basso della 'piramide', dai *cives-fideles*, e al contempo intesa a soddisfare primariamente ciò che questa 'base' rivendica e su cui vanta legittime aspettative, sia pure con riferimento alla sua appartenenza societaria.

D'altronde anche ecclesialmente si sono afferrati meglio i contenuti della tutela medesima, sulla scia, qui come altrove, del Concilio Vaticano II. Tale assise ha pungolato con impeto a farsi carico prima di tutto delle esigenze dei *christifideles*, elevati a protagonisti del diritto canonico, anche e proprio quanto ai sacramenti¹⁸⁹: i quali sono per antonomasia *bonum publicum*, ma allo stesso tempo e senza alcuno iato o aporia *diritto dei fedeli* (can. 213), e pure in rapporto a tutto ciò che involve la loro proiezione escatologica alla salvezza eterna. Diritti che mai possono, peraltro, essere intesi, nella Chiesa, come noto, solipsisticamente ed egocentricamente, ma solo sussistono nella *communio*, in coerenza allo stesso fine ultimo e in solidarietà con tutti i membri del popolo di Dio.

Contemporaneamente negli ordinamenti statali, e per moto proprio, si è rinforzata l'esaltazione della salvaguardia delle prerogative della persona: qui semmai il pericolo è quello di una sproporzionata, e dunque censurabile, esaltazione dell'esigenza meramente del singolo, che può divenire puro individualismo e soggettivismo privati di qualsiasi consistenza comunitaria (lo abbiamo intravisto anche nella pronuncia della Cassazione sopra illustrata). Pericolo che, invece, non dovrebbe insorgere nel diritto canonico rettammente impostato: a questo proposito si tratta di veicolare, in un fertile scambio tra ordinamenti, la convinzione, ben acquisita e cesellata nella Chiesa, che, segnatamente quando si toccano diritti fondamentali, il bene di uno non può dissociarsi da quello di tutti, e che il cedimento per rinuncia di uno non può ripercuotersi nella compromissione dell'interesse potenziale di altri. E tuttavia abbiamo comunque riscontrato come, per vie proprie, anche i diritti secolari approdino a soluzioni certo non identiche ma approssimabili: ci siamo infatti soffermati in particolare sulla dottrina italiana che, illustrando la *ratio* della tutela del segreto professionale *ex art. 200* del Codice di Procedura Penale, la svincola dalle mere spettanze del confidente volta a volta implicato così come del depositario dell'informazione riservata,

¹⁸⁹ Cfr. sul tema specifico A. D'AURIA, *I doveri e i diritti del fedele rispetto alla confessione*, in *Periodica*, C (2011), pp. 62-63.



riportandola a una dimensione più ampia e generale, appunto 'pubblicistica'¹⁹⁰.

Così lo scongiurare il tradimento della fiducia riposta in alcuni soggetti sì che in futuro nessuno possa dubitarne diviene perno e filo conduttore conducente al nerbo comune a tutte le prescrizioni sul segreto assembleate nello stesso articolo del Codice di rito italiano. Una fiducia che è indispensabile in vista dell'attuazione del diritto inviolabile consacrato nella Carta costituzionale volta a volta rispettivamente in gioco: che sia il diritto di difesa (art. 24 Cost.), o il diritto alla salute fisica o psichica (art. 32 Cost.), ovvero il diritto alla professione religiosa (artt. 19 e 8 Cost.) - ma anche, ad esempio per i giornalisti e gli editori, il diritto alla manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.)¹⁹¹ -, certamente di quel soggetto che, nella contingenza specifica, ricorre all'avvocato, al medico, al ministro di culto ..., ma anche di tutti coloro i quali dovranno o vorranno ricorrervi; bene di uno e bene comune. Pertanto, il legislatore italiano

"ha disciplinato la materia cercando di individuare un punto di equilibrio tra i due interessi: da una parte, è necessario perseguire lo scopo del processo, quello di porre in essere un completo accertamento della verità e, dall'altra, occorre evitare che la divulgazione di fatti e notizie connessi a rapporti di tipo personale, professionale o istituzionale, finisca per trasformarsi in una indebita lesione dei diritti e degli interessi che l'ordinamento riconosce proprio a quei rapporti. /Se così non fosse, alcune professioni o attività, al cui esercizio sono sottesi rilevanti valori di rango costituzionale, non potrebbero essere utilmente svolte nell'interesse sociale"¹⁹².

E la libertà religiosa (e l'autonomia confessionale) non può certo essere da meno degli altri valori costituzionalmente presidiati: forse non c'è bisogno di scomodare Francesco Ruffini¹⁹³ per rimembrare la sua

¹⁹⁰ Ci riferiamo alla già citata monografia di **A. DIDI**, *Testimonianza e segreti professionali*, ed agli altri Autori cui si rimanda.

¹⁹¹ Note sono le tendenze, in Europa, ad estendere (pure, ad esempio, agli atti preparatori alla pubblicazione, come le attività di ricerca e di indagine) e rafforzare incisivamente il segreto dei giornalisti. Cfr., per tutti, i riferimenti di **A. BALSAMO**, *Sub art. 200*, in *Codice di Procedura Penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, vol. III, *Le prove, Libro III, Artt. 187-271*, nuova ed., a cura di ID. et al., Giuffrè, Milano, 2013, p. 287 ss. (peraltro per un caso più recente che riguardava i risultati delle indagini svolte da un giornalista il quale aveva realizzato un *reportage* sulla pedofilia cfr. **ID.**, *Sub art. 200* [2017], cit., p. 1466).

¹⁹² **A. ZAMPAGLIONE**, *Segreto ministeriale*, cit., p. 620.

¹⁹³ Cfr. **F. RUFFINI**, *La libertà religiosa. Storia dell'idea*, Fratelli Bocca Editori, Torino, 1901, ripubblicato da Feltrinelli, Milano, 1991.



fondamentalità al servizio della dignità della persona, oltre che quale 'termometro' infallibile per misurare la democraticità di un ordinamento. Irrefutabilmente, poi, nel mettere a fuoco la disciplina dei segreti cosiddetti *de iure* occorre un 'processo' - ora attecnicamente inteso - al fine di stabilire *an, quando, quantum e quomodo* la libertà e il dovere di informazione possano essere 'contenuti' per far posto ad altro interesse costituzionalmente protetto¹⁹⁴. Un processo *secundum Constitutionem* non semplice, sul quale dottrina e giurisprudenza si sono vivacemente sperimentate impiegando altresì il criterio - anch'esso tutt'altro che elementare o assiomatico - della 'ragionevolezza' nel temperamento. Sia pur non potendo entrare ora in questo *mare magnum*¹⁹⁵, crediamo si possa però convenire che sui capisaldi appena additati, e quindi sul rispetto del diritto dei fedeli di provvedere alla propria anima¹⁹⁶- "in via diretta ed immediata" nel caso della fattispecie ora in esame¹⁹⁷ -, il consenso sia ormai irreversibilmente coagulato. Ritorni indietro e ripensamenti su questi principi cardinali ormai consolidati sono impensabili, a costo di una regressione davvero sconcertante.

Se il nostro riferimento è andato sinora precipuamente al diritto italiano, ci sembra però che siamo dinanzi a considerazioni di più vasto e globale spessore. Per questo, ponendosi idealmente al crocevia di queste linee orientative, diviene agevole preconizzare quali saranno i bastioni più compatti e solidi sui quali edificare la tutela delle esigenze di riservatezza che la libertà religiosa postula: la libertà religiosa non solo della Chiesa cattolica e dei suoi appartenenti, ma di tutti. A nostro modesto parere, infatti, non è savio arroccarsi fieramente nella rivendicazione di un segreto esclusivo della Chiesa cattolica, radicato nel suo patrimonio dogmatico ma del tutto assente, con quelle inconfondibili caratteristiche, in quello delle altre confessioni religiose: a stento 'dal di fuori' compreso nella sua sostanza sacra e anzi, a volte proprio per questo, ricusato. Certo, nello *ius Ecclesiae*, per quanto concerne specialmente il *sigillum confessionis*, i *bona* che il diritto canonico mira a guarnire di baluardi e a promuovere sono ancorati al "grande mistero dell'Incarnazione e [al]l'essenza sacramentale della Chiesa e del sacerdozio ministeriale, per mezzo del quale Cristo Risorto viene

¹⁹⁴ Cfr., sul punto specifico, alcune considerazioni di **A. SCALFATI**, *Testimonianza e segreti nel processo penale (un'indagine su interessi in conflitto)*, in *Rivista di diritto processuale*, LIX (2004), pp. 1233- 1256.

¹⁹⁵ Cfr., per tutti, la sintesi di **G. PITRUZZELLA**, *Segreto I) Profili costituzionali*, cit., p. 3 ss., il quale tra l'altro rimanda all'abbondante dottrina in materia.

¹⁹⁶ Sui principi costituzionali presidiati nel caso del segreto del ministro di culto cfr. ancora, ampiamente, **A. DIDDI**, *Testimonianza e segreti professionali*, cit., p. 33 ss.

¹⁹⁷ Così **G. CASUSCELLI**, *Il caso del «calciatore pentito»*, cit., p. 1020.



incontro agli uomini, tocca sacramentalmente - cioè realmente - la loro vita e li salva"¹⁹⁸. Del tutto confacentemente, quindi, la Penitenzieria Apostolica 'rispolvera' e quasi sillaba con vigore tali basamenti che potrebbero essersi annebbiati nella stessa percezione dei cattolici. Ma crediamo si debba con disincanto ammettere che i poteri civili saranno del tutto sordi a questi appelli: l'aderenza al diritto divino rivelato che il dicastero adduce stimiamo non possa che cadere nel vuoto al cospetto di ordinamenti secolari che ormai sobbalzano corrucciati alla sola menzione del diritto (divino) naturale. Del pari certamente si dovranno forse 'addestrare' i sacerdoti a una resistenza fiera e strenua, ma crediamo che le autorità giudiziarie 'temporali' non batteranno ciglio dinanzi a un confessore che affronti irremovibilmente il carcere pur di non violare il sigillo e incorrere così nella pena, alquanto più temuta, della scomunica: sperare che si muti, per questo, atteggiamento '*in foro Civitatis*' ci pare inseguire una vana chimera¹⁹⁹.

E anche in relazione alle altre istanze di riservatezza, occorre forse, mutare 'tattica', sfrondando il termine da ogni *nuance* negativa. Essa è infatti volta a ottenere risultati appaganti e duraturi nell'attingimento del traguardo di un diritto conforme a giustizia nell'ordinamento canonico e negli ordinamenti statuali, come sopra si è detto: una 'tattica' che, pur senza sminuire i dati sostanziali e anzi da questi modellata, tiene conto degli interlocutori e della realtà nell'intera sua complessità. E questo non per avvolgere ogni informazione in una fosca caligine; ribadiamo che il chierico, laddove non sia vulnerato il sigillo, *può e talora deve* rivelare quanto sa: ma, parimenti agli altri professionisti, come affermava ancora nel 1953 la Cassazione italiana, "solo dal foro interno della sua coscienza, può trarre indici di orientamento determinatori della propria condotta positiva o negativa"²⁰⁰, senza patire coercizioni esterne.

Riteniamo così - riorientando in qualche misura le nostre precedenti posizioni più spostate sul versante della considerazione della tipicità della situazione giuridica della Chiesa cattolica in Italia²⁰¹ - che si debba abbandonare la pretesa, massima e desiderabile ma attualmente del tutto

¹⁹⁸ Nota della Penitenzieria Apostolica sull'importanza del foro interno e l'inviolabilità del sigillo sacramentale, 29 giugno 2019, cit., punto 1, p. 7.

¹⁹⁹ Le espressioni sono del prelado uditore del Tribunale della Rota Romana **D.-M.A. JAEGER**, *Situazioni particolari e questioni specifiche del ministero penitenziale*, in *Il sigillo confessionale e la privacy pastorale*, a cura di K. NYKIEL, P. CARLOTTI, A. SARACO, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2015, pp. 92-93.

²⁰⁰ Cassazione penale, sez. I, 17 dicembre 1953, cit., p. 260.

²⁰¹ Cfr. **G. BONI**, *Giurisdizione matrimoniale*, cit., specialmente p. 40 ss., p. 109 ss., sia pure con riferimento a un caso particolare.



irrealistica, della salvaguardia della differenza e della specificità puntando sull'«indole sacrale del "sigillo", che lo toglie dal reame degli intrinsecamente "restringibili" segreti "professionale" e "ministeriale"»²⁰²: a volte conseguita in accordi concordatari stipulati però in circostanze propizie, non sempre o non più riproducibili²⁰³. Per questa pretesa oggi (sono trascorsi pochi anni ma paiono secoli) ci sembra difettino ragioni giuridiche forti, a maggior ragione se si presta attenzione all'orizzonte sovranazionale. Devesi perseguire, per converso, la garanzia, questa sì da conservarsi piena e non restringibile né contingentabile indebitamente, della libertà religiosa e, al contempo, della non discriminazione dei culti; ciò, d'altro canto, senza venir meno in alcun modo o annacquare oppure, peggio, snaturare principi che, sempre superiormente fondati, reggono e irrorano lo *ius Ecclesiae*. Ci pare sia questa la carta da giocare con maggiori *chances* di successo dinanzi a ordinamenti secolari nei quali, come ha querimoniato la stessa Penitenzieria Apostolica, non raramente serpeggia un pregiudizio anticattolico e comunque immersi in una secolarizzazione prepotente e frenetica che mira a esiliare la fede, e insieme le confessioni religiose e le loro pretese 'istituzionali', in un privato impercettibile: ma che nondimeno non possono contraddirsi discriminando schizofrenicamente e del tutto irragionevolmente tra diritti fondamentali. Si tratta di reclamare per i segreti correlati all'esplicazione della libertà religiosa - senza con ciò rinnegarne la singolarità ma, per converso, allo scopo di serbarla incorrotta - una tutela almeno pari a quella dei segreti volti a presidiare altri valori costituzionali o universalmente riconosciuti come indispensabili per lo svolgimento della personalità dei singoli. Si badi bene, infatti, che questi ultimi, difformemente dal segreto ministeriale, non solo non vengono in alcun modo neppure lambiti da intenti abrogazionisti, ma la lista delle 'categorie' che possono vantare esigenze di riservatezza, invece che scemare o essere falciata, pare ogni giorno incrementarsi: i segreti professionali, inoltre, appaiono, piuttosto che esposti a consentire eccezioni, sempre più 'corazzati' e recalcitranti a subire imbrigliamenti e restrizioni.

Occorre, insomma, come in altri casi avvenuto, almeno in Italia, tornare al diritto comune (nel senso che abbiamo profilato): e, di fronte ai

²⁰² Così **D.-M.A. JAEGER**, *Situazioni particolari*, cit., p. 96.

²⁰³ Cfr. **D. CITO**, *La protezione giuridica del sacramento della penitenza*, in *Il sacramento della penitenza*, a cura del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Edizioni Glossa S.r.l., Milano, 2010, p. 282 ss.; **R. PALOMINO**, *La protección jurídica del secreto ministerial a través de los Concordatos*, in *Ius et iura. Escritos de Derecho Eclesiástico y de Derecho Canónico en honor del Profesor Juan Fornés*, a cura di M. BLANCO, B. CASTILLO, J.A. FUENTES, M. SÁNCHEZ-LASHERAS, Editorial Comares, Granada, 2010, pp. 893-908.



tentativi di minarlo, sul medesimo asserragliarsi senza abbassare la guardia. Conferma eloquente della gracilità della difesa a oltranza del solo sigillo sacramentale²⁰⁴ si rinviene nella constatazione che può sempre insorgere un'incertezza (anche nel sacerdote medesimo) se la notizia è stata riferita in sede di confessione sacramentale oppure no. Nell'ipotesi, tutt'altro che infrequente, sovente ci si rimette a quanto asserito dal soggetto che si è rivolto al ministro di culto, il quale, ad esempio, potrebbe dichiarare che non aveva alcuna intenzione di confessare dei peccati (e significativa in questo senso, ancora una volta, la sentenza che ha 'dato il la' a queste riflessioni). Ma se la demarcazione tra segreto confessionale e 'normale' confidenza, il primo salvaguardato e la seconda no, è rimessa al volubile arbitrio dell'individuo che è ricorso al sacerdote ovvero addirittura alla discrezione dello stesso magistrato statale si rende evidente la crepa che farà rovinare ogni pretesa di assicurare la conservazione dell'uno e dell'altra.

Il Codice Penale napoleonico del 1810 - in un'età in cui certo non si era longanimi e condiscendenti verso il *favor religionis* -, all'art. 378, proteggeva solennemente i segreti professionali, oltre che dei medici, chirurghi, ufficiali di sanità, farmacisti, levatrici, di "toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession, des secrets qu'on leur confie"²⁰⁵: fra cui - raccogliendo senza esitazioni l'eredità del diritto anteriore²⁰⁶ - erano inoppugnabilmente ricompresi dalla giurisprudenza, oltre agli avvocati e altri professionisti, segnatamente, per quanto qui preme, i ministri di culto, dunque i sacerdoti cattolici, e non solo con riferimento al *sigillum confessionis*²⁰⁷. E da queste orme non si è a lungo allontanata la pur laicissima

²⁰⁴ Volto prevalentemente alla salvaguardia del sigillo sacramentale il saggio di J. SALINAS MENGUAL, *La tutela del segreto*, cit., segnatamente nelle conclusioni, p. 28 ss.

²⁰⁵ Questo era il testo: "Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes, et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois, et d'une amende de cent francs à cinq cents francs".

²⁰⁶ Sull'antico diritto francese cfr. O. ÉCHAPPÉ, *Le secret en droit canonique*, cit., p. 233, che afferma: "Bel exemple du lien, trop souvent méconnu qui unit, par delà l'intermède révolutionnaire, les deux étapes de notre pensée juridique française".

²⁰⁷ Cfr. quanto riferisce O. ÉCHAPPÉ, *Le secret en droit canonique*, cit., p. 234 ss.



Francia²⁰⁸, costituendo altresì uno *specimen* per molti altri ordinamenti²⁰⁹. Come è stato perspicacemente ricordato, ad avviso del forse più grande commentatore del citato Codice, Émile Garçon,

“lo scopo di questo articolo non è semplicemente la difesa delle confidenze di un soggetto particolare, bensì quello di garantire un dovere indispensabile a tutti e quindi assolutamente vitale per l’ordine pubblico. Il buon funzionamento della società non potrebbe essere garantito se il medico, l’avvocato, il prete non fossero obbligati a tutelare con un segreto senza riserve le confidenze ricevute. Gli fa eco un altro penalista che nel commentare le questioni tuttora pendenti a tal riguardo presso la Camera d’Istruzione della Corte d’Appello di Parigi, afferma come di fatto la trasparenza di una società aperta a tutte le polizie e le inchieste vada contro all’irriducibilità della coscienza, perché il segreto professionale è connaturale alla coscienza”²¹⁰.

Per questo, solitamente, neppure i regimi maggiormente nemici della religione, in virtù della consapevolezza in ordine alla coesistenza di interessi ‘istituzionali’ - che pure oggi, l’abbiamo visto, sono riempiti di contenuti parzialmente diversi -, si sono mai spinti ad ablatere il segreto dei ministri di culto.

Sembrerebbero, questi, discorsi lontani dalle logiche che animano il diritto ecclesiale: eppure la prospettiva, sempre con tutti i *distinguo*, non solo non è antitetica ma potrebbe combaciare con quella canonistica nel momento in cui, accanto alla considerazione dell’interesse della persona che si confida e della persona che esercita una certa professione o attività s’affaccia quello ‘pubblicistico’ a che queste stesse professioni e attività possano essere assolte non solo nelle condizioni che le rendano proficuamente fruibili alla generalità, ma anche in quelle che unicamente le rendano strumenti di concretizzazione di principi costituzionali. Il segreto ‘professionale’, in questo senso,

²⁰⁸ Si sofferma sulla disciplina del Codice penale francese del 1994 O. ÉCHAPPÉ, *Le secret «professionnel» des clercs devant les juridictions françaises*, in *Quad. di dir. e pol. eccl.*, XVIII 2001/3, cit., p. 998 ss.

²⁰⁹ Cfr. R. PALOMINO, *Derecho a la intimidad*, cit., p. 60 ss.

²¹⁰ L. GEROSA, *Segreto confessionale*, cit., p. 269. Le citazioni si riferiscono a É. GARÇON, *Code pénal annoté, nouvelle édition refondue et mise à jour* par M. ROUSSELET, M. PATIN, M. ANCEL, Mise à jour au 1er février 1959 des tomes I-II et III et *Contraventions de police*, Recueil Sirey, Paris, 1959, sub art. 378, nr. 7; A. DAMIEN, *Secret professionnel et secret de la confession. À propos d’un arrêt récent de la Cour de Cassation*, in *Esprit & Vie. Revue catholique de formation permanente*, CXII (2003), pp. 10-14.



“fa parte integrante dell’equilibrio della società. Dà al professionista un certo ruolo di «garante» della democrazia. [...] /Senza dubbio la violazione del segreto può creare un pregiudizio ai singoli interessati. Ma la legge la punisce perché lo esige l’interesse generale. Il buon funzionamento della società vuole che il malato trovi un medico e il contendente un difensore, ma né il medico né l’avvocato potrebbero svolgere la loro missione se le confidenze fatte loro non fossero assicurate con un segreto”²¹¹.

Lo stesso statuto corrispondentemente deve valere, e forse a maggior ragione, per il ministro di culto per ciò che apprende proprio in vista e a causa della sua qualità. E queste ragioni, insieme alle altre invece intrinseche all’ordinamento canonico, sono accluse e avallate dalla stipulazione concordataria tra Santa Sede e Stato italiano, ove l’enzima catalizzatore è proprio il principio capitale della libertà religiosa e l’impegno alla “reciproca collaborazione per la promozione dell’uomo e il bene del Paese” (art. 1 dell’Accordo di Villa Madama).

Allorquando dunque la Penitenzieria Apostolica scevera nettamente, anzitutto in base alla loro differente natura, l’ambito del foro interno, sacramentale ed extra-sacramentale da una parte, e, dall’altra, le confidenze fatte sotto segreto nonché i cosiddetti segreti professionali di cui sono in possesso alcune persone, tanto nella società civile quanto nella compagine ecclesiale, in virtù di uno speciale ufficio da queste svolto per i singoli o per la collettività, citando il n. 2491 del *Catechismo della Chiesa cattolica*, lo fa in maniera del tutto pertinente dal punto di vista teologico e canonistico²¹². Ma occorre intendersi bene, segnatamente in riferimento al segreto ministeriale di cui abbiamo discorso in questa esposizione. È infatti evidente, dal punto di vista dello *ius Ecclesiae*, che quanto il chierico apprende proprio in quanto sacerdote e nella sua funzione eminente di guida spirituale e morale non è certo rientrante in quello che il dicastero qualifica, attribuendogli una portata assai ristretta, come segreto professionale o, meglio, d’ufficio: il quale può subire compressioni che invece non sarebbero possibili per il segreto ministeriale propriamente detto (almeno secondo il linguaggio giuridico consueto, adoperato del resto in queste pagine), sia confessionale sia correlato al foro interno extra-sacramentale nella lata accezione usata dallo stesso dicastero. Il cardinale Mauro Piacenza insiste poi

²¹¹ R. GERARDI, *Una questione di etica non di “etichetta”*, in *Etica per le professioni*, VI (2004), pp. 31-32.

²¹² Cfr. punto 3 della *Nota della Penitenzieria Apostolica sull’importanza del foro interno e l’inviolabilità del sigillo sacramentale*, 29 giugno 2019, cit., p. 8.



“sull’incomparabilità del sigillo confessionale con il segreto professionale cui sono tenute alcune categorie (medici, farmacisti, avvocati, etc.) per evitare che le legislazioni secolari applichino al sigillo - inviolabile - le deroghe legittimamente previste per il segreto professionale”²¹³.

Eppure, a quest’asserzione teologicamente e canonicamente corretta, se non altro, come si è osservato, per essere l’invioabilità del sigillo procedente *ex religione*, trattandosi della celebrazione del sacramento della penitenza, cioè di un atto di culto, ci pare debbano essere apposte due postille laddove ci si sposti sul piano dei rapporti con gli ordinamenti statuali. In primo luogo, occorre di nuovo prestare attenzione, come appena notato, a che la non perfetta corrispondenza tra ‘linguaggio ecclesiale’ e ‘linguaggio civile’ faccia velo alla sostanza, anche giuridica, della realtà (quale segreto, quale riservatezza) da tutelare²¹⁴. In secondo luogo, ci permettiamo di ritornare sulla nostra convinzione che invocare, come fa, del tutto convenientemente *ex parte Ecclesiae*, il penitenziere maggiore, lo *ius divinum*, il pericolo di sacrilegio o i danni irreparabili alla *salus animarum*²¹⁵ introduca però argomenti purtroppo privi di ogni *appeal* per i poteri secolari, se non direttamente avversati²¹⁶: constatarlo non è disfattismo scettico, ma aderenza senza vane utopie e vagheggiamenti al contesto odierno, come lo stesso dicastero ha mostrato di aver compreso attraverso le sue riflessioni per nulla idilliache e anzi assai disilluse. È indubbio che uguagliare il *sigillum sacramentale* ai segreti professionali è un assurdo teologico prima ancora che giuridico; *ça va san dire*, come già Arturo Carlo Jemolo argutamente annotava, poiché “Qui siamo fuori del diritto umano,

²¹³ M. PIACENZA, *Garanzia indispensabile*, in *L’osservatore romano*, 1-2 luglio 2019, p. 7.

²¹⁴ E infatti, essendo prevalentemente rivolto ai rapporti di collaborazione con le autorità secolari, nel comunicato divulgato il 18 dicembre 2018 e intitolato *Segreto professionale e segreto della confessione*, la **CONFERENZA EPISCOPALE DEL BELGIO**, *Violenze e segreto della confessione*, cit., p. 231, trattando del segreto della confessione, esordisce: “Il segreto della confessione è una forma particolare di segreto professionale”. E K. NYKIEL, *Il sigillo confessionale e il segreto nella normativa canonica*, in *Diritto e religioni*, XIV (2019), 1, p. 22, ricorda che “La [...] legislazione civile riconosce il sigillo sacramentale come parte del segreto professionale”.

²¹⁵ Cfr. M. PIACENZA, *Garanzia indispensabile*, cit., p. 7.

²¹⁶ Lo riconosce lo stesso cardinale, affermando: “Nell’elaborare la *Nota* che ora si presenta, essa ha inteso porsi al servizio di Pietro, della Chiesa e di ogni uomo di buona volontà, ribadendo l’importanza e favorendo una migliore comprensione di tali concetti che attualmente appaiono largamente incompresi o addirittura, in taluni casi, avversati” (M. PIACENZA, *Garanzia indispensabile*, cit., p. 7).



siamo al rapporto con Dio²¹⁷, *scrutator cordium*. Così, è del pari indubbio che i precetti canonistici si possono comprendere appieno unicamente se si introietta e assimila

“la dimensione misterica della Chiesa, la quale ancor prima di essere un’assemblea di uomini e donne che condividono un cammino o si riconoscono in un ideale, è mistero, una realtà visibile ma nel contempo spirituale, una comunità di fede, speranza e carità, una comunità terrestre ma arricchita di beni celesti; in sostanza una realtà unica, particolare, unita e certamente soprannaturale²¹⁸;

ma sono, questi, richiami che non possono se non lasciare impassibili le autorità civili ‘moderne’, le quali, ormai congedate dalla trascendenza e dalla metafisica, non possono che accedere a ‘visioni semplicemente orizzontali e mondane²¹⁹.

Insomma, tornando a quanto sopra si prospettava, va ben esplicitato come il segreto ministeriale non sia - né debba essere presentato o, tanto meno, contrabbandato per - una concessione graziosa, addirittura il retaggio di decaduti confessionismi, e neppure il riconoscimento di, pur vitali, esigenze della *libertas Ecclesiae*: esigenze certamente giuste, ma assai friabili e caduche oggi perché facilmente tacciabili di tradurre la pretesa a illegittimi privilegi accordati a una sola confessione religiosa²²⁰ in virtù

²¹⁷ A.C. JEMOLO, *Il segreto confessionale*, in *Il segreto nella realtà giuridica italiana. Atti del Convegno Nazionale. Roma, 26-28 ottobre 1981*, Cedam, Padova, 1983, p. 164.

²¹⁸ K. NYKIEL, *Sintesi della Nota*, cit.

²¹⁹ Cfr. K. NYKIEL, *Sintesi della Nota*, cit.

²²⁰ Proprio con riferimento alle tematiche trattate in queste pagine O. ÉCHAPPÉ, *L’officialité de Lyon, le secret et la Cour de Cassation*, in *L’année canonique*, XLIV (2002), p. 257, asserisce: «C’est aussi l’occasion de rappeler que l’Église ne peut être que soumise au droit du pays dans lequel elle vit. Si elle a le droit de demander le respect de la liberté religieuse, elle ne peut demander de privilèges particuliers; et sauf à tirer du sommeil où elle semblait tomber la vieille théorie de la “société parfaite”, elle ne peut espérer que son droit, même s’il mérite considération, s’impose au droit de l’État. Dire cela n’est pas faire preuve d’un quelconce gallicanisme: c’est simplement appliquer des principes méthodologiques que connaissent bien les spécialistes du droit international, tant public que privé, amenés à appliquer deux droits sur un territoire donné». E nelle conclusioni del suo saggio l’Autore assimila il segreto dei ministri di culto agli altri segreti professionali (“Cela doit amener à réfléchir aux raisons qui ont conduit à reconnaître l’obligation ou le droit au secret professionnel à certaines professions. Ce n’est pas pour un intérêt privé, mais toujours en raison d’un intérêt public supérieur qui, en dernière analyse, apparaît être une liberté publique, souvent de nature constitutionnelle. Il en est assurément ainsi pour les avocats, dont le secret professionnel est une traduction directe du principe des droits de la défense. Il en est certainement ainsi des entreprises de presse, dont le secret professionnel relève de la liberté d’expression et de communication, comme du secret médical qui traduit les



della sua specificità - addirittura alla corporazione clericale -. Come è stato esattamente osservato, «la perspectiva laicista del Derecho y de la vida pública ha reclamado que los ciudadanos creyentes realicen una operación de “traducción” de sus creencias y prácticas religiosas a un lenguaje que puedan entender los ciudadanos no creyentes»²²¹, concludendo che: «La valencia del sigilo de confesión ante el ordenamiento jurídico estatal pasa por el derecho fundamental de libertad religiosa»²²². D’altro canto i successi che recentemente si sono attinti hanno visto, non a caso, alleate della Chiesa cattolica le altre confessioni religiose: la proposta di legge che in California imponeva al sacerdote la denuncia alle autorità giudiziarie statali della segnalazione di un abuso durante la confessione sacramentale è stata ritirata grazie a una mobilitazione massiccia nella quale si sono industrialmente i *leaders* religiosi ortodossi, luterani, anglicani, battisti, musulmani, rappresentanti dei riti orientali e delle Chiese storiche afro-americane. Essi hanno elaborato un documento comune in appoggio (più che della Chiesa cattolica) del segreto ministeriale che a tutti sta a cuore, agitando pertanto la bandiera della non intromissione dello Stato nella coscienza dei credenti quale pietra angolare della democrazia. In esso, tra l’altro, si leggeva: “Siamo tutti uniti con i cattolici americani nel condannare l’attacco alla libertà religiosa che rappresenta l’attuale versione della proposta di legge SB 360”²²³.

La tutela del segreto dei ministri di culto deve quindi iscriversi del tutto euritmicamente nella cornice costituzionale - in Italia ma anche altrove, al di là delle differenti contingenze - se non altro a pari titolo

principes de liberté individuelle et de respect de la vie privée. Si l’on prolonge ce raisonnement, il devient clair que le secret professionnel des ministres du culte n’est que la traduction des principes de la liberté de conscience et de la liberté de culte. Et sans doute fait-on trop vite litère du secret professionnel ainsi compris devant d’autres principes, certes liés à l’efficacité de la répression, mais sans doute moins enracinés constitutionnellement”: *ivi*, p. 258), rivendicando analoghe garanzie.

²²¹ R. PALOMINO LOZANO, *Sigilo de confesión*, cit., p. 792.

²²² R. PALOMINO LOZANO, *Sigilo de confesión*, cit., p. 794..

²²³ Cfr., per tutti, quanto riferisce I. PIRO, *Usa: resta la segretezza della confessione. Soddisfazione della Chiesa*, pubblicato il 14 luglio 2019 online in *Vatican News*. La proposta di legge, come anche sopra abbiamo riportato, recava la firma del senatore democratico Jerry Hill ed è stata ritirata dal Comitato per la sicurezza pubblica dell’Assemblea statale della California: “La norma, denominata SB 360, era stata approvata dal Senato della California e intendeva modificare la definizione di comunicazione penitenziale, in modo da permettere che la segnalazione di un abuso durante la confessione venisse automaticamente denunciata alle autorità giudiziarie, soprattutto se la dichiarazione veniva da un altro sacerdote o da persone impiegate e impegnate nella Chiesa” (*ivi*).



rispetto alla tutela degli ulteriori segreti; si tratta anzi della salvaguardia non tanto del segreto - termine di cui nelle premesse abbiamo appuntato l'equivocità nell'alone di grevità che lo cinge, e che, etimologicamente, esprime piuttosto la separazione e l'incomunicabilità (*cerno*: distinguere, dividere) che la relazionalità positiva²²⁴ - ma della riservatezza di tali rapporti: rapporti, quanto mai *intuitu personae*, vitali nella dinamica comunitaria e per il 'buon andamento' sociale. Porre in discussione il primo non può non comportare la messa in discussione non solo dei due che quasi sempre a esso si accostano, afferenti all'ambito in senso lato 'legale' (notoriamente inattaccabile) ovvero 'medico' (oggi forse ancor più delicato e sensibile, oltre che, in alcuni settori, in ascesa inarrestabile²²⁵), ma anche degli altri che in legislazioni di numerosi Paesi recentemente si sono addizionati: come il segreto dei giornalisti, dei dottori commercialisti, ovvero degli psicoanalisti e degli psicologi²²⁶, di taluni operatori sociali o di altri professionisti²²⁷. È del resto quanto avvenuto in Italia, segnatamente

²²⁴ Cfr. **G. PITRUZZELLA**, *Segreto I) Profili costituzionali*, cit., p. 1: "è noto che il *secretus* viene dal verbo *secernere*, composto di *se* e di *cernere*, dove *cerno* esprime la separazione e *se* svolge funzione iterativa. L'opposizione semantica tra *se-cerno* ed *ex-cerno*, dove il prefisso *ex* pone l'accento sul rifiuto di qualcosa che si allontana da sé, evidenzia come il primo verbo esprimeva l'operazione con cui si separava qualcosa ritenuta di valore [...], che poi veniva occultata [...]. /Di queste vicende semantiche risente l'uso attuale del vocabolo, che esprime sempre la separazione e l'occultamento di un bene prezioso, ma mentre originariamente il bene era costituito dalla sementa precedentemente setacciata adesso esso è rappresentato da un determinato sapere. Il segreto da un lato separa e seleziona le informazioni, dall'altro opera anche una scelta tra i soggetti ammessi alla conoscenza e quelli che ne sono invece esclusi. /Di conseguenza gli elementi costitutivi del segreto sono il sapere, la sua dissimulazione ed il rapporto con gli altri basato sul rifiuto di comunicarlo".

²²⁵ Si pensi al campo della procreazione medicalmente assistita. Tra l'altro si è anche osservato con riferimento alla norma del Codice di Procedura Penale italiano: "È stata comunque segnalata la difficoltà di comprendere quanto sia esteso l'ambito operativo al quale allude il legislatore riferendosi agli altri esercenti una professione sanitaria, tenuto conto del recente proliferare di attività a scopi terapeutici, anche di carattere non tradizionale" (**A. BALSAMO**, *Sub art. 200* [2013], cit., p. 286).

²²⁶ Cfr. recentemente le riflessioni di **S. GUARINELLI**, *La centralità dei confini psichici e della loro vulnerabilità nella diagnosi e nella terapia*, in *Periodica*, CVII (2018), pp. 445-464, proprio in rapporto al segreto e alle sue deroghe.

²²⁷ Sulle varie categorie incluse in Italia, con una disciplina peraltro non identica, cfr. l'esposizione di **A. DIDDI**, *Testimonianza e segreti professionali*, cit., p. 75 ss.: tra essi, i consulenti del lavoro, i dipendenti del servizio pubblico per le tossicodipendenze e i soggetti a questi ultimi equiparati, cioè gli operatori presso enti, centri, associazioni e gruppi che hanno stipulato convenzioni con le aziende sanitarie locali, gli assistenti sociali, i consulenti in proprietà industriale, i dottori commercialisti e gli esperti contabili, i



attraverso la 'porta' della previsione contenuta nella lettera d) del primo comma dell'art. 200 C.P.P. - secondo cui, lo ricordiamo,

"Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione" anche "gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale" –

in cui la dottrina ha ravvisato una 'delega in bianco' a favore della normazione *extra Codicem*²²⁸, la quale invero ha moltiplicato la 'platea' dei soggetti. Sono segreti professionali diversi e diversamente regolati dalla legge, ma tutti protetti in maniera via via più vigorosa e in espansione,

"non essendo difficile trovare, soprattutto in relazione alle più recenti prospettive di sviluppo dei diritti fondamentali, ulteriori bisogni da proteggere mediante una tendenziale impenetrabilità della relazione professionale"²²⁹.

Sarebbe indice di una deprecabile prevaricazione dilatare da una parte considerevolmente il *range*, per così dire, delle persone che possono addurre il segreto professionale appigliandosi, magari indirettamente o mediatamente, a valori costituzionali; e dall'altra porre sotto mira il segreto dei ministri di culto, il cui radicamento nella libertà religiosa è fortissimo e non risolubile: costituendo anche una sua parziale soppressione, come più volte emerso, una lesione della libertà di credo e di coscienza davvero grave. E se è vero che la crescente ripugnanza verso delitti su bambini inermi può condurre a ridimensionamenti della normativa sulla riservatezza, tuttavia "il apparaît évident que toute restriction du secret professionnel, même justifié en apparence par l'horreur de l'infraction, ne doit être envisagée qu'en ayant à l'esprit les principes fondamentaux qu'il entendait protéger"²³⁰. Ridimensionare, infatti, non può equivalere ad annichilire ogni tutela: e soprattutto tale relativizzazione del segreto, cedevole dinanzi

mediatori in materia civile; l'Autore peraltro conclude: "Sebbene, in molti casi, la giustificazione dell'applicazione dell'art. 200 c.p.p. è evidente, in molti altri (si pensi ai consulenti in proprietà industriale) essa è meno scontata e, sotto tale profilo, la disposizione potrebbe esporsi a censure di costituzionalità" (*ivi*, p. 77). Tra l'altro, come noto, in Italia vi sono già alcune "disposizioni speciali" per la riservatezza di alcune categorie professionali di cui però non fruiscono i ministri di culto, ledendo l'interesse al segreto sull'oggetto della comunicazione: cfr. ad esempio quanto riferisce **D. MILANI**, *Segreto, libertà religiosa*, cit., p. 79 ss., e le proposte che l'Autrice avanza a tal proposito.

²²⁸ Così **A. BALSAMO**, *Sub art. 200* [2013], cit., p. 286, al quale rinviamo per i casi e l'indicazione di letteratura specifica.

²²⁹ **A. BALSAMO**, *Sub art. 200* [2013], cit., p. 286.

²³⁰ **O. ÉCHAPPÉ**, *Le secret «professionnel»*, cit., p. 995.



a interessi superiori, non può avvenire a scapito di una sola tipologia di segreto, quasi per esorcizzare colpe diffuse. Se dinanzi alla Corte di Cassazione che, nel 2017, ha così draconianamente mortificato il segreto ministeriale si fossero adottate con forza tali argomentazioni - del tutto consone a quell'interpretazione dell'art. 200 C.P.P. che la dottrina recente propone per tutti i segreti senza differenziazioni - essa non avrebbe potuto abiurarle poiché ciò avrebbe rappresentato un *vulnus* macroscopico non solo a principi costituzionali ma a principi universalmente riconosciuti.

Rappresenterebbe infine un'eterogenesi dei fini davvero bizzarramente iniqua, altresì, il fatto che la normativa secolare sul segreto, se non originata sicuramente abbeveratasi generosamente alla plurisecolare tradizione canonistica - sempre costante, pur nel trasformarsi delle modalità della penitenza, nel frapporre uno schermo inaccessibile tra l'intimità del peccatore e occhi o orecchi indiscreti - di salvaguardia del sacrario più riposto della persona umana e della sua dignità incomparabile, stralci e ripudi proprio ed esclusivamente quel segreto confessionale e ministeriale che è stato calco di tutti gli altri. Insomma, *simul stabunt simul cadent*, potremmo asserire con un noto aforisma a diverso contesto riferito: e, in effetti, i titolari di altri segreti professionali si sono talora sentiti minacciati da certi provvedimenti contro vescovi e sacerdoti, elevando vibrante proteste²³¹.

È, questa, potremmo dire, l'ultima trincea', che dovrebbe essere davvero inespugnabile. Tale immagine non indulge a catastrofismi o a frustranti vittimismo: certo, però, siamo persuasi che la Chiesa cattolica, nonostante la popolarità di Papa Francesco presso l'opinione pubblica

²³¹ Come noto, in occasione dei fatti avvenuti nel giugno del 2010 in Belgio, allorché l'intera Conferenza Episcopale riunita in assemblea fu sottoposta ad una perquisizione, procedendosi a sequestro di documenti e impedendo ai vescovi di uscire (altri sequestri avvennero in contemporanea presso sedi di enti della Chiesa e abitazioni private di ecclesiastici), sono state numerose "le firme in calce a un documento di protesta dei medici di base che riconoscono nell'azione del magistrato un pericolo immediato anche per il proprio segreto professionale: «Se accettiamo questa pratica come possiamo garantire la confidenzialità ai nostri pazienti? Le persone che si sono rivolte alla Commissione Adriaenssens l'hanno fatto perché sapevano di poter beneficiare di un trattamento confidenziale. Dobbiamo riconoscere che se non ci opponiamo questa pratica della giustizia può arrivare fino ai nostri archivi»": L. PREZZI, *L'ombra delle vittime. La giustizia, le violenze, le tensioni*, in *Il Regno. Attualità*, LV (2010), p. 438, il quale tra l'altro - a conferma di quanto sopra abbiamo argomentato - riferisce anche: "J. Hertogen, vittima di violenza sessuale da parte di un prete, ha denunciato il magistrato per il danno derivatogli dall'aver violato la sua volontà di discrezione".



mondiale - la quale peraltro non intimidisce certo alcuni magistrati²³² -, sperimenti attualmente in Occidente (senza qui dimenticare le brutali persecuzioni in Oriente) una condizione di penoso travaglio, causata, ancor più che dall'animosità e dall'astio di un settore forse minimo eppure molto influente dell'*élite* dei *mâtres à penser* odierni, da un'incomprensione davvero drammatica, come abbiamo esordito. Oltre a quanto si è annotato circa le dimensioni giuridicamente apprezzabili di ciò che può essere ricollegato alla nozione di 'segreto' nei nessi che si allacciano tra ordinamenti diversi, è purtroppo, più radicalmente, la missione della Chiesa a non essere più percepita nella sua sostanza: anzi essa viene travisata, come bene (e mestamente) ha colto la più volte menzionata *Nota* della Penitenzieria Apostolica.

È nota l'insistenza accorata del sommo Pontefice argentino su chierici e religiosi che personalmente e con tenacia si conformino a una Chiesa 'in uscita', protesa verso le 'periferie' non solo e non tanto geografiche ma delle odierne povertà materiali e di solitudini esistenziali, su pastori che abbiano l'"odore" delle pecore, che non esitino a 'sporcarsi con il fango della strada': uomini che si chinano sulle debolezze, sulle manchevolezze, sulle sofferenze, sulle tribolazioni, con la misericordia che la carità evangelica può infondere. È questo il tesoro preziosissimo della Chiesa: un tesoro affidato ai fragili 'vasi di creta' (cfr. 2 Cor. 4, 7) di uomini a loro volta fallibili e peccatori. Eppure, la *vulgata* corrente, rispecchiata nelle aule dei tribunali e altresì negli assai più bellicosi 'processi' mediatici mondiali, amplificati dalla potente 'cassa di risonanza digitale', vorrebbe

²³² Infatti, come informa lo stesso **S. MAGISTER**, *Chiesa sotto attacco. Fuori legge il sacramento della confessione*, consultabile online in *L'Espresso - Settimo Cielo*, 19 agosto 2018, "In Cile magistrati che stanno investigando sugli abusi sessuali compiuti da vescovi e sacerdoti, e che hanno già chiamato a testimoniare, tra gli altri, l'arcivescovo di Santiago cardinale Ricardo Ezzati Andrello, stanno valutando se interrogare anche papa Francesco in persona, sulla base dei reati - come la distruzione di archivi compromettenti - da lui denunciati nella lettera ai vescovi cileni dello scorso mese di maggio. /L'idea di chiamare il papa alla sbarra non è nuova. Nel 2010 anche due organizzazioni americane che si occupano di vittime di abusi sessuali da parte di sacerdoti avevano inoltrato al tribunale internazionale dell'Aia la richiesta di chiamare a testimoniare il papa, che allora era Benedetto XVI. /La richiesta non ebbe seguito, anche per il semplice fatto che il papa è un capo di Stato. Ma ebbe un notevole impatto pubblico, come ora lo può avere in Cile". Su alcuni profili giuridici legati al ricorso depositato contro Benedetto XVI presso la Corte Penale internazionale e altri casi di azioni legali contro il romano Pontefice e la Santa Sede cfr. recentemente **L. MARABESE**, *Le potenziali sfide all'immunità del Romano Pontefice: una riflessione a partire dai delitti di abuso sessuale di minori da parte di chierici*, in *Ius Ecclesiae*, XXXI (2019), p. 105 ss.; **M. CARNÌ**, *La responsabilità civile della diocesi*, cit., p. 290 ss., con ulteriori riferimenti. Si tratta di scenari molto meno fantascientifici di quanto si possa pensare.



respingere tutti i sacerdoti in letti di Procuste da una parte irreali e fittizi, e dall'altra esagerati e imbevuti di faziosità: così il simulacro sclerotizzato del confessore cattolico che, quotidianamente relegato (e cautelativamente 'blindato') oltre la grata del confessionale, cela *arcana* impronunciabili sotto l'ombrello del sigillo sacramentale ci sembra francamente quasi caricaturale. Esso comunque sbiadisce se non altro dinanzi alla disaffezione e recessione della confessione individuale, sempre più rara oltre che meno avvertita nella sua santità, almeno nell'Occidente scristianizzato: dubitiamo infatti che, nella secolarizzazione ormai fagocitante, tutti i cattolici che si qualificano come praticanti abbiano contezza del significato e della vincolatività anche solo del plurisecolare obbligo della confessione annuale. Confusa è anche la stessa *essentia* del sacramento che non è né può essere mai connivenza col male²³³, e neppure - come sovente viene schernita - è ipocrita 'rimozione psicologica autorizzata dalla Chiesa'²³⁴ delle proprie colpe, banalizzandole, ovvero proscioglimento da ogni delitto perpetrato per non pagarne le conseguenze e non riparare i danni dei propri comportamenti: per converso, "la pace interiore riconquistata non esime, in linea di massima, dall'assunzione delle responsabilità sociali dei propri comportamenti e dal rispetto delle regole dello Stato. Il sacerdote, valutato il caso concreto, deve consigliare e confortare anche in tale direzione"²³⁵.

Se si riflette serenamente e senza prevenzione, l'ulteriore diserzione dalla confessione - ma anche, al di fuori del sacramento, la ritrosia nell'accedere a un 'ecclesiastico' per riceverne accompagnamento spirituale - cagionata dall'allentamento delle garanzie di riservatezza comporterà, tra l'altro, che i sacerdoti non potranno più adoperarsi in alcun caso per indurre i penitenti stessi a emendarsi e rimediare il male fatto, anche facendo dipendere in qualche modo da ciò la concessione dell'assoluzione: ad esempio differendola per indurli a un 'rimorso fattivo'²³⁶. È vero, come ha ribadito la Penitenzieria Apostolica - forse anche al fine riprendere certi episcopati nazionali²³⁷ -, che

²³³ Né è connivenza col male la tutela del *sigillum confessionis*: cfr. *Nota della Penitenzieria Apostolica sull'importanza del foro interno e l'inviolabilità del sigillo sacramentale*, 29 giugno 2019, cit., al punto 1, p. 7.

²³⁴ L'espressione è di **P. FERRARI DA PASSANO**, *Il segreto confessionale*, cit., p. 369.

²³⁵ **P. FERRARI DA PASSANO**, *Il segreto confessionale*, cit., p. 369.

²³⁶ Cfr. il can. 980 del *Codex Iuris Canonici*.

²³⁷ Nel comunicato divulgato il 18 dicembre 2018 e intitolato *Segreto professionale e segreto della confessione*, che abbiamo già menzionato e per molti aspetti pregevole, la **CONFERENZA EPISCOPALE DEL BELGIO**, *Violenze e segreto della confessione*, cit., p. 231, tuttavia conclude con qualche passaggio non privo di ambiguità: "il presbitero farà uso di



«In presenza di peccati che integrano fattispecie di reato, non è mai consentito porre al penitente, come condizione per l'assoluzione, l'obbligo di costituirsi alla giustizia civile, in forza del principio naturale, recepito in ogni ordinamento, secondo il quale "nemo tenetur se detegere" »²³⁸ e che "condizionare l'assoluzione all'autodenuncia presso l'autorità civile o ecclesiastica non è assolutamente lecito"²³⁹.

Tuttavia, pur non essendo la confessione uno strumento di ingegneria sociale o di giustizia vendicativa,

"È invece possibile, come per ogni altra situazione peccaminosa, rinviare l'assoluzione secondo il criterio generale: se il confessore non è certo del dolore dei peccati (che comprende anche la riparazione del danno o la seria volontà di riparare). In questo caso, il confessore potrà aiutare il penitente a rileggere la sua vicenda, magari suggerendo un percorso psicologico. Questo potrà essere richiesto come espressione di reale ravvedimento, tanto più nel caso in cui il penitente fosse un chierico. Ancora: è certamente possibile urgere di porre in atto le scelte più opportune per evitare la reiterazione del delitto, sempre come espressione concreta della volontà di intraprendere un cammino di ravvedimento. Non va omessa, infine, la richiesta di riparazione del danno, nelle forme possibili, per dovere di giustizia"²⁴⁰.

tutte le possibilità del colloquio durante la confessione per persuadere il penitente a modificare il proprio comportamento e assumere le proprie responsabilità. /Tuttavia, in caso di urgenza, il segreto della confessione non può servire da pretesto per non prendere misure precauzionali. Ciò è particolarmente valido in caso di violenze sessuali su minori o persone vulnerabili [...]. Un presbitero può esortare un autore di violenze sessuali su minori a presentarsi davanti al tribunale o alla propria autorità superiore. Può anche fare di questa esortazione una tappa intermedia, una condizione per amministrare il perdono sacramentale. Può interrompere il quadro formale della confessione e rinviare l'assoluzione fino a che tali condizioni non siano state soddisfatte. Infatti la confessione non è soltanto una questione di perdono, ma anche di pentimento, di penitenza e di ravvedimento. /Specialmente in caso di violenza sessuale, il presbitero deve tener conto di tutti questi aspetti del sacramento della riconciliazione. Se il penitente è vittima di violenza sessuale, il presbitero deve ricorrere a tutti i mezzi a sua disposizione per condurre la vittima a beneficiare di un'assistenza professionale o - se necessario - accompagnarla nei primi passi".

²³⁸ Punto 1 della *Nota della Penitenzieria Apostolica sull'importanza del foro interno e l'inviolabilità del sigillo sacramentale*, 29 giugno 2019, cit., p. 7, che prosegue tuttavia: "Al contempo, però, appartiene alla «struttura» stessa del sacramento della Riconciliazione, quale condizione per la sua validità, il sincero pentimento, insieme al fermo proposito di emendarsi e di non reiterare il male commesso".

²³⁹ E. MIRAGOLI, *Il sigillo sacramentale*, cit., p. 166.

²⁴⁰ E. MIRAGOLI, *Il sigillo sacramentale*, cit., pp. 166-167.



Inoltre, aggiunge ancora il dicastero,

“Qualora si presenti un penitente che sia stato vittima del male altrui, sarà premura del confessore istruirlo riguardo ai suoi diritti, nonché circa i concreti strumenti giuridici cui ricorrere per denunciare il fatto in foro civile e/o ecclesiastico e invocarne la giustizia”²⁴¹.

Eppure, se non si sarà più sicuri della riservatezza di quanto si confida al ministro di culto, non solo nessun peccatore si confesserà più, ma nessuno neppure, colpevole o anche vittima innocente, si rivolgerà a un sacerdote per ricevere aiuto spirituale e morale.

È poi incontestabile che il legame tra il sacramento della riconciliazione e le ‘deviazioni della sessualità’, se così le possiamo sintetizzare, è in qualche modo tradizionale nello stesso diritto della Chiesa, sin dalle sue norme penali, anche quelle vigenti: esse sono rimaste ‘abbondanti’, essendo ‘scampate’ ai consistenti ‘tagli’ della revisione codiciale. Ma l’exasperata enfaticizzazione su immoralità e depravazione sessuale - pure purtroppo in qualche misura riproposta nella più recente produzione legislativa canonica -, la quale indubbiamente è oggi anch’essa frutto dell’egemonia di un imperante pansessualismo, contiene però un pericolo grave che è forse già una condanna comminata: quello di rinserrare ancora una volta la Chiesa, come nel passato, nell’infamante e trito *cliché* di una *societas* di sedicenti celibi e casti che, proprio per la presunta ‘innaturalità’ ovvero ‘patologicità’ dell’opzione volontaria per la verginità e la continenza, è ossessionata dal sesso e transita dalla fobia al voyerismo fino alla depredazione di innocenti.

Non si può però non reagire dinanzi alla mistificazione della verità: e devono essere i laici a far risuonare alta la loro voce, quei laici i quali, senza che gli possa essere addebitata qualsiasi collusione o smania di autoconservazione, fanno parte a pieno titolo dell’*Ecclesia* e sono convocati a una responsabilità prioritaria. Per un versante, proclamando, con coraggio e senza sudditanze psicologiche, che l’intera Chiesa cattolica non può essere ridotta a squallido covo di pervertiti e di loro fiancheggiatori: che la santità abita e sempre abiterà in essa, nella sua componente laicale ma anche in quella clericale, che tutti (anche i santi) sono peccatori sulla via della *metanoia*, bisognosi non solo di perdono (tanto meno di quello ‘a buon mercato’), ma di ‘affidarsi’ per essere soccorsi, guidati, anche rimproverati e redarguiti. E, per l’altro, continuando a presidiare orgogliosamente quel fondamentale, irrinunciabile perché redentivo e salvifico, “diritto

²⁴¹ Punto 1 della citata *Nota della Penitenzieria Apostolica sull’importanza del foro interno e l’inviolabilità del sigillo sacramentale*, 29 giugno 2019, p. 7.



particolare dell'anima umana [...] a un più personale incontro dell'uomo con Cristo crocifisso che perdona²⁴² nella confessione: un sacramento il cui rilievo eminente prescinde da ogni sua eventuale flessione nella pratica. D'altronde anche le proposte per 'reidrarlo'²⁴³, comprese quelle volte a valorizzarne la dimensione comunitaria, non possono adombrare il dono interiore della grazia appunto nell'incontro individuale e personalissimo con Cristo. Un incontro guarificatore che avviene pure nell'ospedale da campo' che la Chiesa vuole rappresentare per tutti coloro che a lei e ai suoi ministri con fiducia si rivolgono: da essi si esige e insieme vantano il diritto di non esternare ciò che si è rivelato *in foro Dei*, secondo una terminologia antica, ma anche di non deludere chi a loro si indirizza per un'assistenza pastorale con una infedeltà rispetto a quanto confidenzialmente cognito *in foro hominum*.

Un paradosso e una provocazione, quelli del sacerdote cattolico e del segreto da esso gelosamente serbato, e una controtestimonianza formidabile nell'odierna temperie del Grande Fratello elevato quasi a paradigma di una vita, cioè, costantemente squadernata e spettacolarizzata sotto il controllo totale delle telecamere e con l'obbligo, compiaciuto e quasi narcisistico, di una finta e contraffatta 'confessione' *online* esibita *coram omnibus*. Proprio per l'anticonformismo insito in comportamenti che non si piegano a *diktat* superiori in ossequio all'indisponibile libertà di coscienza, essi sono mal tollerati e osteggiati dal *mainstream* dominante. E, invece, è solo confidandosi nel riserbo del ministero sacro che il fedele può consegnare la sua interiorità al sacerdote quale *alter Christus* e anelare a una redenzione non effimera e vacua:

«*Alter Christus*, il sacerdote è profondamente unito al Verbo del Padre, che incarnandosi ha preso la forma di servo, è divenuto servo (cfr *Fil* 2,5-11). Il sacerdote è servo di Cristo, nel senso che la sua esistenza, configurata a Cristo ontologicamente, assume un carattere essenzialmente relazionale: egli è *in* Cristo, *per* Cristo e *con* Cristo al servizio degli uomini. Proprio perché appartiene a Cristo, il presbitero è radicalmente al servizio degli uomini: è ministro della loro salvezza, della loro felicità, della loro autentica liberazione, maturando, in

²⁴² Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Lettera Enciclica *Redemptor hominis*, 4 marzo 1979, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXXI (1979), n. 20, p. 287.

²⁴³ Adottiamo un'espressione di L. ORSY, *Immaginare un futuro. Nello specchio del Vangelo*, in *Il Regno. Attualità*, LXIV (2019), p. 387, il quale ripercorre anche sinteticamente la storia della prassi della penitenza.



questa progressiva assunzione della volontà del Cristo, nella preghiera, nello "stare cuore a cuore" con Lui»²⁴⁴.

Come ha senza tentennamenti rimembrato San Giovanni Paolo II, tutti devono essere consci che «chiamando in causa il sacerdote confessore, attaccano un uomo senza difesa: la divina istituzione e la legge della Chiesa lo obbligano al totale silenzio "usque ad sanguinis effusionem"»²⁴⁵: nulla più del perdono misericordioso del peccato raffigura la divinità della Chiesa. Se ciò non è pregnante segnacolo e manifestazione autentica della libertà religiosa, v'è da chiedersi cosa lo sia: libertà religiosa della persona come riverbero della sua intangibile dignità che è legato di valore inestimabile della tradizione giuridica occidentale²⁴⁶, il quale non può essere negletto o posposto ad altri a costo di un regresso davvero letale.

²⁴⁴ **BENEDETTO XVI**, *Udienza generale, mercoledì 24 giugno 2009*, consultabile online all'indirizzo www.vatican.va.

²⁴⁵ **GIOVANNI PAOLO II**, *Discorso ai membri della Penitenzieria Apostolica e ai padri penitenzieri delle Basiliche romane*, 12 marzo 1994, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXXXVII (1995), p. 78.

²⁴⁶ Cfr. **A. BETTETINI**, *Abusi sessuali e segreto confessionale*, in *Vita e pensiero*, CVI (2019), 4, p. 42.